




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi  
Ufficio del Bilancio

Documento n. 15 - 2020

Fiscalità di vantaggio

Raccolta normativa e di documentazione

XVII Legislatura - 23 giugno 2020



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

### **Servizio Studi**

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:  
tel. 091 705 4884- fax 091 705 4371 - mail [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

---

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

## INDICE

<b>NORMATIVA EUROPEA.....</b>	<b>6</b>
TRATTATO 25-3-1957, ARTT. 107, 108, 109 .....	6
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 20 MARZO 2020, N. 2020/C911/01- <i>QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO</i> .....	7
COMMISSIONE EUROPEA BRUXELLES, 3.4.2020 C(2020) 2215 FINAL - <i>MODIFICA DEL QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO</i> .....	33
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 8 MAGGIO (C(2020) 3156 FINAL)- <i>MODIFICA DEL QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO</i> .....	36
<b>NORMATIVA STATALE .....</b>	<b>50</b>
L. 5 MAGGIO 2009, N. 42 .....	50
D.L. 31-5-2010 N. 78, ART. 40 - <i>FISCALITÀ DI VANTAGGIO PER IL MEZZOGIORNO</i> .....	79
D.L. 20-6-2017 N. 91, ART. 4 - <i>ZONE ECONOMICHE SPECIALI</i> .....	80
L. 27-12-2006 N. 296, ART. 1 COMMI 340-342 - <i>ZONE FRANCHE URBANE</i> .....	82
<b>NORMATIVA REGIONALE.....</b>	<b>85</b>
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA, ARTT. 36 E 37 .....	85
D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074 - <i>NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA IN MATERIA FINANZIARIA</i> . .....	85
L.R. 17 NOVEMBRE 2009, N. 11- <i>CREDITI DI IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI</i> .....	90
L.R. 8-5-2018 N. 8, ARTT. 73 E 76- <i>ZONE FRANCHE PER LA LEGALITÀ</i> .....	99
L.R. 9-5-2017 N. 8, ART. 3 COMMA 16- <i>AZZERAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DELL'ALIQUOTA IRAP</i> .....	100
L.R. 12-8-2014 N. 21, ART. 70- <i>ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE "DE MINIMIS"</i> . .....	101
L.R. 12-5-2010 N. 11, ART. 67 - <i>ZONE FRANCHE URBANE</i> .....	102
<b>ALTRA DOCUMENTAZIONE .....</b>	<b>105</b>
-SERVIZIO STUDI CAMERA DEI DEPUTATI - GLI AIUTI DI STATO NELL'ATTUALE EPIDEMIA DA COVID: IL NUOVO QUADRO UE - 12 GIUGNO 2020 .....	105
- CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZA C-88/03- AZZORRE.....	105

*Il presente dossier raccoglie alcune delle principali disposizioni comunitarie, statali e regionali nonché altro materiale di interesse riguardante la tematica della “fiscalità di vantaggio”.*

*Considerata l’ampiezza e la complessità della materia esso intende fornire utili spunti di approfondimento atti a delineare il vigente quadro di riferimento, non avendo la pretesa di esaminare tutte le delicate questioni connesse.*

*La locuzione “fiscalità di vantaggio” indica, come è noto, la normativa mirante ad attribuire vantaggi di natura fiscale per lo svolgimento di attività economiche nelle aree svantaggiate di una Regione Europea. In particolare, essa prevede benefici fiscali e risparmi di imposta alle imprese che intendono svolgere o delocalizzare in quelle aree la propria attività produttiva e di impresa. Il pensiero di fondo che sta a base di tale tipo di fiscalità è quello di creare le condizioni di sviluppo per quei territori che hanno necessità di nuovi o più intensi stimoli per la crescita dell’economia e per l’incremento del reddito e dell’occupazione. In tal senso questo tipo di fiscalità dovrebbe mirare al superamento del sostegno a singoli comparti produttivi e rivolgendosi a quelle zone del territorio nazionale che per omogeneità di livello di reddito, di occupazione e di carenze infrastrutturali dovessero necessitare di impulsi straordinari.*

*Un riferimento testuale a tale tipo di fiscalità compare già nel resoconto della seduta dell’Assemblea regionale siciliana del 29 gennaio 1998, relativa alle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione pro tempore, nell’ambito delle quali si rivendicava in favore della Regione siciliana proprio l’ottenimento di misure soprannominate di “fiscalità di vantaggio” concesse ad altre Regioni d’Europa.*

*A proposito della problematica in questione sembra utile richiamare la distinzione tra fiscalità di vantaggio strutturale ed congiunturale.*

*La prima si verifica quando una determinata politica fiscale viene adottata in un determinato territorio a vantaggio di determinate aree territoriali in modo duraturo e quindi a regime, mentre la fiscalità di vantaggio è congiunturale quando le misure introdotte sono previste per un lasso di tempo limitato o con riferimento al raggiungimento di obiettivi specifici.*

*Quando la fiscalità suddetta è strutturale essa si prefigge un aiuto stabile alle imprese o alle attività in un determinato territorio con una precisa individuazione dei beneficiari e degli interventi.*

*Nell’ipotesi invece di fiscalità di vantaggio congiunturale si tratta nella generalità dei casi di norme derogatorie del divieto di aiuti di Stato previsto dalla normativa comunitaria e quindi di bonus fiscali per determinate attività, investimenti o occupazioni in aree depresse e per un determinato periodo.*

*Il presente lavoro contiene atti e documenti afferenti ad entrambe le fattispecie.*

*In questo particolare momento storico, nel quale l'intera economia mondiale avverte la esigenza di un nuovo impulso che aiuti a superare la difficile fase economica, alla "ordinaria" produzione normativa e regolamentare che tende a promuovere lo sviluppo economico delle singole regioni europee, si è affiancata una produzione normativa comunitaria e statale che ha in qualche modo allentato i vincoli degli aiuti comunitari e che ha già individuato dei sostegni per le varie categorie produttive.*

*Nel presente dossier, oltre alle norme concernenti la tematica degli aiuti di Stato ed alle misure derogatorie al regime degli aiuti suddetti emanate recentemente a seguito della crisi pandemica in corso, sono stati inseriti i principali provvedimenti statali e regionali riguardanti la materia ed in particolare le norme relative alla rimodulazione dell'Irap, quelle concernenti la disciplina del credito d'imposta e quelle sulle zone franche urbane e sulle zone economiche speciali.*

## Normativa Europea

### Trattato 25-3-1957, artt. 107, 108, 109

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)  
Pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

#### SEZIONE 2

#### AIUTI CONCESSI DAGLI STATI

##### Articolo 107 *(ex articolo 87 del TCE)*

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

##### Articolo 108 *(ex articolo 88 del TCE)*

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione

o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

#### **Articolo 109** (ex articolo 89 del TCE)

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

#### **Comunicazione della Commissione 20 marzo 2020, n. 2020/C911/01– Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato...**

##### **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19. <sup>(3)</sup>**

[\(1\)](#) Pubblicata nella G.U.U.E. 20 marzo 2020, n. C 91 I.

[\(2\)](#) Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[\(3\)](#) Provvedimento interamente corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 27 aprile 2020, n. 136, serie C.

##### **[Testo della comunicazione] [\(61\)](#) [\(62\)](#)**

#### **1. LA PANDEMIA DI Covid-19, I SUOI EFFETTI SULL'ECONOMIA E LA NECESSITA' DI MISURE TEMPORANEE**

##### **1.1. La pandemia di Covid-19 e i suoi effetti sull'economia**

1. La pandemia di Covid-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell'Unione e una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE è fondamentale per attenuare tali ripercussioni negative sull'economia dell'UE.

2. L'impatto sull'economia avviene attraverso diversi canali; c'è uno shock dell'offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, uno shock della domanda determinato da una minore domanda da parte dei consumatori, l'effetto negativo dell'incertezza sui piani di investimento e l'impatto dei problemi di liquidità per le imprese.

3. Le diverse misure di contenimento adottate dagli Stati membri, come le misure di distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, sono volte a far sì che lo shock sia il più possibile breve e limitato. Tali misure hanno un impatto immediato sia sul versante della domanda che dell'offerta e penalizzano imprese e dipendenti, in particolare nei settori della sanità, del turismo, della cultura, del commercio al dettaglio e dei trasporti. Al di là degli effetti immediati sulla mobilità e sugli scambi commerciali, la pandemia di Covid-19 colpisce sempre più le imprese di tutti i settori e di tutti i tipi, le piccole e medie imprese (PMI) e le grandi imprese. L'impatto si fa sentire anche sui mercati finanziari mondiali, in particolare per quanto riguarda la liquidità. Tali effetti non si limiteranno a un determinato Stato membro, ma avranno un impatto dirompente sull'economia dell'Unione nel suo complesso.

4. Nelle circostanze eccezionali determinate dalla pandemia di Covid-19, le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un'improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. Ciò può quindi ripercuotersi in maniera grave sulla situazione economica di molte imprese sane e sui loro dipendenti a breve e medio termine e può anche avere effetti più a lungo termine che ne mettano in pericolo la sopravvivenza.

5. Le banche e gli altri intermediari finanziari hanno un ruolo fondamentale nel far fronte agli effetti della pandemia di Covid-19 mantenendo il flusso di credito all'economia. Se il flusso di credito sarà assoggettato a forti limitazioni, l'attività economica subirà un brusco rallentamento poiché le imprese avranno difficoltà a pagare i propri fornitori e dipendenti. In tale contesto è opportuno che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell'UE.

6. Gli aiuti di cui alla presente comunicazione concessi dagli Stati membri alle imprese a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, erogati attraverso le banche che agiscono come intermediari finanziari, vanno a diretto beneficio delle imprese. Tali aiuti non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità delle banche. Analogamente, gli aiuti concessi dagli Stati membri alle banche a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE per compensare i danni diretti subiti a causa della pandemia di Covid-19 <sup>(4)</sup> non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o di un soggetto. Pertanto tali aiuti non si configurerebbero come un sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della [direttiva 2014/59/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> né del [regolamento 806/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> e non sarebbero valutati ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato <sup>(7)</sup> applicabili nel settore bancario <sup>(8)</sup>.

7. Se, a causa della pandemia di Covid-19, le banche dovessero aver bisogno di sostegno finanziario pubblico straordinario [cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della [direttiva 2014/59/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e l'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del [regolamento \(UE\) n. 806/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico] sotto forma di liquidità, ricapitalizzazione o di misure per le attività deteriorate, occorrerà valutare se tale misura soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), della [direttiva 2014/59/UE](#) o dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), del [regolamento \(UE\) n. 806/2014](#). Qualora queste ultime condizioni fossero soddisfatte, la banca che riceve tale sostegno

finanziario pubblico straordinario non sarebbe considerata in condizione di dissesto o a rischio di dissesto. Nella misura in cui si tratta di misure prese per affrontare problemi legati alla pandemia di Covid-19, esse rientrerebbero nel campo di applicazione del punto 45 della comunicazione sul settore bancario del 2013 [\(9\)](#), che prevede un'eccezione all'obbligo della condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati.

8. E' possibile che le imprese non solo debbano affrontare una carenza di liquidità, ma subiscano anche danni significativi a causa della pandemia di Covid-19. La natura eccezionale della pandemia di Covid-19 dipende dal fatto che tali danni non potevano essere previsti, sono di notevole entità e hanno pertanto fatto sì che le imprese si trovassero in condizioni che differiscono nettamente dalle condizioni di mercato in cui operano generalmente. Anche le imprese sane, ben preparate ad affrontare i rischi inerenti alla normale attività imprenditoriale, possono trovarsi a dover far fronte a queste circostanze eccezionali, al punto che la loro sopravvivenza potrebbe essere messa a repentaglio.

9. La pandemia di Covid-19 comporta il rischio di una grave recessione che riguarda l'intera economia dell'UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie. Un sostegno pubblico adeguatamente mirato è necessario per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo la pandemia di Covid-19. Inoltre, gli Stati membri possono decidere di concedere supporto agli operatori del settore del turismo e dei viaggi per far sì che le domande di rimborso dovute alla pandemia di Covid-19 siano soddisfatte al fine di assicurare la tutela dei diritti dei consumatori e dei passeggeri e il pari trattamento dei viaggiatori e dei passeggeri. In considerazione dell'entità limitata delle risorse di bilancio dell'UE, la principale risposta proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa della pandemia di Covid-19.

1.2. Necessità di uno stretto coordinamento a livello europeo delle misure di aiuto nazionali

10. L'applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato dell'UE serve ad assicurare che le misure di sostegno nazionali siano efficaci nell'aiutare le imprese colpite durante la pandemia di Covid-19, ma anche a consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale, tenendo conto di quanto sia importante la duplice transizione verde e digitale conformemente agli obiettivi dell'UE. Analogamente, il controllo dell'UE sugli aiuti di Stato garantisce che il mercato interno dell'UE non venga frammentato e che le condizioni di parità rimangano intatte. L'integrità del mercato interno è un altro fattore che contribuisce a una ripresa più rapida. Inoltre, evita pericolose corse alle sovvenzioni, in cui Stati membri con mezzi più ingenti possono spendere più dei loro vicini a scapito della coesione all'interno dell'Unione.

1.3. Necessità di misure di aiuto adeguate

11. Nell'ambito dell'impegno complessivamente prodigato dagli Stati membri per far fronte agli effetti della pandemia di Covid-19 sulla loro economia, la presente comunicazione illustra le possibilità di cui gli Stati membri dispongono in base alle norme dell'UE per garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a far fronte a un'improvvisa carenza di credito in questo periodo, per consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale.

12. Nella comunicazione relativa a una risposta economica coordinata alla pandemia di Covid-19 del 13 marzo 2020 [\(10\)](#) la Commissione ha esposto le diverse opzioni di cui dispongono gli Stati membri per la concessione di misure che non rientrano nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato

dell'UE e che possono essere attuate senza il coinvolgimento della Commissione. Tra queste figurano misure applicabili a tutte le imprese, come le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell'IVA o dei contributi previdenziali, o il sostegno finanziario concesso direttamente ai consumatori per i servizi cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati.

13. Gli Stati membri possono inoltre elaborare misure di sostegno conformemente ai regolamenti di esenzione per categoria [\(11\)](#) senza il coinvolgimento della Commissione.

14. Inoltre, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e come ulteriormente specificato negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, gli Stati membri possono notificare alla Commissione regimi di aiuti per far fronte alle necessità acute di liquidità e sostenere le imprese in difficoltà finanziarie, anche dovute o aggravate dalla pandemia di Covid-19 [\(12\)](#).

15. Inoltre, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli Stati membri possono indennizzare anche le imprese di settori particolarmente colpiti dalla pandemia (ad esempio, il settore dei trasporti, del turismo, della cultura, dell'accoglienza e del commercio al dettaglio) o gli organizzatori di eventi annullati per i danni subiti e direttamente causati dalla pandemia. Gli Stati membri possono notificare tali misure di compensazione dei danni e la Commissione le valuterà direttamente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE [\(13\)](#). Il principio «una tantum» [\(14\)](#) degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione non è applicabile agli aiuti che la Commissione dichiara compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, dal momento che gli aiuti di quest'ultimo tipo non sono «aiuti al salvataggio, aiuti alla ristrutturazione o aiuti temporanei alla ristrutturazione» ai sensi del punto 71 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. Pertanto, a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli Stati membri possono compensare i danni derivanti direttamente dalla pandemia di COVID19 alle imprese che hanno ottenuto aiuti sulla base degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

16. Al fine di integrare le suddette possibilità, la Commissione espone, nella presente comunicazione, ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato che ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, che possono essere approvate molto rapidamente dopo la notifica da parte dello Stato membro interessato. Inoltre, rimane possibile notificare provvedimenti alternativi, che siano regimi di aiuto o singole misure individuali. Obiettivo della presente comunicazione è stabilire un quadro che consenta agli Stati membri di affrontare le difficoltà attualmente incontrate dalle imprese, preservando al contempo l'integrità del mercato interno dell'UE e garantendo condizioni di parità.

16 bis. La Commissione ritiene che al di là delle misure di aiuto consentite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, sia anche essenziale accelerare le attività di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, sostenere le infrastrutture di prova e upscaling che contribuiscono a sviluppare i prodotti connessi al Covid-19, nonché sostenere la produzione dei prodotti necessari per rispondere alla pandemia. La presente comunicazione stabilisce pertanto le condizioni alle quali la Commissione considererà tali misure compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. La Commissione ha tenuto debitamente conto dell'obiettivo comune perseguito da tali misure di aiuto e dei loro effetti positivi per affrontare la crisi sanitaria provocata dalla pandemia di Covid-19 quando li ha soppesati rispetto ai potenziali effetti negativi delle misure sul mercato interno.

## 2. APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

17. Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro». In questo contesto gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno stabilito che il turbamento deve colpire la totalità o una parte importante dell'economia dello Stato membro interessato e non solo quella di una delle sue regioni o parte del territorio. Ciò è altresì in linea con la necessità di un'interpretazione rigorosa di qualsiasi disposizione eccezionale, quale quella di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE [\(15\)](#). La Commissione ha costantemente applicato la suddetta interpretazione nella sua prassi decisionale [\(16\)](#).

18. Considerando che la pandemia di Covid-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese, la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dalla pandemia di Covid-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI.

19. Nella presente comunicazione la Commissione definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Di conseguenza, gli Stati membri devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione in applicazione della presente comunicazione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni della presente comunicazione.

20. Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della stessa. Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» [\(17\)](#) o dai regolamenti di esenzione per categoria [\(44\)](#) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

20 bis. Gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione 3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario.

## 3. MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

### 3.1 Aiuti di importo limitato

21. Al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

22. La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell'agricoltura primaria e della pesca e dell'acquacoltura sono stabilite al punto 23):

a. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 800 000 EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme,

quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

c. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (18)) il 31 dicembre 2019.

d. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (19);

e. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (20) sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

23. In deroga al punto 22, lettera a), agli aiuti concessi alle imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura si applicano, oltre alle condizioni di cui al punto 22, lettere da b) ad e), le seguenti condizioni specifiche:

a. l'aiuto complessivo non supera 120 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (21) o 100 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (22); l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 120 000 EUR o 100 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b. gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

c. gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del [regolamento \(UE\) n. 717/2014](#) della Commissione (23).

23 bis. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 22, lettera a), e al punto 23, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 800 000 EUR per impresa. Se un'impresa è attiva nei settori di cui al punto 23, lettera a), non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di 120 000 EUR per impresa.

### 3.2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti

24. Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

24 bis. Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso prestito sottostante a norma della sezione 3.3 e viceversa. Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 e della sezione 3.3 possono essere cumulati con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettera d), o al punto 27, lettera d). Un beneficiario può fruire contemporaneamente delle molteplici misure di cui alla sezione 3.2, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettere d) ed e).

25. La Commissione considererà tali aiuti di Stato, concessi sotto forma di nuove garanzie pubbliche su prestiti individuali da erogare in risposta alla pandemia di Covid-19, compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE se:

a. per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella seguente tabella:

Tipo di beneficiario	Per il primo anno	Per il 2° - 3° anno	Per il 4°- 6° anno
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

b. in alternativa, gli Stati membri possono, utilizzando la tabella precedente come base, notificare i regimi per i quali sia possibile modulare la durata della garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale, in quanto una copertura inferiore potrebbe compensare una durata più lunga o consentire premi di garanzia di importo inferiore; un premio fisso può essere applicato per l'intera durata della garanzia, se esso è superiore ai premi minimi indicati nella tabella precedente per il 1° anno e per ciascun tipo di beneficiario, aggiustato in funzione della durata e della copertura della garanzia in applicazione del presente paragrafo;

c. le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

d. per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2020, l'importo totale dei prestiti per beneficiario non supera:

i. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; o

ii. il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019; o

iii. sulla base di un'opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione con le caratteristiche un determinato tipo di imprese) l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI <sup>(24)</sup> e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario <sup>(45)</sup>.

e. Per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 25, lettera d), con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata e sia dimostrata dallo Stato membro alla Commissione.

f. la durata della garanzia, a meno che sia stata modulata conformemente al punto 25, lettera b), è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica non eccede:

i. il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell'ente creditizio e dello Stato; o

ii. il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita); e

iii. in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente;

g. la garanzia riguarda tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;

h. la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria [\(25\)](#)) il 31 dicembre 2019.

### 3.3. Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti

26. Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza di liquidità, nel contesto delle circostanze attuali l'applicazione di tassi di interesse agevolati – per un periodo limitato e per importi di prestito limitati – può risultare una misura adeguata, necessaria e mirata. Inoltre, anche il debito subordinato, che è subordinato ai creditori ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza, può costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze. Si tratta di uno strumento meno distorsivo degli strumenti di capitale e degli strumenti ibridi di capitale, dal momento che non può essere convertito automaticamente in strumenti di capitale quando l'impresa è in attività. Pertanto, gli aiuti sotto forma di debiti subordinati [\(46\)](#) devono soddisfare le condizioni di cui alla sezione 3.3 relativa agli strumenti di debito. Tuttavia, poiché tali aiuti aumentano la capacità delle imprese di contrarre debiti di primo rango in modo analogo al sostegno al capitale, si applica anche un margine di rischio di credito e un'ulteriore limitazione dell'importo rispetto al debito di primo rango [un terzo per le grandi imprese e metà dell'importo per le PMI, come definito al punto 27, lettera d), comma i) o ii)]. Al fine di assicurare la parità di trattamento, oltre tali massimali il debito subordinato dovrebbe essere valutato in linea con le condizioni previste per le misure di ricapitalizzazione Covid-19 di cui alla sezione 3.11.

26 bis. Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.3 non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso prestito sottostante a norma della sezione 3.2 e viceversa. Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 e della sezione 3.3 possono essere cumulati con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi le soglie di cui al punto 25, lettera d), o al punto 27, lettera d). Un beneficiario può fruire contemporaneamente delle molteplici misure di cui alla sezione 3.3, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 27, lettere d) ed e).

27. La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, gli aiuti di Stato in risposta alla pandemia di Covid-19 sotto forma di agevolazioni sui prestiti pubblici, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a. i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione) [\(26\)](#) applicabile il 1 gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella seguente:

Tipo di beneficiario	Margine per il rischio di credito per il 1° anno	Margine per il rischio di credito per il 2°-3° anno	Margine per il rischio di credito per il 4°-6° anno
PMI	25 punti base <a href="#">(27)</a>	50 punti base <a href="#">(28)</a>	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

b. in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando la suddetta tabella come base, ma con la possibilità di modulare la scadenza del prestito e il livello del margine per il rischio di credito, ad esempio applicando un margine per il rischio di credito fisso per l'intera durata del prestito, se tale margine è superiore al margine minimo per il rischio di credito per il 1° anno per ciascun tipo di beneficiario, aggiustato in funzione della durata e della copertura della garanzia in applicazione del presente paragrafo [\(29\)](#);

c. i contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni, a meno che siano modulati conformemente al punto 27, lettera b);

d. per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2020, l'importo totale dei prestiti per beneficiario non supera:

i. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; o

ii. il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019; o

iii. sulla base di un'opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione con le caratteristiche un determinato tipo di imprese) l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI [\(30\)](#) e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario [\(47\)](#).

e. Per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 27, lettera d), con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata e sia dimostrata dallo Stato membro alla Commissione;

f. il prestito riguarda il fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio;

g. il prestito non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria [\(31\)](#)) il 31 dicembre 2019.

27 bis. Gli strumenti di debito, che sono subordinati ai creditori ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza, possono essere concessi a tassi di interesse agevolato, pari almeno al tasso di base e ai margini per il rischio di credito di cui alla tabella del punto 27, lettera a), maggiorati di 200 punti base per le grandi imprese e di 150 punti base per le PMI. A tali strumenti di debito si applica la possibilità alternativa di cui al punto 27, lettera b). Occorre inoltre conformarsi al punto 27, lettere c), f) e g). Se l'importo del debito subordinato supera entrambi i massimali seguenti [\(48\)](#), la compatibilità dello strumento con il mercato interno è determinata a norma della sezione 3.11:

i. due terzi della spesa salariale annua del beneficiario per le grandi imprese e la spesa salariale annua del beneficiario per le PMI, come stabilito al punto 27, lettera d), comma i), e

ii. l'8,4 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le grandi imprese e il 12,5 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le PMI.

3.4. Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari

28. Gli aiuti sotto forma di garanzie e prestiti di cui alla sezione 3.1, alla sezione 3.2 e alla sezione 3.3 della presente comunicazione possono essere forniti a imprese che si trovano ad affrontare un'improvvisa carenza di liquidità in modo diretto o attraverso enti creditizi e altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari. In quest'ultimo caso, devono risultare soddisfatte le seguenti condizioni.

29. Anche se sono direttamente destinati alle imprese che devono far fronte a un'improvvisa carenza di liquidità e non agli enti creditizi o ad altri enti finanziari, gli aiuti in oggetto possono anche costituire un vantaggio indiretto per questi ultimi. Tuttavia, tali aiuti indiretti non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità degli enti creditizi. Di conseguenza, la Commissione ritiene che tali aiuti non dovrebbero essere qualificati come sostegno finanziario pubblico straordinario – ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di

investimento e ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico – e che non dovrebbero essere valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario [\(32\)](#).

30. In ogni caso, al fine di limitare indebite distorsioni della concorrenza, è opportuno introdurre alcune salvaguardie in relazione alla possibilità di fornire aiuti indiretti a favore degli enti creditizi o di altri enti finanziari.

31. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. Gli enti creditizi o altri enti finanziari devono, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori rispetto a quelli senza garanzie o prestiti pubblici.

3.5. Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

32. Conformemente alla comunicazione della Commissione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine ("STEC"), i rischi assicurabili sul mercato non sono coperti dall'assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno degli Stati membri. A seguito dell'attuale pandemia di Covid-19 e dopo aver condotto la consultazione pubblica sulla disponibilità di assicurazione del credito all'esportazione a breve termine per le esportazioni verso tutti i paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione ha constatato la mancanza di sufficienti capacità di assicurazione privata per i crediti all'esportazione a breve termine in generale e la temporanea indisponibilità della copertura per i rischi assicurabili sul mercato.

33. In tale contesto, la Commissione considera temporaneamente non assicurabili sul mercato, fino al 31 dicembre 2020, tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell'allegato della STEC [\(33\)](#).

Sezione 3.6 Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19

34. Oltre alle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, è essenziale facilitare la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19 al fine di affrontare l'attuale emergenza sanitaria.

35. La Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 e antivirali pertinenti [\(36\)](#), in particolare i progetti insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il Covid-19 che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a. gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali entro il 31 dicembre 2020;
- b. per i progetti di ricerca e sviluppo avviati a partire dal 1 febbraio 2020 o per i progetti insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il Covid-19, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione; per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto;

- c. i costi ammissibili possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l'altro, i costi del personale, i costi per le apparecchiature e i servizi digitali e informatici, per gli strumenti diagnostici, per la raccolta di dati e il loro trattamento, per i servizi di ricerca e sviluppo e per le sperimentazioni precliniche e cliniche (fasi di sperimentazione I-IV), i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali, per l'ottenimento delle valutazioni della conformità e/o delle autorizzazioni necessarie per la commercializzazione di vaccini e medicinali, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e dispositivi di protezione individuale nuovi e migliorati; le sperimentazioni di fase IV sono ammissibili, a condizione che esse consentano un ulteriore avanzamento scientifico o tecnologico;
- d. l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e non supera l'80 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale [\(37\)](#);
- e. l'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese;
- f. gli aiuti nell'ambito di questa misura possono essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle precedenti lettere d) ed e);
- g. il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE;
- h. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria [\(38\)](#)) il 31 dicembre 2019.

#### Sezione 3.7 Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

36. Oltre alle possibilità esistenti previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, è essenziale sostenere le infrastrutture di prova e di upscaling che contribuiscono allo sviluppo di prodotti connessi al Covid-19.

37. La Commissione considererà pertanto compatibili con il mercato interno gli aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al Covid-19, come indicato nella sezione 3.8, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. gli aiuti sono concessi per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il Covid-19, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento di dati;
- b. gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020 sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili;
- c. per i progetti avviati a partire dal 1° febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione; per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali

casi saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto;

d. il progetto d'investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;

e. i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento necessari per realizzare le infrastrutture di prova e upscaling per lo sviluppo dei prodotti di cui alla lettera a). L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili;

f. l'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali;

g. gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili;

h. una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l'impresa ha presentato la domanda; l'importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell'investimento. L'importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 % annuo sul costo degli investimenti nell'arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall'altro;

i. il prezzo applicato per i servizi forniti dalle infrastrutture di prova e upscaling corrisponde al prezzo di mercato;

j. Le infrastrutture di prova e upscaling sono aperte a più utenti e l'accesso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli.

k. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria [\(39\)](#)) il 31 dicembre 2019.

“Sezione 3.8 Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19  
38. Oltre alle possibilità esistenti previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, è essenziale agevolare la produzione di prodotti connessi al Covid-19. Tale produzione comprende: i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati.

39. La Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. gli aiuti agli investimenti sono concessi per la produzione di prodotti connessi al Covid-19, quali medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti, i loro prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; strumenti di raccolta/trattamento dei dati;
- b. gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili prima del 31 dicembre 2020;
- c. per i progetti avviati a partire dal 1° febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione; per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto;
- d. il progetto d'investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;
- e. i costi ammissibili riguardano tutti i costi d'investimento necessari per la produzione dei prodotti di cui alla lettera a) e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione. L'intensità di aiuto non supera l'80 % dei costi ammissibili;
- f. l'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali;
- g. gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili;
- h. una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l'impresa ha presentato la domanda; l'importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell'investimento; l'importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 % annuo sul costo degli investimenti nell'arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall'altro;
- i. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria [\(40\)](#)) il 31 dicembre 2019.

Sezione 3.9 Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali

40. Il differimento del pagamento delle imposte e/o dei contributi previdenziali può essere uno strumento prezioso per ridurre i vincoli di liquidità delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) e proteggere l'occupazione. Ove sia di portata generale e non favorisca talune imprese o la produzione di determinati beni, tale differimento non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Se si limita ad esempio a determinati settori, regioni o tipi di imprese, esso si configura come aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE <sup>(41)</sup>.

41. La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE i regimi di aiuti costituiti da differimenti temporanei delle imposte o dei contributi previdenziali che si applicano a imprese (compresi i lavoratori autonomi) particolarmente colpite dalla pandemia di Covid-19, ad esempio i regimi che riguardano determinati settori, regioni o imprese di determinate dimensioni. Ciò vale anche per le misure previste in materia di obblighi fiscali e previdenziali volte ad alleviare i vincoli di liquidità cui devono far fronte i beneficiari, tra cui, ma non solo, il differimento dei pagamenti rateali, un accesso più agevole ai piani di pagamento dei debiti d'imposta e alla concessione di periodi esenti da interessi, la sospensione del recupero dei debiti d'imposta e una maggiore rapidità dei rimborsi fiscali. Gli aiuti sono concessi prima del 31 dicembre 2020 e la scadenza del differimento non può essere successiva al 31 dicembre 2022.

Sezione 3.10 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19

42. Al fine di proteggere l'occupazione, gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di Covid-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti. Se riguardano tutta l'economia, tali regimi di sostegno esulano dal campo di applicazione del controllo dell'Unione sugli aiuti di Stato. Se conferiscono alle imprese un vantaggio selettivo, circostanza che può verificarsi se sono limitati a determinati settori, regioni o tipi di imprese, essi comportano aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

43. Se tali misure costituiscono un aiuto, la Commissione le considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. gli aiuti sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19;
- b. gli aiuti sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di Covid-19;
- c. la sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di Covid-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto;
- d. la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario. Gli Stati membri possono anche notificare, in particolare nell'interesse delle categorie di personale a basso salario, metodi di calcolo alternativi dell'intensità di aiuto, ad esempio utilizzando la media salariale nazionale o il salario minimo, a condizione che sia mantenuta la proporzionalità dell'aiuto;
- e. la sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il

pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

43 bis. Nella misura in cui tale sistema comprende anche i dipendenti di enti creditizi o enti finanziari, qualsiasi aiuto a favore di tali enti non ha l'obiettivo di preservare o ripristinare la loro sostenibilità economica, la loro liquidità o la loro solvibilità, dato l'obiettivo prevalentemente sociale di tali aiuti [\(49\)](#). Di conseguenza, la Commissione ritiene che tali aiuti non dovrebbero essere qualificati come sostegno finanziario pubblico straordinario – ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico – e che non dovrebbero essere valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario [\(50\)](#).

### 3.11. Misure di ricapitalizzazione

44. Il presente quadro temporaneo stabilisce, ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, i criteri in base ai quali gli Stati membri possono erogare un sostegno pubblico sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19 [\(51\)](#). Essa mira a garantire che la perturbazione dell'economia non dia luogo a un'uscita dal mercato non necessaria di imprese che erano redditizie prima della pandemia di Covid-19. Le ricapitalizzazioni devono pertanto non superare il minimo necessario per garantire la redditività del beneficiario e non andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario anteriore alla pandemia di Covid-19. Le grandi imprese devono illustrare in che modo gli aiuti ricevuti sostengono le loro attività in linea con gli obiettivi dell'UE e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

45. Nel contempo la Commissione sottolinea che l'erogazione di un sostegno pubblico nazionale sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale, sia come parte di programmi che in casi individuali, dovrebbe essere presa in considerazione soltanto qualora non sia possibile trovare nessun'altra soluzione adeguata. Inoltre, l'emissione di tali strumenti dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose, dal momento che tali strumenti hanno effetti altamente distorsivi per la concorrenza tra le imprese. Occorre pertanto subordinare tali interventi a chiare condizioni per quanto riguarda l'entrata, la remunerazione e l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate, a disposizioni in materia di governance e a misure adeguate per limitare le distorsioni della concorrenza. In tale contesto, la Commissione osserva che elaborare misure di sostegno nazionali che permettano di conseguire gli obiettivi politici dell'UE relativi alla trasformazione verde e digitale delle economie degli Stati membri consentirà una crescita più sostenibile a lungo termine e promuoverà la trasformazione verso l'obiettivo della neutralità climatica, concordato nell'UE, entro il 2050.

#### 3.11.1. Applicabilità

46. Ai regimi di ricapitalizzazione e alle misure individuali di ricapitalizzazione degli Stati membri a favore delle imprese non finanziarie (di seguito, collettivamente: misure di «ricapitalizzazione Covid-19») ai sensi della presente comunicazione che non rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 3.1 della presente comunicazione, si applicano le seguenti condizioni. Tali condizioni si applicano alle misure di ricapitalizzazione Covid-19 a favore delle grandi imprese e delle PMI [\(52\)](#).

47. Le seguenti condizioni si applicano anche agli strumenti di debito subordinato che superano entrambi i massimali di cui al punto 27 bis, commi i) e ii), della sezione 3.3 della presente comunicazione.

48. Le misure di ricapitalizzazione Covid-19 non sono concesse dopo il 30 giugno 2021.

#### 3.11.2. Condizioni di ammissibilità e di accesso

49. Una misura di ricapitalizzazione Covid-19 deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) senza l'intervento dello Stato il beneficiario fallirebbe o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività. Tali difficoltà possono essere rivelate dal deterioramento, in particolare, del rapporto tra debito e patrimonio netto del beneficiario o da indicatori analoghi;

b) è nell'interesse comune intervenire. L'intervento può essere motivato dall'intento di evitare difficoltà di ordine sociale e un fallimento del mercato a causa di considerevoli perdite di posti di lavoro, dall'uscita dal mercato di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, dal rischio di perturbazione di un servizio importante o da situazioni analoghe debitamente giustificate dallo Stato membro interessato;

c) il beneficiario non è in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili e le misure orizzontali esistenti nello Stato membro interessato per coprire il fabbisogno di liquidità sono insufficienti per garantirne la redditività; e

d) il beneficiario non è un'impresa che era già in difficoltà il 31 dicembre 2019 (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria [\(53\)](#)).

50. Gli Stati membri concedono le misure di ricapitalizzazione Covid-19 nell'ambito di un regime di aiuti approvato dalla Commissione solo a seguito di una richiesta scritta di tali aiuti da parte delle imprese che ne sono potenziali beneficiarie. Per quanto riguarda gli aiuti soggetti a notifica individuale, gli Stati membri forniscono la prova di tale richiesta scritta nell'ambito della notifica della misura individuale di aiuto alla Commissione.

51. I requisiti di cui alla presente sezione e di cui alle sezioni 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 e 3.11.7 si applicano sia ai regimi di ricapitalizzazione che alle misure individuali di aiuto legati all'emergenza Covid-19. Al momento dell'approvazione dei regimi, la Commissione chiederà una notifica separata per gli aiuti individuali superiori alla soglia di 250 milioni di EUR. In relazione a tali notifiche, la Commissione valuterà se i finanziamenti reperibili sul mercato o le misure orizzontali per coprire il fabbisogno di liquidità siano insufficienti a garantire la redditività del beneficiario; se gli strumenti di ricapitalizzazione selezionati e le relative condizioni siano adeguati per affrontare le gravi difficoltà del beneficiario; se gli aiuti siano proporzionati; e se siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione e di cui alle sezioni 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 e 3.11.7.

#### 3.11.3. Tipi di misure di ricapitalizzazione

52. Gli Stati membri possono predisporre misure di ricapitalizzazione Covid-19 facendo ricorso a due categorie di strumenti di ricapitalizzazione:

a) strumenti di capitale, in particolare l'emissione di nuove azioni ordinarie o privilegiate; e/o

b) strumenti con una componente di capitale (denominati «strumenti ibridi di capitale») [\(54\)](#), in particolare i diritti di partecipazione agli utili, le partecipazioni senza diritto di voto e a responsabilità limitata e le obbligazioni convertibili garantite o non garantite.

53. Lo Stato può fare ricorso a qualsiasi variante degli strumenti di cui sopra o a una combinazione di strumenti di capitale e strumenti ibridi. Gli Stati membri possono anche sottoscrivere gli strumenti di cui sopra nell'ambito di un'offerta di mercato, a patto che qualsiasi conseguente intervento statale nei confronti del beneficiario soddisfi le condizioni di cui alla presente sezione 3.11. Lo Stato membro deve assicurare che gli strumenti di ricapitalizzazione

scelti e le relative condizioni siano adatti al fabbisogno di ricapitalizzazione del beneficiario e, nel contempo, i meno distorsivi per la concorrenza.

#### 3.11.4. Importo della ricapitalizzazione

54. Affinché l'aiuto sia proporzionale, l'importo della ricapitalizzazione Covid-19 non deve superare il minimo necessario ad assicurare la redditività del beneficiario e non dovrebbe andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario alla situazione anteriore alla pandemia di Covid-19, ossia la situazione al 31 dicembre 2019. La valutazione della proporzionalità dell'aiuto tiene conto degli aiuti di Stato ricevuti o previsti nell'ambito della pandemia di Covid-19.

#### 3.11.5. Remunerazione e uscita dello Stato

##### Principi generali

55. Lo Stato riceve una remunerazione congrua per l'investimento. Quanto più la remunerazione è a condizioni di mercato, minore è la distorsione della concorrenza che l'intervento statale potrebbe causare.

56. La ricapitalizzazione Covid-19 dovrebbe essere rimborsata quando l'economia si stabilizza. La Commissione ritiene opportuno concedere al beneficiario un lasso di tempo sufficiente per rimborsarla. Lo Stato membro deve istituire un meccanismo d'incentivo graduale del rimborso.

57. La remunerazione della ricapitalizzazione Covid-19 dovrebbe essere aumentata per farla convergere con i prezzi di mercato al fine di incentivare il beneficiario e gli altri azionisti a rimborsare la misura di ricapitalizzazione dello Stato e ridurre al minimo il rischio di distorsioni della concorrenza.

58. Ne consegue che le misure di ricapitalizzazione Covid-19 devono esigere una remunerazione sufficientemente elevata della ricapitalizzazione, che sia tale da incentivare le imprese a rimborsarla e cercare capitale alternativo non appena le circostanze di mercato lo consentono.

59. In alternativa ai metodi di remunerazione illustrati di seguito, gli Stati membri possono notificare regimi o misure individuali il cui metodo di remunerazione è stabilito in funzione delle caratteristiche e del rango (seniority) dello strumento di capitale, a condizione che nel complesso ne risultino effetti analoghi d'incentivo sull'uscita dello Stato e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato.

##### Remunerazione degli strumenti di capitale

60. Il conferimento di capitale da parte dello Stato, o un intervento equivalente, viene effettuato a un prezzo non superiore al prezzo medio delle azioni del beneficiario nei 15 giorni precedenti la richiesta di conferimento di capitale. Se il beneficiario non è una società quotata in borsa, è opportuno che il suo valore di mercato sia stimato da un esperto indipendente o con altri mezzi proporzionati.

61. Qualsiasi misura di ricapitalizzazione prevede l'aumento della remunerazione dello Stato tramite un meccanismo di incremento progressivo per incentivare il beneficiario a riacquistare i conferimenti statali di capitale. L'aumento della remunerazione può consistere nella concessione allo Stato di azioni supplementari <sup>(55)</sup> o altri meccanismi, e ciascun incremento dovrebbe corrispondere almeno al 10 % della remunerazione (per la partecipazione dello Stato, derivante dal conferimento di capitale dovuto alla COVID-19, che non è stata rimborsata):

a) quattro anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19, se lo Stato non ha venduto almeno il 40 % della risultante partecipazione azionaria, sarà attivato il meccanismo di incremento progressivo della remunerazione;

b) sei anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19, se lo Stato non ha venduto integralmente la risultante partecipazione azionaria, sarà attivato nuovamente il meccanismo di incremento progressivo della remunerazione [\(56\)](#).

Se il beneficiario non è una società quotata in borsa, gli Stati membri possono decidere di posticipare di un anno ciascuno dei due aumenti, ossia rispettivamente cinque e sette anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19.

62. La Commissione può accettare meccanismi alternativi, a condizione che nel complesso ne risultino effetti analoghi d'incentivo sull'uscita dello Stato e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato.

63. Il beneficiario dovrebbe avere la possibilità di riacquistare in ogni momento la partecipazione azionaria acquistata dallo Stato. Affinché lo Stato riceva una remunerazione congrua per l'investimento, il prezzo di riacquisto dovrebbe corrispondere all'importo più elevato tra i) l'investimento nominale effettuato dallo Stato membro aumentato di una remunerazione annua degli interessi di 200 punti base maggiore di quella di cui alla tabella seguente [\(57\)](#); o ii) il prezzo di mercato al momento del riacquisto.

64. In alternativa lo Stato può vendere in qualsiasi momento la propria quota azionaria ai prezzi di mercato ad acquirenti diversi dal beneficiario, nel qual caso, in linea di principio, è tenuto a consultare in forma aperta e non discriminatoria i potenziali acquirenti o effettuare una vendita in borsa. Lo Stato può accordare agli azionisti esistenti il diritto di prelazione per l'acquisto al prezzo risultante dalla consultazione pubblica.

Remunerazione degli strumenti ibridi di capitale

65. La remunerazione complessiva degli strumenti ibridi di capitale deve tenere debitamente conto di:

- a) caratteristiche dello strumento prescelto, ivi compreso il livello di subordinazione, rischio e tutte le modalità di pagamento;
- b) incentivi di uscita previsti (quali le clausole di incremento progressivo della remunerazione e di rimborso); e
- c) un tasso d'interesse di riferimento congruo.

66. La remunerazione minima degli strumenti ibridi di capitale fino alla loro conversione in strumenti assimilabili a strumenti di capitale è almeno pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione [\(58\)](#)), più il premio indicato di seguito:

Remunerazione degli strumenti ibridi di capitale: IBOR a 1 anno +

Tipo di destinatario	1° anno	2° e 3° anno	4° e 5° anno	6° e 7° anno	8° anno e successivi
PMI	225 punti base	325 punti base	450 punti base	600 punti base	800 punti base
Grandi imprese	250 punti base	350 punti base	500 punti base	700 punti base	950 punti base

67. La conversione degli strumenti ibridi di capitale in capitale proprio viene effettuata a un tasso inferiore di almeno il 5 per cento al TERP (prezzo teorico ex diritto) applicabile al momento della conversione.

68. Dopo la conversione in capitale proprio, deve essere incluso un meccanismo di aumento progressivo della remunerazione dello Stato, in modo da incentivare i beneficiari a riacquistare i conferimenti di capitale pubblico. Se il capitale risultante dall'intervento statale connesso alla Covid-19 è ancora di proprietà dello Stato due anni dopo la conversione in capitale proprio, lo

Stato riceve un'ulteriore quota del beneficiario che si aggiunge alla sua partecipazione rimanente risultante dalla conversione, da parte dello Stato, degli strumenti ibridi di capitale connessi alla Covid-19. La quota supplementare è pari almeno al 10 per cento della partecipazione rimanente risultante dalla conversione, da parte dello Stato, degli strumenti ibridi di capitale connessi alla Covid-19. La Commissione può accettare meccanismi di aumento progressivo alternativi purché abbiano lo stesso effetto di incentivazione e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato

69. Gli Stati membri possono scegliere una formula di fissazione dei prezzi che comprenda clausole aggiuntive di aumento progressivo o di rimborso. Queste disposizioni devono essere elaborate in modo da favorire una rapida cessazione del sostegno pubblico alla ricapitalizzazione del beneficiario. La Commissione può inoltre accettare metodologie alternative per la fissazione dei prezzi purché determinino remunerazioni superiori o analoghe a quelle risultanti dalla metodologia sopra illustrata.

70. Data la natura estremamente varia degli strumenti ibridi, la Commissione non fornisce orientamenti per tutti i tipi di strumenti. Gli strumenti ibridi seguono in ogni caso i principi di cui sopra, e la remunerazione rispecchia il rischio degli singoli strumenti.

#### 3.11.6. Governance e prevenzione delle indebite distorsioni della concorrenza

71. Per prevenire indebite distorsioni della concorrenza, i beneficiari devono astenersi da espansioni commerciali aggressive finanziate dagli aiuti di Stato o dall'assunzione di rischi eccessivi da parte dei beneficiari stessi. Come principio generale, quanto più limitata è la partecipazione dello Stato membro e quanto più elevata è la remunerazione, tanto minore è la necessità di misure di salvaguardia.

72. Se il beneficiario di una misura di ricapitalizzazione Covid-19 superiore a 250 milioni di EUR è un'impresa che dispone di un notevole potere di mercato su almeno uno dei mercati rilevanti in cui opera, gli Stati membri devono proporre misure supplementari per preservare una concorrenza effettiva su questi mercati. Nel proporre tali misure, gli Stati membri possono offrire in particolare impegni strutturali o comportamentali ai sensi della comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del [regolamento \(CE\) n. 139/2004](#) del Consiglio e del [regolamento \(CE\) n. 802/2004](#) della Commissione.

73. Ai beneficiari che ricevono una misura di ricapitalizzazione Covid-19 è vietato pubblicizzarla per scopi commerciali.

74. Fintanto che non è stato riscattato almeno il 75 % delle misure di ricapitalizzazione Covid-19, ai beneficiari diversi dalle PMI viene impedito di acquisire una partecipazione superiore al 10 % in imprese concorrenti o altri operatori dello stesso ramo di attività, comprese le operazioni a monte e a valle.

75. In circostanze eccezionali, e fatto salvo il controllo delle concentrazioni, detti beneficiari possono acquisire una partecipazione superiore al 10 % in operatori a monte o a valle del loro settore solo se l'acquisizione è necessaria per mantenere la redditività del beneficiario. La Commissione può autorizzare l'acquisizione se necessaria per mantenere la redditività del beneficiario. L'acquisizione non può essere effettuata prima che la Commissione abbia preso una decisione in merito.

76. Gli aiuti di Stato non vengono utilizzati per fornire sovvenzioni incrociate a favore delle attività economiche di imprese integrate che il 31 dicembre 2019 versavano già in difficoltà economiche. Le imprese integrate assicurano una chiara separazione dei conti per garantire che queste attività non beneficino della misura di ricapitalizzazione.

77. Fintanto che le misure di ricapitalizzazione Covid-19 non siano state interamente riscattate, i beneficiari non possono effettuare pagamenti di dividendi o di cedole non obbligatorie né riacquistare azioni se non in relazione allo Stato.

78. Fintanto che almeno il 75 % delle misure di ricapitalizzazione Covid-19 non sia stato riscattato, la remunerazione di ciascun membro della dirigenza dei beneficiari non deve superare la parte fissa della sua remunerazione al 31 dicembre 2019. Per le persone che diventano membri della dirigenza al momento della ricapitalizzazione o successivamente ad essa, il limite applicabile è la remunerazione fissa più bassa di uno qualsiasi dei membri della dirigenza al 31 dicembre 2019. In nessun caso sono versati bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione.

3.11.7. Strategia di uscita dello Stato dalla partecipazione risultante dalla ricapitalizzazione e obblighi di informazione

79. I beneficiari diversi dalle PMI che al momento dell'intervento hanno ricevuto una ricapitalizzazione Covid19 superiore al 25 % del capitale proprio devono dimostrare di avere una strategia di uscita credibile per la partecipazione dello Stato membro, a meno che l'intervento dello Stato non sia ridotto al di sotto del 25 % del capitale proprio entro 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto [\(59\)](#).

80. La strategia di uscita definisce:

a) il piano del beneficiario per il proseguimento della sua attività e l'uso dei fondi investiti dallo Stato, compreso un calendario dei pagamenti della remunerazione e del riscatto dell'investimento pubblico (insieme «calendario di rimborso»); e

b) le misure che il beneficiario e lo Stato adotteranno per rispettare il calendario di rimborso.

81. La strategia di uscita dovrebbe essere preparata e presentata dallo Stato membro entro 12 mesi dalla concessione dell'aiuto e deve essere approvata dallo Stato membro.

82. Oltre all'obbligo di cui ai punti da 79 a 81, i beneficiari devono riferire allo Stato membro circa i progressi compiuti nell'attuazione del calendario di rimborso e l'osservanza delle condizioni di cui alla sezione 3.11.6 entro 12 mesi dalla presentazione del calendario e, successivamente, ogni 12 mesi.

83. Fintanto che le misure di ricapitalizzazione Covid-19 non siano state interamente riscattate, i beneficiari di una ricapitalizzazione Covid-19 diversi dalle PMI pubblicano informazioni sull'uso dell'aiuto ricevuto entro 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto e, successivamente, ogni 12 mesi. Questo comprende, in particolare, informazioni su come tale uso sostiene le loro attività in linea con gli obiettivi UE e gli obblighi nazionali legati alla trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

84. Lo Stato membro dovrebbe riferire annualmente alla Commissione in merito all'attuazione del calendario di rimborso e all'osservanza delle condizioni di cui alla sezione 3.11.6. Se il beneficiario ha ricevuto una ricapitalizzazione Covid-19 superiore a 250 milioni di EUR, la relazione comprende informazioni sull'osservanza delle condizioni di cui al punto 54.

85. Qualora sei anni dopo la ricapitalizzazione Covid-19 l'intervento dello Stato non sia stato ridotto al di sotto del 15 % del capitale proprio del beneficiario, deve essere presentato alla Commissione, per approvazione, un piano di ristrutturazione in conformità degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione valuterà se le azioni previste nel piano di ristrutturazione garantiscano la redditività del beneficiario, anche in considerazione degli obiettivi dell'UE e degli obblighi nazionali legati alla trasformazione verde e digitale, e l'uscita dello Stato senza influire negativamente sugli scambi commerciali in misura contraria all'interesse comune. Se il beneficiario non è una società quotata in borsa, o se è una PMI, lo Stato membro può decidere di

notificare un piano di ristrutturazione solo se l'intervento dello Stato non è stato ridotto al di sotto del 15 % del capitale proprio sette anni dopo la ricapitalizzazione Covid-19.

#### 4. MONITORAGGIO E RELAZIONI

86. Ad eccezione degli aiuti di cui alle sezioni 3.9, 3.10 e 3.11, gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti [\(42\)](#) relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi della presente comunicazione sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione [\(43\)](#) entro 12 mesi dal momento della concessione. Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti [\(60\)](#) su ogni singola ricapitalizzazione concessa ai sensi della sezione 3.11 sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione entro 3 mesi dal momento della ricapitalizzazione. Il valore nominale della ricapitalizzazione è incluso per ciascun beneficiario.

87. Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione [\(34\)](#).

88. Entro il 31 dicembre 2020 gli Stati membri devono fornire alla Commissione un elenco delle misure poste in essere sulla base dei regimi approvati in virtù della presente comunicazione.

89. Gli Stati membri devono garantire che vengano conservate le registrazioni particolareggiate relative alla concessione degli aiuti previsti dalla presente comunicazione. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate, devono essere conservate per 10 anni a partire dalla concessione degli aiuti e devono essere fornite alla Commissione dietro richiesta della stessa.

90. La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, per verificare se siano state rispettate le condizioni di cui alla decisione della Commissione che approva la misura di aiuto.

#### 5. DISPOSIZIONI FINALI

91. La Commissione applica la presente comunicazione dal 19 marzo 2020 tenendo conto dell'impatto economico della pandemia di Covid-19, che ha richiesto un'azione immediata. La presente comunicazione è giustificata dalle attuali circostanze eccezionali e cesserà di essere applicabile dopo il 31 dicembre 2020, ad eccezione della sezione 3.11 che sarà applicabile fino al 1° luglio 2021. La Commissione può modificare la presente comunicazione prima del 31 dicembre 2020 sulla base di importanti considerazioni di politica della concorrenza o economiche. Se opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.

92. La Commissione applica le disposizioni della presente comunicazione a tutte le misure notificate rilevanti a decorrere dal 19 marzo 2020, anche qualora le misure siano state notificate prima di tale data.

93. In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegali [\(35\)](#), la Commissione applica, in caso di aiuti non notificati:

- a. la presente comunicazione, se gli aiuti sono stati concessi dopo il 1° febbraio 2020;
- b. le norme in vigore al momento della concessione degli aiuti, in tutti gli altri casi.

94. La Commissione garantisce, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, la rapida adozione delle decisioni una volta avvenuta la notifica chiara e completa delle misure contemplate dalla presente comunicazione. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle loro intenzioni e notificare i progetti di adozione di misure di questo tipo quanto prima e nel modo più completo possibile. La Commissione fornirà orientamenti e assistenza agli Stati membri in tutte le fasi della procedura.

- (4) Tali aiuti devono essere notificati dagli Stati membri e la Commissione li valuterà ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.
- (5) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.
- (6) GU L 225 del 30.7.2014, articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del [regolamento 806/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (7) Comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza («Comunicazione sulla ricapitalizzazione») (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2); comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario («comunicazione sulle attività deteriorate») (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1); comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato («comunicazione sulla ristrutturazione») (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9); comunicazione della Commissione sull'applicazione, dal 1° gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione di proroga del 2010») (GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7); comunicazione sull'applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione di proroga del 2011») (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7); comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione sul settore bancario») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).
- (8) Qualsiasi misura volta a sostenere gli enti creditizi o altri istituti finanziari che costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, che non rientri nell'ambito di applicazione della presente comunicazione o che non sia contemplata dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE deve essere notificata alla Commissione e sarà valutata ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario.
- (9) Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).
- (10) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19, COM(2020) 112 final del 13 marzo 2020.
- (11) Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), il regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1) e il [regolamento \(UE\) n. 1388/2014](#) della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).

(12) Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1). La Commissione ha autorizzato diversi regimi in nove Stati membri diversi.

(13) Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione SA. 56685, Danimarca – Regime di compensazione per l'annullamento di eventi collegati alla Covid-19, [https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/cases1/202011/285054\\_2139535\\_70\\_2.pdf](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202011/285054_2139535_70_2.pdf)

(14) Cfr. il punto 3.6.1 degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione.

(15) Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH/Commissione ECLI: EU: T: 1999: 326, punto 167.

(16) [Decisione 98/490/CE](#) della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28), punto 10.1; decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), punti 153 e segg.; e decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7), punto 166. Cfr. anche la decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1), la decisione della Commissione nel caso NN 25/08, Aiuto al salvataggio a favore di Risikoabschirmung WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3), la decisione della Commissione del 4 giugno 2008 relativa all'aiuto di Stato C 9/08, SachsenLB (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 34) e la decisione della Commissione, del 16 giugno 2017, relativa al caso SA.32544 (2011/C), Ristrutturazione di TRAINOSE S.A. (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 25).

(17) Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1), il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9), il [regolamento \(UE\) n. 717/2014](#) della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45) e il [regolamento \(UE\) n. 360/2012](#) della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

(18) In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1). Qualsiasi riferimento nel presente quadro temporaneo alla definizione di “impresa in difficoltà” di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell'articolo 2, punto 14, del [regolamento \(UE\) n. 702/2014](#) e nell'articolo 3, punto 5, del [regolamento \(CE\) n. 1388/2014](#).

(19) Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2020.

(20) Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

(21) Come definita all'[articolo 2, paragrafo 1](#), del [regolamento \(UE\) n. 717/2014](#) della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190, 28.6.2014, pag. 45).

(22) Tutti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura.

(23) [Regolamento \(UE\) n. 717/2014](#) della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190, 28.6.2014, pag. 45).

(24) In base alla definizione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

(25) In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1).

(26) Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all'indirizzo:

[https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

(27) Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

(28) Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

(29) Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

(30) Come definite nell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria.

(31) In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1).

(32) Cfr. il punto 6 del presente quadro di riferimento temporaneo.

(33) Comunicazione della Commissione che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 1011, 28.3.2020, pag. 1).

(34) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(35) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

(36) Della ricerca in materia di Covid-19 e antivirali pertinenti fanno parte la ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari.

(37) In base alla definizione di cui all'articolo 2, punti 84, 85 e 86, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1).

(38) In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1).

- (39) In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1).
- (40) In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1).
- (41) Cfr. anche il punto 118 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea C/2016/2946 (GU C 262, 19.7.2016, pag. 1).
- (42) Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, all'allegato III del [regolamento \(UE\) n. 702/2014](#) della Commissione e all'allegato III del [regolamento \(UE\) n. 1388/2014](#) della Commissione del 16 dicembre 2014. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.
- (43) La pagina di ricerca pubblica della banca dati per la trasparenza degli aiuti di Stato dà accesso ai dati relativi a ciascuna concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri in conformità con i requisiti europei di trasparenza sugli aiuti di Stato e può essere consultata al seguente indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en>.
- (44) Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), il [regolamento \(CE\) n. 702/2014](#) della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1) e il [regolamento \(UE\) n. 1388/2014](#) della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).
- (45) Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.
- (46) Tranne i casi in cui tali aiuti sono conformi alle condizioni di cui alla sezione 3.1 della presente comunicazione.
- (47) Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.
- (48) Se il pagamento delle cedole è capitalizzato, tale importo deve essere preso in considerazione nel determinare i massimali, a condizione che tale capitalizzazione fosse prevista o prevedibile al momento della notifica della misura. Anche qualsiasi altra misura di aiuto di Stato sotto forma di debito subordinato concessa nel contesto della pandemia di COVID-19, anche al di fuori dell'ambito della presente comunicazione, deve essere conteggiata in tale calcolo. Tuttavia, i debiti subordinati concessi in conformità alla sezione 3.1 della presente comunicazione non sono presi in conto ai fini di tali massimali.
- (49) Cfr. per analogia la decisione della Commissione nel caso SA.49554 – Cipro – Cypriot scheme for non-performing loans collateralized with primary residences (Estia) (regime cipriota per i

crediti deteriorati garantiti dalle abitazioni principali), punto 73 e la decisione della Commissione SA.53520 – Grecia – Primary Residence Protection Scheme (regime per la protezione dell'abitazione principale), punto 71.

(50) Cfr. punto 6 della presente comunicazione.

(51) La possibilità di erogare aiuti sotto forma di strumenti di capitale e/o di strumenti ibridi di capitale, ma per importi nominali molto inferiori, è già prevista alle condizioni di cui alla sezione 3.1 della presente comunicazione.

(52) Come previsto al punto 16 della comunicazione, rimane possibile notificare provvedimenti alternativi conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

(53) In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(54) Gli strumenti ibridi di capitale sono strumenti che hanno caratteristiche sia di debito che di capitale. Ad esempio, le obbligazioni convertibili sono remunerate come obbligazioni fino alla conversione in azioni. La valutazione della remunerazione complessiva degli strumenti ibridi di capitale dipende quindi, da un lato, dalla loro remunerazione fintantoché sono assimilabili a strumenti di debito e, dall'altro, dalle condizioni per la conversione in strumenti assimilabili a strumenti di capitale.

(55) La concessione di azioni supplementari può essere effettuata, ad esempio, mediante l'emissione, alla data della ricapitalizzazione, di obbligazioni convertibili che saranno convertite in capitale alla data di attivazione del meccanismo di incremento progressivo della remunerazione.

(56) Ad esempio, se il meccanismo di incremento progressivo della remunerazione consiste nella concessione di azioni supplementari allo Stato. La partecipazione statale che in seguito al conferimento di capitale è pari al 40 % del capitale del beneficiario e che lo Stato non vende prima della data prestabilita dovrebbe aumentare di almeno  $0,1 \times 40 \% = 4 \%$ , fino alla concorrenza del 44 % e del 48 % rispettivamente quattro e sei anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19, con la conseguente diluizione delle quote degli altri azionisti.

(57) L' aumento di 200 punti base non si applica a partire dall'8° anno.

(58) Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)

(59) Ai fini della presente sottosezione 3.1.1.7, gli strumenti ibridi concessi dallo Stato sono contabilizzati come capitale proprio.

(60) Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, all'allegato III del [regolamento \(UE\) n. 702/2014](#) della Commissione e all'allegato III del [regolamento \(UE\) n. 1388/2014](#) della Commissione del 16 dicembre 2014.

(61) Testo della comunicazione modificato dalla [Comunicazione 4 aprile 2020, n. 2020/C1121/01](#), a decorrere dal 3 aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dal [punto 9 della medesima Comunicazione n. 2020/C1121/01](#) e dalla [Comunicazione 13 maggio 2020, n. 2020/C164/03](#), a decorrere dall' 8 maggio 2020, ai sensi di quanto disposto [dal punto 16 della medesima Comunicazione n. 2020/C164/03](#).

(62) Provvedimento interamente corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 27 aprile 2020, n. 136, serie C.

**COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 3.4.2020 C(2020) 2215 final – *Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.***

### **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

## **Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**

### **1. INTRODUZIONE**

1. Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"<sup>1</sup> (il "quadro temporaneo") che, tra l'altro, illustra le possibilità di cui gli Stati membri dispongono in base alle norme dell'Unione per garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese ("PMI"), le quali in questo periodo si trovano a far fronte a un'improvvisa carenza di credito, al fine di consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale. L'obiettivo è definire un quadro che consenta agli Stati membri di sostenere le imprese che incontrano difficoltà a causa dell'attuale pandemia di COVID-19, mantenendo al contempo l'integrità del mercato interno dell'UE e garantendo condizioni di parità.

2. L'applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato dell'UE serve ad assicurare che le misure di sostegno nazionali siano efficaci nell'aiutare le imprese colpite durante l'epidemia di COVID-19, ma anche a consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale, tenendo conto di quanto sia importante la duplice transizione verde e digitale conformemente agli obiettivi dell'UE.

3. Obiettivo della presente comunicazione è individuare ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE alla luce della pandemia di COVID-19.

4. La Commissione ritiene che, oltre a garantire l'accesso alla liquidità e ai finanziamenti, sia anche cruciale agevolare le attività di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e sostenere la costruzione e l'ammodernamento degli impianti di prova per prodotti connessi al COVID-19 nonché la creazione di capacità supplementari per la produzione dei prodotti necessari per rispondere alla pandemia. Tali prodotti comprendono: i medicinali (inclusi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi e le materie prime per uso farmaceutico; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione e gli strumenti di raccolta e trattamento dei dati.

5. È inoltre fondamentale, nell'attuale contingenza, preservare l'occupazione. Differire il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali può rappresentare uno strumento prezioso per ridurre i problemi di liquidità delle imprese e preservare l'occupazione. Se riguardano tutta l'economia, tali differimenti di pagamento esulano dal campo di applicazione del controllo sugli aiuti di Stato. Se conferiscono a talune imprese un vantaggio selettivo, il che può verificarsi se sono limitati a determinati settori (come i trasporti, il turismo e la sanità), regioni o tipi di imprese, tali regimi si configurano come aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

6. Analogamente, gli Stati membri, al fine di preservare l'occupazione, possono prevedere contributi ai costi salariali delle imprese che, a causa della pandemia di COVID-19, dovrebbero altrimenti licenziare del personale. Se riguardano tutta l'economia, tali regimi di sostegno esulano dal campo di applicazione del controllo sugli aiuti di Stato. Se sono limitati ad esempio a determinati settori (come i trasporti, il turismo e la sanità), regioni o tipi di imprese, tali regimi si configurano come aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

7. La Commissione guarda con favore alle misure adottate dagli Stati membri per aumentare la flessibilità ed evitare licenziamenti di massa. I regimi per la sospensione temporanea del lavoro di

applicazione generale, che mirano a fornire ai dipendenti un indennizzo totale o parziale per la perdita della retribuzione in caso di sospensione dell'attività, di norma non sarebbero selettivi.

8. Inoltre, l'applicazione del quadro temporaneo ha evidenziato la necessità di introdurre ulteriori chiarimenti e modifiche per quanto riguarda talune disposizioni, in particolare nelle sezioni 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5.

## **2. MODIFICHE DEL QUADRO TEMPORANEO**

9. Le seguenti modifiche del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 entrano in vigore a decorrere dal 3 aprile 2020.

10. È inserito il punto 16 bis:

"16 bis. La Commissione ritiene che al di là delle misure di aiuto consentite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, sia anche essenziale accelerare le attività di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, sostenere le infrastrutture di prova e upscaling che contribuiscono a sviluppare i prodotti connessi al COVID-19, nonché sostenere la produzione dei prodotti necessari per rispondere alla pandemia. La presente comunicazione stabilisce pertanto le condizioni alle quali la Commissione considererà tali misure compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. La Commissione ha tenuto debitamente conto dell'obiettivo comune perseguito da tali misure di aiuto e dei loro effetti positivi per affrontare la crisi sanitaria provocata dalla pandemia di COVID-19 quando li ha soppesati rispetto ai potenziali effetti negativi delle misure sul mercato interno."

11. Il punto 20 è sostituito dal seguente:

"20. Tutti gli aiuti di cui alle varie sezioni della presente comunicazione possono essere cumulati l'uno con l'altro tranne:

a. gli aiuti concessi in applicazione della sezione 3.2 e della sezione 3.3, se l'aiuto è concesso per lo stesso prestito sottostante e se l'importo complessivo del prestito per impresa supera le soglie di cui al punto 25, lettera d) o al punto 27, lettera d), della presente comunicazione; e

b. gli aiuti concessi in applicazione della sezione 3.6, della sezione 3.7 e della sezione 3.8, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili<sup>2</sup>."

12. Il paragrafo introduttivo del punto 22 e le relative lettere a) e c) sono sostituiti dai seguenti:

<sup>2</sup> A condizione che siano rispettate le regole sul cumulo previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (il "regolamento generale di esenzione per categoria") e dai diversi regolamenti "de minimis", le misure temporanee di aiuto previste dalla presente comunicazione possono essere cumulate conformemente alle norme sul cumulo definite dal regolamento generale di esenzione per categoria e dai diversi regolamenti "de minimis", segnatamente il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013), il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9), il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45) e il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, p. 8).

3 In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). Qualsiasi riferimento nel presente quadro temporaneo alla definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014.

4 Come definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

"22. La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell'agricoltura primaria e della pesca e dell'acquacoltura sono stabilite al punto 23):

a. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 800 000 EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;"

"c. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria<sup>3</sup>) il 31 dicembre 2019."

13. Il punto 23 è sostituito dal seguente:

"23. In deroga al punto 22, lettera a), agli aiuti concessi alle imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura si applicano, oltre alle condizioni di cui al punto 22, lettere da b) ad e), le seguenti condizioni specifiche:

a. l'aiuto complessivo non supera 120 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura<sup>4</sup> o 100 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli<sup>5</sup>; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 120 000 EUR o 100 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b. gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

c. gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione<sup>6</sup>."

14. È aggiunto il seguente punto 23 bis:

5 Tutti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura.

6 Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 90 del 28.6.2014, pag. 45).

"23 bis. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 22, lettera a), e al punto 23, lettera a), si applicano massimali diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente."

15. Il punto 25 è sostituito dal seguente:

"25. La Commissione considererà tali aiuti di Stato, concessi sotto forma di nuove garanzie pubbliche su prestiti individuali da erogare in risposta alla pandemia di COVID-19, compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE se:

a. per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella seguente tabella:

Tipo di beneficiario	Per il primo anno	Per il 2° - 3° anno	Per il 4°- 6° anno
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 8 maggio (C(2020 3156 final)– *Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.***

**Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19**

**1. INTRODUZIONE**

1. Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19"<sup>1</sup> (il "quadro temporaneo"). Il 3 aprile 2020 ha adottato una prima modifica per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla Covid-19, tutelare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia durante la crisi attuale<sup>2</sup>.

2. Un'applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato dell'UE garantisce che le misure di sostegno nazionali aiutino efficacemente le imprese colpite durante la pandemia di Covid-19, limitando nel contempo indebite distorsioni del mercato interno, preservando l'integrità di quest'ultimo e garantendo condizioni di parità. Ciò contribuirà alla continuità dell'attività economica durante la pandemia di Covid-19 e offrirà all'economia una solida piattaforma per superare la crisi, tenendo conto di quanto sia importante conseguire la duplice transizione verde e digitale conformemente agli obiettivi dell'UE.

3. Obiettivo della presente comunicazione è individuare ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di Covid-19.

4. In primo luogo, la Commissione ritiene che le imprese non finanziarie, altrimenti redditizie, soggette a una crisi temporanea di liquidità a causa della pandemia di Covid-19 possano incontrare problemi di solvibilità a più lungo termine. Per molte di queste imprese, le misure di emergenza adottate per controllare la diffusione della pandemia di Covid-19 hanno determinato una diminuzione o persino una sospensione della produzione di beni e/o della fornitura di servizi nonché un significativo shock della domanda. Le conseguenti perdite si tradurranno in una diminuzione del capitale proprio delle imprese e si ripercuoteranno negativamente sulla loro capacità di contrarre prestiti presso enti finanziari.

5. La riduzione del capitale proprio delle imprese in mercati caratterizzati da scarsa domanda e perturbazione dell'offerta aumenta il rischio di una grave recessione economica, che potrebbe colpire l'intera economia dell'UE per un periodo più lungo. Interventi pubblici ben mirati volti a fornire strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale alle imprese potrebbero ridurre il rischio

che si verifichi un numero significativo di insolvenze nell'economia dell'UE. Tali interventi potrebbero così contribuire a preservare la continuità dell'attività economica durante la pandemia di Covid-19 e a sostenere la successiva ripresa economica.

1 Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1).

2 Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C (2020) 2215 (GU C 112 I del 4.4.2020, pag. 1). 2

6. La presente comunicazione stabilisce pertanto, ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, i criteri in base ai quali gli Stati membri possono erogare un sostegno pubblico sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19. Essa mira a garantire che la perturbazione dell'economia non dia luogo a un'uscita dal mercato non necessaria di imprese che erano redditizie prima della pandemia di Covid-19. Le ricapitalizzazioni devono pertanto non superare il minimo necessario per garantire la redditività del beneficiario e non andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario anteriore alla pandemia di Covid-19.

7. La Commissione sottolinea che la concessione di sostegno pubblico nazionale sotto forma di strumenti di capitale e/o di strumenti ibridi di capitale a imprese che incontrano difficoltà finanziarie dovute alla pandemia di Covid-19, nell'ambito di regimi o di singoli casi, dovrebbe essere presa in considerazione solo se non è possibile trovare nessun'altra soluzione adeguata e dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose. Ciò si deve al fatto che tali strumenti hanno effetti altamente distorsivi per la concorrenza tra le imprese. Pertanto tali interventi devono altresì sottostare a condizioni chiare per quanto riguarda l'entrata dello Stato nelle imprese interessate, la sua remunerazione e l'uscita da esse, a disposizioni in materia di governance e a misure adeguate per limitare le distorsioni della concorrenza.

8. Se il sostegno dovesse essere concesso a livello dell'UE, tenendo conto dell'interesse comune dell'Unione, il rischio di distorsione del mercato interno potrebbe essere inferiore e potrebbero essere imposte condizioni meno rigorose. La Commissione ritiene che siano necessari ulteriori finanziamenti e sostegno a livello dell'UE per far sì che questa crisi simmetrica globale non si trasformi in uno shock asimmetrico a scapito degli Stati membri che hanno minori possibilità di sostenere la loro economia e della competitività dell'UE nel suo complesso.

9. La transizione verde e la trasformazione digitale svolgeranno un ruolo centrale e prioritario nel garantire una ripresa positiva. La Commissione accoglie con favore le misure adottate dagli Stati membri per tenere conto di tali sfide nell'elaborazione delle misure di sostegno nazionali e ricorda la loro responsabilità nel garantire che tali misure non ostacolino il conseguimento degli obiettivi climatici e digitali dell'UE. Inoltre, la Commissione osserva che elaborare misure di sostegno nazionali che permettano di conseguire gli obiettivi politici dell'UE relativi alla trasformazione verde e digitale delle economie degli Stati membri consentirà una crescita più sostenibile a lungo termine e promuoverà la trasformazione verso l'obiettivo della neutralità climatica, concordato nell'UE, entro il 2050. In questo contesto di aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia degli Stati membri, spetta in primo luogo agli Stati membri concepire misure di sostegno nazionali tali da conseguire i loro obiettivi politici. Per gli aiuti concessi in applicazione della presente comunicazione, le grandi imprese devono dar conto del modo in cui gli aiuti ricevuti sostengono le

loro attività in conformità con gli obiettivi dell'UE e gli obblighi nazionali connessi alla trasformazione verde e digitale.

10. Inoltre, un certo numero di Stati membri sta valutando la possibilità di acquisire una quota del capitale di società strategiche, al fine di garantire che il contributo dato al corretto funzionamento dell'economia dell'UE non sia messo in pericolo. La Commissione ricorda che il TFUE è neutrale rispetto alla natura pubblica o privata della proprietà (articolo 345 del TFUE). Se gli Stati membri acquisiscono quote esistenti di imprese a prezzi di mercato o investono in condizioni di parità rispetto agli azionisti privati, ciò non costituisce, di norma, un aiuto di Stato<sup>3</sup>. Analogamente, se gli Stati membri decidono di acquisire azioni di nuova emissione e/o di concedere alle imprese altri tipi di sostegno al capitale o strumenti ibridi di capitale a condizioni di mercato, ossia a condizioni conformi al principio dell'operatore in economia di mercato, nemmeno ciò costituisce un aiuto di Stato.

11. La Commissione ricorda inoltre che esiste una serie di strumenti supplementari per gestire le acquisizioni di imprese strategiche. Nella comunicazione del 25 marzo 2020<sup>4</sup>, la Commissione ha invitato gli Stati membri che già dispongono di un meccanismo di controllo degli investimenti diretti esteri a sfruttare appieno gli strumenti a loro disposizione per prevenire i flussi di capitali da paesi terzi che potrebbero compromettere la sicurezza o l'ordine pubblico dell'UE. La Commissione ha inoltre chiesto agli Stati membri che attualmente non dispongono di un meccanismo di controllo, o i cui meccanismi di controllo non coprono tutte le transazioni pertinenti, di istituire un meccanismo di controllo completo, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, compresi il regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti<sup>5</sup> e la libera circolazione dei capitali (articolo 63 del TFUE) e degli obblighi internazionali.

12. In secondo luogo, la Commissione ritiene che anche il debito subordinato possa essere uno strumento adeguato per sostenere le imprese in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19. Si tratta, nello specifico, di uno strumento meno distortivo del capitale o del capitale ibrido, dato che non può essere convertito in capitale quando l'impresa è in attività. La presente comunicazione introduce pertanto la possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti anche in questa forma nella sezione 3.3 del quadro temporaneo che riguarda gli strumenti di debito, con riserva di salvaguardie aggiuntive per tutelare la parità di condizioni nel mercato interno. Tuttavia, se il debito subordinato supera i massimali di cui alla sezione 3.3, la misura di debito subordinato in questione dovrebbe essere valutata conformemente alle condizioni previste per le misure di ricapitalizzazione dovute alla pandemia di Covid-19 ("misure di ricapitalizzazione Covid-19") di cui alla sezione 3.11 per garantire la parità di trattamento.

13. In terzo luogo, l'applicazione del quadro temporaneo ha evidenziato la necessità di introdurre modifiche materiali e ulteriori chiarimenti e modifiche per quanto riguarda talune disposizioni nelle sezioni 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4 e 5.

14. Infine, la Commissione riconosce che, per assicurare una ripresa positiva, saranno necessari ulteriori investimenti pubblici e privati su vasta scala al fine di rispondere alle sfide e cogliere le opportunità offerte dalla duplice transizione verde e digitale. In tale contesto, la Commissione ricorda che la presente modifica del quadro

<sup>3</sup> Cfr. la sezione 4.2.3 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea C/2016/2946 (GU C 262, 19.7.2016, pag. 1).

<sup>4</sup> Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti e la libera circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi, nonché la protezione delle attività strategiche

europee, in vista dell'applicazione del regolamento (UE) 2019/452 (regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti), C(2020) 1981 final del 25.3.2020.

5 Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I I del 21.3.2019, pag. 1). temporaneo intende integrare e non sostituirsi alle possibilità esistenti ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato che consentono agli Stati membri di fornire sostegno. Ad esempio, per quanto riguarda il sostegno al capitale, in particolare alle imprese innovative, gli orientamenti della Commissione sul finanziamento del rischio<sup>6</sup> e il regolamento generale di esenzione per categoria<sup>7</sup> offrono ampie possibilità agli Stati membri.

15. Analogamente, gli Stati membri possono decidere di concedere aiuti di Stato a sostegno dell'innovazione e degli investimenti verdi e digitali e aumentare il livello di protezione dell'ambiente in linea con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato<sup>8</sup>. Come già annunciato nella comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020, le norme pertinenti in materia di aiuti di Stato, in particolare la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia, saranno rivedute entro il 2021 alla luce degli obiettivi politici del Green Deal europeo e favoriranno una transizione, efficace in termini di costi e socialmente inclusiva, verso la neutralità climatica entro il 2050. Ciò contribuirà a una strategia di ripresa per l'economia europea che terrà conto dell'importante duplice transizione ecologica e digitale, conformemente agli obiettivi nazionali e dell'UE.

6 Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4).

7 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1) come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084, del 14 giugno 2017 (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1).

8 Ad esempio, la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014–2020 (GU C 200 del 28.6.2014), gli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 25 del 26.01.2013), gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014–2020 (GU C 209 del 23.07.2013), la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27.06.2014) e i criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (GU C 188 del 20.6.2014).

## **2. MODIFICHE DEL QUADRO TEMPORANEO**

16. Le seguenti modifiche del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 entrano in vigore a decorrere dall'8 maggio 2020.

17. Il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7. Se, a causa della pandemia di Covid-19, le banche dovessero aver bisogno di sostegno finanziario pubblico straordinario (cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e l'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo

di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico) sotto forma di liquidità, ricapitalizzazione o di misure per le attività deteriorate, occorrerà valutare se tale misura soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), del regolamento (UE) n. 806/2014. Qualora queste ultime condizioni fossero soddisfatte, la banca che riceve tale sostegno finanziario pubblico straordinario non sarebbe considerata in condizione di dissesto o a rischio di dissesto. Nella misura in cui si tratta di misure prese per affrontare problemi legati alla pandemia di Covid-19, esse rientrerebbero nel campo di applicazione del punto 45 della comunicazione sul settore bancario del 20139, che prevede un'eccezione all'obbligo della condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati."

9 Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

10 Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), il regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).

11 Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1), il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9), il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo

18. Il punto 9 è sostituito dal seguente:

"9. La pandemia di Covid-19 comporta il rischio di una grave recessione che riguarda l'intera economia dell'UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie. Un sostegno pubblico adeguatamente mirato è necessario per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo la pandemia di Covid-19. Inoltre, gli Stati membri possono decidere di concedere supporto agli operatori del settore del turismo e dei viaggi per far sì che le domande di rimborso dovute alla pandemia di Covid-19 siano soddisfatte al fine di assicurare la tutela dei diritti dei consumatori e dei passeggeri e il pari trattamento dei viaggiatori e dei passeggeri. In considerazione dell'entità limitata delle risorse di bilancio dell'UE, la principale risposta proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa della pandemia di Covid-19."

19. Il punto 13 è sostituito dal seguente:

"13. Gli Stati membri possono inoltre elaborare misure di sostegno conformemente ai regolamenti di esenzione per categoria<sup>10</sup> senza il coinvolgimento della Commissione."

20. Il punto 20 è sostituito dal seguente:

"20. Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della stessa. Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis"<sup>11</sup> o dai regolamenti di esenzione per 6

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45) e il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

12 Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), il regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).

categoria<sup>12</sup> a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti."

21. È inserito il seguente punto 20 bis:

"20 bis. Gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione 3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario".

22. Il titolo della sezione 3.1 è sostituito dal seguente:

"3.1 Aiuti di importo limitato"

23. Al punto 22, la nota 16 è sostituita dalla seguente:

"Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2020."

24. Il punto 23 bis è sostituito dal seguente:

"23 bis. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 22, lettera a), e al punto 23, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 800 000 EUR per impresa. Se un'impresa è attiva nei settori di cui al punto 23, lettera a), non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di 120 000 EUR per impresa."

25. È inserito il seguente punto 24 bis:

"24 bis. Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso prestito sottostante a norma della sezione 3.3 e viceversa. Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 e della sezione 3.3 possono essere cumulati con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettera d), o al punto 27, lettera d). Un beneficiario può fruire contemporaneamente delle molteplici misure di cui alla 7

sezione 3.2, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettere d) ed e)."

26. Al punto 25, lettera d), il comma iii) è sostituito dal seguente:

"iii. sulla base di un'opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione con le caratteristiche un determinato tipo di imprese) l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI<sup>13</sup> e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario<sup>14</sup>."

<sup>13</sup> In base alla definizione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

<sup>14</sup> Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.

<sup>15</sup> Tranne i casi in cui tali aiuti sono conformi alle condizioni di cui alla sezione 3.1 della presente comunicazione.

27. Al punto 25, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e. Per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 25, lettera d), con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata e sia dimostrata dallo Stato membro alla Commissione."

28. Il punto 26 è sostituito dal seguente:

"26. Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza di liquidità, nel contesto delle circostanze attuali l'applicazione di tassi di interesse agevolati – per un periodo limitato e per importi di prestito limitati – può risultare una misura adeguata, necessaria e mirata. Inoltre, anche il debito subordinato, che è subordinato ai creditori ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza, può costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze. Si tratta di uno strumento meno distortivo degli strumenti di capitale e degli strumenti ibridi di capitale, dal momento che non può essere convertito automaticamente in strumenti di capitale quando l'impresa è in attività. Pertanto, gli aiuti

sotto forma di debiti subordinati<sup>15</sup> devono soddisfare le condizioni di cui alla sezione 3.3 relativa agli strumenti di debito. Tuttavia, poiché tali aiuti aumentano la capacità delle imprese di contrarre debiti di primo rango in modo analogo al sostegno al capitale, si applica anche un margine di rischio di credito e un'ulteriore limitazione dell'importo rispetto al debito di primo rango (un terzo per le grandi imprese e metà dell'importo per le PMI, come definito al punto 27, lettera d), comma i) o ii)). Al fine di assicurare la parità di trattamento, oltre tali massimali il debito subordinato dovrebbe essere valutato in linea con le condizioni previste per le misure di ricapitalizzazione Covid-19 di cui alla sezione 3.11."

29. È inserito il seguente nuovo punto 26 bis:

"26 bis. Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.3 non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso prestito sottostante a norma della sezione 3.2 e viceversa. Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 e della sezione 3.3 possono essere cumulati con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi le soglie di cui al punto 25, lettera d), o al punto 27, lettera d). Un beneficiario può fruire contemporaneamente delle molteplici misure di cui alla sezione 3.3, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 27, lettere d) ed e)."

30. Al punto 27, lettera d), il comma iii) è sostituito dal seguente:

"iii. sulla base di un'opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione con le caratteristiche un determinato tipo di imprese) l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI<sup>16</sup> e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario<sup>17</sup>."

<sup>16</sup> Come definite nell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria.

<sup>17</sup> Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.

<sup>18</sup> Se il pagamento delle cedole è capitalizzato, tale importo deve essere preso in considerazione nel determinare i massimali, a condizione che tale capitalizzazione fosse prevista o prevedibile al momento della notifica della misura. Anche qualsiasi altra misura di aiuto di Stato sotto forma di debito subordinato concessa nel contesto della pandemia di COVID-19, anche al di fuori dell'ambito della presente comunicazione, deve essere conteggiata in tale calcolo. Tuttavia, i debiti subordinati concessi in conformità alla sezione 3.1 della presente comunicazione non sono presi in conto ai fini di tali massimali.

31. Al punto 27, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e. Per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 27, lettera d), con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata e sia dimostrata dallo Stato membro alla Commissione;"

32. È inserito il seguente punto 27 bis:

"27 bis. Gli strumenti di debito, che sono subordinati ai creditori ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza, possono essere concessi a tassi di interesse agevolato, pari almeno al tasso di base e ai margini per il rischio di credito di cui alla tabella del punto 27, lettera a), maggiorati di 200 punti base per le grandi imprese e di 150 punti base per le PMI. A tali strumenti di debito si applica la possibilità alternativa di cui al punto 27, lettera b). Occorre inoltre conformarsi al punto

27, lettere c), f) e g). Se l'importo del debito subordinato supera entrambi i massimali seguenti<sup>18</sup>, la compatibilità dello strumento con il mercato interno è determinata a norma della sezione 3.11:

- i. due terzi della spesa salariale annua del beneficiario per le grandi imprese e la spesa salariale annua del beneficiario per le PMI, come stabilito al punto 27, lettera d), comma i), e
- ii. l'8,4 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le grandi imprese e il 12,5 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le PMI."

33. Il punto 28 è sostituito dal seguente:

"28. Gli aiuti sotto forma di garanzie e prestiti di cui alla sezione 3.1, alla sezione 3.2 e alla sezione 3.3 della presente comunicazione possono essere forniti a imprese che si trovano ad affrontare un'improvvisa carenza di liquidità in modo diretto o attraverso enti creditizi e altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari. In quest'ultimo caso, devono risultare soddisfatte le seguenti condizioni."

34. Il punto 31 è sostituito dal seguente:

"31. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. Gli enti creditizi o altri enti finanziari devono, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori rispetto a quelli senza garanzie o prestiti pubblici."

35. Al punto 37, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"j. Le infrastrutture di prova e upscaling sono aperte a più utenti e l'accesso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli."

36. È inserito il seguente punto 43 bis:

"43 bis. Nella misura in cui tale sistema comprende anche i dipendenti di enti creditizi o enti finanziari, qualsiasi aiuto a favore di tali enti non ha l'obiettivo di preservare o ripristinare la loro sostenibilità economica, la loro liquidità o la loro solvibilità, dato l'obiettivo prevalentemente sociale di tali aiuti<sup>19</sup>. Di conseguenza, la Commissione ritiene che tali aiuti non dovrebbero essere qualificati come sostegno finanziario pubblico straordinario – ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico – e che non dovrebbero essere valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario<sup>20</sup>."

<sup>19</sup> Cfr. per analogia la decisione della Commissione nel caso SA.49554 – Cipro – Cypriot scheme for non-performing loans collateralized with primary residences (Estia) (regime cipriota per i crediti deteriorati garantiti dalle abitazioni principali), punto 73 e la decisione della Commissione SA.53520

– Grecia – Primary Residence Protection Scheme (regime per la protezione dell'abitazione principale), punto 71.

20 Cfr. punto 6 della presente comunicazione.

37. È inserita la sezione seguente:

### **"3.11. Misure di ricapitalizzazione**

44. Il presente quadro temporaneo stabilisce, ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, i criteri in base ai quali gli Stati membri possono erogare un sostegno pubblico sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19. Essa mira a garantire che la perturbazione dell'economia non dia luogo a un'uscita dal mercato non necessaria di imprese che erano redditizie prima della pandemia di Covid-19. Le ricapitalizzazioni devono pertanto non superare il minimo necessario per garantire la redditività del beneficiario e non andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario anteriore alla pandemia di Covid-19. Le grandi imprese devono illustrare in che modo gli aiuti ricevuti sostengono le loro attività in linea con gli obiettivi dell'UE e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

45. Nel contempo la Commissione sottolinea che l'erogazione di un sostegno pubblico nazionale sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale, sia come parte di programmi che in casi individuali, dovrebbe essere presa in considerazione soltanto qualora non sia possibile trovare nessun'altra soluzione adeguata. Inoltre, l'emissione di tali strumenti dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose, dal momento che tali strumenti hanno effetti altamente distorsivi per la concorrenza tra le imprese. Occorre pertanto subordinare tali interventi a chiare condizioni per quanto riguarda l'entrata, la remunerazione e l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate, a disposizioni in materia di governance e a misure adeguate per limitare le distorsioni della concorrenza. In tale contesto, la Commissione osserva che elaborare misure di sostegno nazionali che permettano di conseguire gli obiettivi politici dell'UE relativi alla trasformazione verde e digitale delle economie degli Stati membri consentirà una crescita più sostenibile a lungo termine e promuoverà la trasformazione verso l'obiettivo della neutralità climatica, concordato nell'UE, entro il 2050.

21 La possibilità di erogare aiuti sotto forma di strumenti di capitale e/o di strumenti ibridi di capitale, ma per importi nominali molto inferiori, è già prevista alle condizioni di cui alla sezione 3.1 della presente comunicazione.

22 Come previsto al punto 16 della comunicazione, rimane possibile notificare provvedimenti alternativi conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

#### **3.11.1. Applicabilità**

46. Ai regimi di ricapitalizzazione e alle misure individuali di ricapitalizzazione degli Stati membri a favore delle imprese non finanziarie (di seguito, collettivamente: misure di "ricapitalizzazione Covid-19") ai sensi della presente comunicazione che non rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 3.1 della presente comunicazione, si applicano le seguenti condizioni. Tali condizioni si applicano alle misure di ricapitalizzazione Covid-19 a favore delle grandi imprese e delle PMI22.

47. Le seguenti condizioni si applicano anche agli strumenti di debito subordinato che superano entrambi i massimali di cui al punto 27 bis, commi i) e ii), della sezione 3.3 della presente comunicazione.

48. Le misure di ricapitalizzazione Covid-19 non sono concesse dopo il 30 giugno 2021.

### 3.11.2. Condizioni di ammissibilità e di accesso

49. Una misura di ricapitalizzazione Covid-19 deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) senza l'intervento dello Stato il beneficiario fallirebbe o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività. Tali difficoltà possono essere rivelate dal deterioramento, in particolare, del rapporto tra debito e patrimonio netto del beneficiario o da indicatori analoghi;
- b) è nell'interesse comune intervenire. L'intervento può essere motivato dall'intento di evitare difficoltà di ordine sociale e un fallimento del mercato a causa di considerevoli perdite di posti di lavoro, dall'uscita dal mercato di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, dal rischio di perturbazione di un servizio importante o da situazioni analoghe debitamente giustificate dallo Stato membro interessato;
- c) il beneficiario non è in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili e le misure orizzontali esistenti nello Stato membro interessato per coprire il fabbisogno di liquidità sono insufficienti per garantirne la redditività; e
- d) il beneficiario non è un'impresa che era già in difficoltà il 31 dicembre 2019 (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria<sup>23</sup>).

<sup>23</sup> In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

50. Gli Stati membri concedono le misure di ricapitalizzazione Covid-19 nell'ambito di un regime di aiuti approvato dalla Commissione solo a seguito di una richiesta scritta di tali aiuti da parte delle imprese che ne sono potenziali beneficiarie. Per quanto riguarda gli aiuti soggetti a notifica individuale, gli Stati membri forniscono la prova di tale richiesta scritta nell'ambito della notifica della misura individuale di aiuto alla Commissione.

51. I requisiti di cui alla presente sezione e di cui alle sezioni 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 e 3.11.7 si applicano sia ai regimi di ricapitalizzazione che alle misure individuali di aiuto legati all'emergenza Covid-19. Al momento dell'approvazione dei regimi, la Commissione chiederà una notifica separata per gli aiuti individuali superiori alla soglia di 250 milioni di EUR. In relazione a tali notifiche, la Commissione valuterà se i finanziamenti reperibili sul mercato o le misure orizzontali per coprire il fabbisogno di liquidità siano insufficienti a garantire la redditività del beneficiario; se gli strumenti di ricapitalizzazione selezionati e le relative condizioni siano adeguati per affrontare le gravi difficoltà del beneficiario; se gli aiuti siano proporzionati; e se siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione e di cui alle sezioni 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 e 3.11.7.

### 3.11.3. Tipi di misure di ricapitalizzazione

52. Gli Stati membri possono predisporre misure di ricapitalizzazione Covid-19 facendo ricorso a due categorie di strumenti di ricapitalizzazione:

- (a) strumenti di capitale, in particolare l'emissione di nuove azioni ordinarie o privilegiate; e/o
- (b) strumenti con una componente di capitale (denominati "strumenti ibridi di capitale")<sup>24</sup>, in particolare i diritti di partecipazione agli utili, le partecipazioni senza diritto di voto e a responsabilità limitata e le obbligazioni convertibili garantite o non garantite.

53. Lo Stato può fare ricorso a qualsiasi variante degli strumenti di cui sopra o a una combinazione di strumenti di capitale e strumenti ibridi. Gli Stati membri possono anche sottoscrivere gli strumenti di cui sopra nell'ambito di un'offerta di mercato, a patto che qualsiasi conseguente intervento statale nei confronti del beneficiario soddisfi le condizioni di cui alla presente sezione 3.11. Lo Stato

membro deve assicurare che gli strumenti di ricapitalizzazione scelti e le relative condizioni siano adatti al fabbisogno di ricapitalizzazione del beneficiario e, nel contempo, i meno distorsivi per la concorrenza.

24 Gli strumenti ibridi di capitale sono strumenti che hanno caratteristiche sia di debito che di capitale. Ad esempio, le obbligazioni convertibili sono remunerate come obbligazioni fino alla conversione in azioni. La valutazione della remunerazione complessiva degli strumenti ibridi di capitale dipende quindi, da un lato, dalla loro remunerazione fintantoché sono assimilabili a strumenti di debito e, dall'altro, dalle condizioni per la conversione in strumenti assimilabili a strumenti di capitale.

#### 3.11.4. Importo della ricapitalizzazione

54. Affinché l'aiuto sia proporzionale, l'importo della ricapitalizzazione Covid-19 non deve superare il minimo necessario ad assicurare la redditività del beneficiario e non dovrebbe andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario alla situazione anteriore alla pandemia di Covid-19, ossia la situazione al 31 dicembre 2019. La valutazione della proporzionalità dell'aiuto tiene conto degli aiuti di Stato ricevuti o previsti nell'ambito della pandemia di Covid-19.

#### 3.11.5. Remunerazione e uscita dello Stato

##### Principi generali

55. Lo Stato riceve una remunerazione congrua per l'investimento. Quanto più la remunerazione è a condizioni di mercato, minore è la distorsione della concorrenza che l'intervento statale potrebbe causare.

56. La ricapitalizzazione Covid-19 dovrebbe essere rimborsata quando l'economia si stabilizza. La Commissione ritiene opportuno concedere al beneficiario un lasso di tempo sufficiente per rimborsarla. Lo Stato membro deve istituire un meccanismo d'incentivo graduale del rimborso.

57. La remunerazione della ricapitalizzazione Covid-19 dovrebbe essere aumentata per farla convergere con i prezzi di mercato al fine di incentivare il beneficiario e gli altri azionisti a rimborsare la misura di ricapitalizzazione dello Stato e ridurre al minimo il rischio di distorsioni della concorrenza.

58. Ne consegue che le misure di ricapitalizzazione Covid-19 devono esigere una remunerazione sufficientemente elevata della ricapitalizzazione, che sia tale da incentivare le imprese a rimborsarla e cercare capitale alternativo non appena le circostanze di mercato lo consentono.

59. In alternativa ai metodi di remunerazione illustrati di seguito, gli Stati membri possono notificare regimi o misure individuali il cui metodo di remunerazione è stabilito in funzione delle caratteristiche e del rango (seniority) dello strumento di capitale, a condizione che nel complesso ne risultino effetti analoghi d'incentivo sull'uscita dello Stato e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato.

##### Remunerazione degli strumenti di capitale

60. Il conferimento di capitale da parte dello Stato, o un intervento equivalente, viene effettuato a un prezzo non superiore al prezzo medio delle azioni del beneficiario nei 15 giorni precedenti la richiesta di conferimento di capitale. Se il beneficiario non è una società quotata in borsa, è opportuno che il suo valore di mercato sia stimato da un esperto indipendente o con altri mezzi proporzionati.

61. Qualsiasi misura di ricapitalizzazione prevede l'aumento della remunerazione dello Stato tramite un meccanismo di incremento progressivo per incentivare il beneficiario a riacquistare i conferimenti statali di capitale. L'aumento della remunerazione può consistere nella concessione allo Stato di azioni supplementari<sup>25</sup> o altri meccanismi, e ciascun incremento dovrebbe corrispondere almeno al 10 % della remunerazione (per la partecipazione dello Stato, derivante dal conferimento di capitale dovuto alla COVID-19, che non è stata rimborsata):

(a) quattro anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19, se lo Stato non ha venduto almeno il 40 % della risultante partecipazione azionaria, sarà attivato il meccanismo di incremento progressivo della remunerazione;

(b) sei anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19, se lo Stato non ha venduto integralmente la risultante partecipazione azionaria, sarà attivato nuovamente il meccanismo di incremento progressivo della remunerazione<sup>26</sup>.

25 La concessione di azioni supplementari può essere effettuata, ad esempio, mediante l'emissione, alla data della ricapitalizzazione, di obbligazioni convertibili che saranno convertite in capitale alla data di attivazione del meccanismo di incremento progressivo della remunerazione.

26 Ad esempio, se il meccanismo di incremento progressivo della remunerazione consiste nella concessione di azioni supplementari allo Stato. La partecipazione statale che in seguito al conferimento di capitale è pari al 40 % del capitale del beneficiario e che lo Stato non vende prima della data prestabilita dovrebbe aumentare di almeno  $0,1 \times 40 \% = 4 \%$ , fino alla concorrenza del 44 % e del 48 % rispettivamente quattro e sei anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19, con la conseguente diluizione delle quote degli altri azionisti.

Se il beneficiario non è una società quotata in borsa, gli Stati membri possono decidere di posticipare di un anno ciascuno dei due aumenti, ossia rispettivamente cinque e sette anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19.

62. La Commissione può accettare meccanismi alternativi, a condizione che nel complesso ne risultino effetti analoghi d'incentivo sull'uscita dello Stato e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato.

63. Il beneficiario dovrebbe avere la possibilità di riacquistare in ogni momento la partecipazione azionaria acquistata dallo Stato. Affinché lo Stato riceva una remunerazione congrua per l'investimento, il prezzo di riacquisto dovrebbe corrispondere all'importo più elevato tra i) l'investimento nominale effettuato dallo Stato membro aumentato di una remunerazione annua degli interessi di 200 punti base maggiore di quella di cui alla tabella seguente<sup>27</sup>; o ii) il prezzo di mercato al momento del riacquisto.

64. In alternativa lo Stato può vendere in qualsiasi momento la propria quota azionaria ai prezzi di mercato ad acquirenti diversi dal beneficiario, nel qual caso, in linea di principio, è tenuto a consultare in forma aperta e non discriminatoria i potenziali acquirenti o effettuare una vendita in borsa. Lo Stato può accordare agli azionisti esistenti il diritto di prelazione per l'acquisto al prezzo risultante dalla consultazione pubblica.

27 L' aumento di 200 punti base non si applica a partire dall'8° anno.

28 Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)

## Remunerazione degli strumenti ibridi di capitale

65. La remunerazione complessiva degli strumenti ibridi di capitale deve tenere debitamente conto di:

- a) caratteristiche dello strumento prescelto, ivi compreso il livello di subordinazione, rischio e tutte le modalità di pagamento;
- b) incentivi di uscita previsti (quali le clausole di incremento progressivo della remunerazione e di rimborso); e
- c) un tasso d'interesse di riferimento congruo.

66. La remunerazione minima degli strumenti ibridi di capitale fino alla loro conversione in strumenti assimilabili a strumenti di capitale è almeno pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione<sup>28</sup>), più il premio indicato di seguito:

Remunerazione degli strumenti ibridi di capitale: IBOR a 1 anno + <b>Tipo di destinatario</b>	1° anno	2° e 3° anno	4° e 5° anno	6° e 7° anno	8° anno e successivi
PMI	225 punti base	325 punti base	450 punti base	600 punti base	800 punti base
Grandi imprese	250 punti	350 punti base	500 punti base	700 punti	950 punti base

## Normativa statale

L. 5 maggio 2009, n. 42

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.**

---

Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103.

### Capo I

#### CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

##### Art. 1. *(Ambito di intervento)*

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli [articoli 15, 22 e 27](#).

---

##### Art. 2. *(Oggetto e finalità)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. <sup>(3)</sup> <sup>(9)</sup>

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli [articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29](#), i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla [legge 27 luglio 2000, n. 212](#);

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite <sup>(10)</sup>;

f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione <sup>(8)</sup>;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli [articoli 9 e 13](#), individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; <sup>(4)</sup>

i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;

l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;

m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1) <sup>(11)</sup> ;

r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all' [articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625](#), e successive modificazioni;

s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all' [articolo 7](#), comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all' [articolo 5](#); se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;

v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all' [articolo 18](#) della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure

sanzionatorie ai sensi dell' [articolo 17](#), comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall' [articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria; <sup>(12)</sup>

aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all' [articolo 5](#), comma 1, lettera b);

ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;

hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto

legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' [articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all' [articolo 3](#) e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro novanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all' [articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. <sup>(5)</sup>

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'[articolo 20](#). Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali. <sup>(2)</sup>

7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4 <sup>(7)</sup> . <sup>(6)</sup>

---

(2) Comma modificato dall'[art. 19-bis, comma 3, D.L. 25 settembre 2009, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 20 novembre 2009, n. 166](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 2, comma 6, lett. c\), L. 31 dicembre 2009, n. 196](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009](#).

(3) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 6, lett. a\), L. 31 dicembre 2009, n. 196](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), L. 8 giugno 2011, n. 85](#), a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011](#).

(4) Lettera così sostituita dall'[art. 2, comma 6, lett. b\), L. 31 dicembre 2009, n. 196](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009](#).

(5) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L. 8 giugno 2011, n. 85*, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011*; vedi, anche, l'*art. 1, comma 2 della stessa L. 85/2011*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), L. 8 giugno 2011, n. 85*, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011*.

(7) Vedi, anche, il *D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85*.

(8) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216*.

(9) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il *D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23* e il *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*.

(10) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*.

(11) Vedi, anche, l'*art. 38, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*.

(12) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149*.

---

### **Art. 3.** *(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)*

1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione:

a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all' *articolo 2*;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli *articoli 20 e 21*. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del

federalismo fiscale di cui all' [articolo 4](#) o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all' [articolo 5](#);

c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#).

6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centocinquanta giorni. <sup>(13)</sup>

7. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli [articoli 20](#) e [21](#).

---

(13) Comma modificato dall'[art. 2, comma 6, lett. d\), L. 31 dicembre 2009, n. 196](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\), L. 8 giugno 2011, n. 85](#), a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011](#); vedi, anche, l'[art. 1, comma 2 della stessa L. 85/2011](#).

---

**Art. 4.** *(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale)* <sup>(16)</sup>

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti, composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli [articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11](#). <sup>(14)</sup>

2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.

3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all' [articolo 5](#) a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi <sup>(15)</sup>.

---

(14) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 6, lett. e\), L. 31 dicembre 2009, n. 196](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009](#).

(15) La Commissione prevista dal presente articolo è stata istituita con *D.P.C.M. 3 luglio 2009*.

(16) Per la soppressione della Commissione tecnica, di cui al presente articolo, e il trasferimento delle relative funzioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, vedi l' *art. 1, comma 34, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

---

**Art. 5. (Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica) <sup>(17)</sup>**

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2* prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all' *articolo 18*; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all' *articolo 16*;

d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all' *articolo 10*, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;

f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;

g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all' *articolo 4* quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;

h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.

---

(17) Vedi, anche, gli *articoli da 33 a 37, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*.

**Art. 6.** *(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria)*

1. All' [articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60](#), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili».

---

**Capo II**

**RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI**

**Art. 7.** *(Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle partecipazioni al gettito dei tributi erariali) <sup>(18)</sup>*

1. I decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#) disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le regioni dispongono di tributi e di partecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;

b) per tributi delle regioni si intendono:

1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni;

2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;

3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;

c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;

d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle partecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:

1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;

2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;

3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;

4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;

e) il gettito dei tributi regionali derivati e le partecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.

---

(18) Vedi, anche, il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149](#).

---

**Art. 8. (Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)**

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#) sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono:

1) spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all' [articolo 16](#);

b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard;

d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all' [articolo 7](#), comma 1, lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi di cui all' [articolo 7](#), comma 1, lettera b), e con quote del fondo perequativo di cui all' [articolo 9](#);

f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni <sup>(19)</sup>;

g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all' [articolo 9](#);

h) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all' [articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), e

attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;

i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge e secondo le modalità di cui all' [articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), e successive modificazioni.

2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1).

3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.

---

(19) La [Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201](#) (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'[art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074](#) ed al D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825.

---

**Art. 9.** *(Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni)*

1. I decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#), in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all' [articolo 8](#), comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all' [articolo 8](#), comma 1, lettera h), per le spese di cui all' [articolo 8](#), comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;

c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:

1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all' [articolo 8](#), comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell' [articolo 8](#) e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale,

in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;

2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente articolo;

d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;

e) è garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell' [articolo 8](#), comma 1, lettere d) e g), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato;

f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui è assicurata l'integrale copertura;

g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all' [articolo 8](#), comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:

1) le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all' [articolo 8](#), comma 1, lettera h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;

2) le regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all' [articolo 8](#), comma 1, lettera h), è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#), del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;

h) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

---

#### **Art. 10.** *(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni)*

1. I decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#), con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato <sup>(20)</sup>;

b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento:

1) per le spese di cui all' [articolo 8](#), comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all' [articolo 7](#), comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);

2) per le spese di cui all' [articolo 8](#), comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all' [articolo 8](#), comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall' [articolo 27](#), comma 4 <sup>(21)</sup>;

c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all' [articolo 8](#), comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

---

(20) La [Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201](#) (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'[art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074](#) ed al D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825.

(21) La [Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201](#) (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'[art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074](#) ed al D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825.

---

### Capo III

#### FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

**Art. 11.** *(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane)*

1. I decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#), con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in:

1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;

2) spese relative alle altre funzioni;

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all' [articolo 16](#);

b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo <sup>(22)</sup> <sup>(24)</sup> ;

c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le

modalità di cui all' [articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;

e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell' [articolo 13](#) e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;

f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione <sup>(23)</sup>;

g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#), dei territori montani e delle isole minori.

---

(22) La [Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201](#) (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'[art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074](#) ed al D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825.

(23) La [Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201](#) (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'[art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074](#) ed al D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825.

(24) Vedi, anche, il [D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216](#).

---

**Art. 12.** *(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali)*

1. I decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#), con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all' [articolo 11](#), comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell' [articolo 1 del](#)

*decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 126* <sup>(25)</sup>;

c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all' *articolo 11*, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale <sup>(26)</sup>;

d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;

f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;

g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;

h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;

i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini;

l) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.

---

<sup>(25)</sup> La *Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201* (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'*art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074* ed al D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825.

<sup>(26)</sup> La *Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201* (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'*art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074* ed al D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825.

---

**Art. 13.** *(Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)*

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2*, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell' [articolo 12](#), con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 16, tenendo conto dei principi previsti dall' [articolo 2](#), comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;

c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all' [articolo 11](#), comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti <sup>(27)</sup> ;

d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata <sup>(28)</sup> ;

e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard;

f) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#), del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;

g) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni, alle province e alle città metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera;

h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le città metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti

giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#) della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all' [articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#).

---

(27) Vedi, anche, il [D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216](#).

(28) Vedi, anche, il [D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216](#).

---

**Art. 14.** *(Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)*

1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge.

---

**Capo IV**

**FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE**

**Art. 15.** *(Finanziamento delle città metropolitane)* <sup>(29)</sup>

1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all' [articolo 2](#) e in coerenza con i principi di cui agli [articoli 11, 12 e 13](#), è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall' [articolo 12](#), comma 1, lettera d).

---

(29) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l'[art. 24, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68](#).

---

**Capo V**

**INTERVENTI SPECIALI**

**Art. 16.** *(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)* <sup>(31)</sup>

1. I decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#), con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;

b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;

d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.

1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. <sup>(30)</sup>

---

(30) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. e), L. 8 giugno 2011, n. 85*, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011*.

(31) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88*.

---

## Capo VI

### COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

**Art. 17.** *(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)*

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2*, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;

c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni <sup>(32)</sup>;

d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;

e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all' [articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.

---

(32) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il comma 155 dell'[art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220](#).

---

#### **Art. 18. (Patto di convergenza)**

1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche

fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello. <sup>(33)</sup>

---

(33) Comma così modificato dall'*art. 51, comma 3, lett. a) e b)*, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009*.

---

## Capo VII

### PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI

**Art. 19.** *(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)*

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2*, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;

b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;

c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;

d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale <sup>(34) (35)</sup>.

---

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85*.

(35) La *Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201* (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana; all'*art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074* ed al D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825.

---

## Capo VIII

### NORME TRANSITORIE E FINALI

**Art. 20.** *(Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni)*

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2* recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all' *articolo 9* si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso *articolo 9*;

b) l'utilizzo dei criteri definiti dall' *articolo 9* avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni;

c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;

d) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c) vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all' *articolo 18*;

e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);

f) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all' *articolo 8*, comma 1, lettera g);

g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all' *articolo 8*, comma 1, lettera g);

h) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all' *articolo 10*, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo *articolo 10* e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.

2. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale.

---

#### **Art. 21. (Norme transitorie per gli enti locali)**

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all' *articolo 2* recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;

b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all' *articolo 11*, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata;

c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;

d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell' [articolo 11](#), comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all' [articolo 16](#), e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell' [articolo 12](#), tenendo conto dei principi previsti dall' [articolo 2](#), comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all' [articolo 2](#);

f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera e).

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli [articoli 11](#) e [13](#), in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#) sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194](#).

3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
  - b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
  - c) funzioni nel campo dei trasporti;
  - d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
  - e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
  - f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro <sup>(36)</sup>.
5. I decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#) disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata <sup>(37)</sup> .

---

<sup>(36)</sup> Vedi, anche, i commi da 26 a 31 dell'[art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

<sup>(37)</sup> Vedi, anche, il [D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216](#).

---

#### **Art. 22. (Perequazione infrastrutturale)**

1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) estensione delle superfici territoriali;
  - b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
  - c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
  - d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;
  - e) particolari requisiti delle zone di montagna;
  - f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
  - g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
2. Nella fase transitoria di cui agli [articoli 20 e 21](#), al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell' [articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443](#) <sup>(38)</sup> .

---

<sup>(38)</sup> Vedi, anche, il [D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216](#) e il [D.M. 26 novembre 2010](#).

**Art. 23. (Norme transitorie per le città metropolitane) <sup>(40)</sup>**

[1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.

2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta:

a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;

b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione;

c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione.

3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene:

a) la perimetrazione della città metropolitana, che, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;

b) l'articolazione del territorio della città metropolitana al suo interno in comuni;

c) una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 6, lettera b).

4. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto.

5. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' *articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui al comma 4, osservando le disposizioni della *legge 25 maggio 1970, n. 352*, in quanto compatibili.

6. Al fine dell'istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: <sup>(39)</sup>

a) istituzione della città metropolitana in conformità con la proposta approvata nel referendum di cui al comma 4;

b) istituzione, in ciascuna città metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di un'assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia;

c) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della città metropolitana in ragione di tale incarico;

d) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;

e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;

f) previsione che, per le finalità di cui alla lettera e), siano altresì considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

- 1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- 2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- 3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1.

9. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nel territorio della città metropolitana ovvero in altra provincia già esistente, nel rispetto della continuità territoriale. ]

---

(39) Alinea così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. f\), L. 8 giugno 2011, n. 85](#), a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011](#).

(40) Articolo abrogato dall'[art. 18, comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#).

---

**Art. 24.** *(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)* <sup>(45)</sup>

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:

a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;

b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

d) edilizia pubblica e privata;

e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. <sup>(46)</sup>

4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell' [articolo 6](#), commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. <sup>(47)</sup>

5. Con uno o più decreti legislativi, adottati ai sensi dell' [articolo 2](#), sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3 <sup>(44)</sup>. <sup>(41)</sup>

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall' [articolo 19](#), comma 1, lettera d).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

[9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale. <sup>(42)</sup> ]

[10. Per la città metropolitana di Roma capitale si applica l' [articolo 23](#) ad eccezione del comma 2, lettere b) e c), e del comma 6, lettera d). La città metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo <sup>(43)</sup> <sup>(42)</sup>. ]

---

(41) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 21, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 25](#).

(42) Comma abrogato dall' [art. 18, comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#).

(43) Vedi, anche, i commi da 14 a 17 dell'[art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

(44) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156](#) e il [D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61](#).

(45) Vedi, anche, il comma 112 dell'[art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220](#).

(46) Vedi, anche, il [D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61](#).

(47) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi lo [Statuto 7 marzo 2013](#).

---

#### **Art. 25. (Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle partecipazioni)**

1. I decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#), con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle partecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;

b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.

---

#### **Art. 26. (Contrasto dell'evasione fiscale) <sup>(48)</sup>**

1. I decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#), con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;

b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

---

(48) Vedi, anche, il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149](#).

---

## Capo IX

### OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETA' PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**Art. 27.** *(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)* <sup>(52)</sup>

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' [articolo 2](#), comma 2, lettera m). <sup>(49)</sup>

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall' [articolo 8](#), comma 1, lettera b), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell' *articolo 2*, comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all' *articolo 16*, comma 1, lettera d).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all' *articolo 2* definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all' *articolo 4* svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo. <sup>(50) (51)</sup>

---

(49) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. g), L. 8 giugno 2011, n. 85*, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011* e, successivamente, dall'*art. 28, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(50) La *Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201* (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42*, promossa dalla Regione Siciliana, in riferimento all'*art. 43 dello statuto della Regione Siciliana*.

(51) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 6 agosto 2009*.

(52) Vedi, anche, gli *artt. 13, comma 17, 14, comma 13-bis, e 28, comma 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

---

## Capo X

### SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI

#### Art. 28. (*Salvaguardia finanziaria*)

1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2* individuano meccanismi idonei ad assicurare che:

a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;

b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria.

3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli *articoli 4 e 5* si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.

4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all' *articolo 2* e all' *articolo 23* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

#### Art. 29. (*Abrogazioni*)

1. I decreti legislativi di cui all' *articolo 2* individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

### D.L. 31-5-2010 n. 78, art. 40 – *Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno*

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

#### Titolo III

### SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE

#### Art. 40 *Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno*

1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione economica del Sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, le predette Regioni con propria legge possono, in relazione all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di cui al comma 1, è stabilito il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.

#### **D.L. 20-6-2017 n. 91, art. 4 – *Zone economiche speciali***

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2017, n. 141.

#### **Capo II**

#### **Zone economiche speciali – ZES**

#### **Art. 4. *Istituzione di zone economiche speciali – ZES***

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES».
2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insiederanno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. [\(31\)](#)
3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. [\(31\)](#) [\(35\)](#)
4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. [\(31\)](#)
- 4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali

caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2. [\(32\)](#)

5. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.

6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito "soggetto per l'amministrazione", è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al commissario straordinario del Governo può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'*articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. Il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [\(34\)](#)

7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:

- a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
- b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
- c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi. [\(31\)](#)

7-bis. Il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari. [\(33\)](#)

8. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.

---

[\(31\)](#) Comma così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

[\(32\)](#) Comma inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

[\(33\)](#) Il presente comma, in origine ultimo capoverso del comma 7, è stato numerato come comma 7-bis e così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123*.

[\(34\)](#) Comma modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123* e dall' *art. 22-bis, comma 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 316, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

[\(35\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12*.

#### **L. 27-12-2006 n. 296, art. 1 commi 340-342 – *Zone franche urbane***

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

1.340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342. L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa <sup>(140)</sup>.

---

(140) Comma prima sostituito dal comma 561 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi così modificato dal comma 4 dell'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art. 37, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, nel testo integrato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

1.341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla *raccomandazione 2003/361/CE* della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 <sup>(141)</sup> e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolante <sup>(142)</sup>:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana <sup>(143)</sup>;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta <sup>(144)</sup>;

c) esenzione dell'imposta comunale sugli immobili a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche <sup>(145)</sup>;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli

occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana <sup>(146)</sup> <sup>(147)</sup> <sup>(148)</sup>.

---

(141) Per la modifica del presente termine vedi il comma 1-*bis* dell'*art. 10, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(142) Il presente alinea era stato modificato dal n. 1) della lettera a) del comma 4 dell'*art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

(143) La presente lettera era stata soppressa dal n. 2) della lettera a) del comma 4 dell'*art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*. La soppressione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

(144) La presente lettera era stata soppressa dal n. 2) della lettera a) del comma 4 dell'*art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*. La soppressione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

(145) Per l'ulteriore modifica della presente lettera vedi il comma 1-*bis* dell'*art. 10, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La presente lettera era stata modificata dal n. 3) della lettera a) del comma 4 dell'*art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in legge del suddetto decreto. Vedi, anche, il comma 3 dell'*art. 37, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*.

(146) La presente lettera era stata modificata dal n. 4) della lettera a) del comma 4 dell'*art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in legge del suddetto decreto. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.M. 1° dicembre 2009*.

(147) Gli attuali commi da 341 a 341-*quater* così sostituiscono l'originario comma 341 ai sensi di quanto disposto dal comma 562 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(148) Vedi, anche, il *D.M. 10 aprile 2013*.

1.341-*bis*. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2008 <sup>(149)</sup> possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006 <sup>(150)</sup> <sup>(151)</sup>.

---

(149) Per la modifica del termine vedi il comma 1-*bis* dell'*art. 10, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(150) Gli attuali commi da 341 a 341-*quater* così sostituiscono l'originario comma 341 ai sensi di quanto disposto dal comma 562 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(151) Vedi, anche, il *D.M. 10 aprile 2013*.

1.341-*ter*. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada <sup>(152)</sup> <sup>(153)</sup>.

(152) Gli attuali commi da 341 a 341-*quater*così sostituiscono l'originario comma 341 ai sensi di quanto disposto dal [comma 562 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#). Il presente comma era stato così modificato dalla lettera**b**) del comma 4 dell'*art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

1.341-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-*ter*<sup>(154)</sup> <sup>(155)</sup>.

---

(154) Gli attuali commi da 341 a 341-*quater*così sostituiscono l'originario comma 341 ai sensi di quanto disposto dal comma 562 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Il presente comma era stato abrogato dalla lettera**c**) del comma 4 dell'*art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

(155) Vedi, anche, il *D.M. 10 aprile 2013*.

**1.342.** Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea <sup>(156)</sup>.

(156) Comma così sostituito dal [comma 563 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#). I criteri per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane sono stati definiti con *Del. 30 gennaio 2008, n. 5/2008* (Gazz. Uff. 6 giugno 2008, n. 131) e con *Del. 8 maggio 2009, n. 14/2009* (Gazz. Uff. 11 luglio 2009, n. 159).

## Normativa regionale

### STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA, artt. 36 e 37

#### ARTICOLO 36

1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
2. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.

#### ARTICOLO 37

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
2. L'imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

### **D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 – *Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.***

#### **Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.**

---

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 1965, n. 235.

1. La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:

- a) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di sua competenza;
- b) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.

Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate:

a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione è convenzionalmente costituita:

1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

a-bis) i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza

della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile <sup>(3)</sup>;

b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime <sup>(4)</sup>.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto <sup>(5)</sup> competono allo Stato le entrate derivanti:

a) dalle imposte di produzione;

b) dal monopolio dei tabacchi;

c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.

Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.

Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa con la Regione, sono determinate le modalità attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup>.

---

(2) Trattasi dello Statuto approvato con *R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*.

(3) Lettera inserita dall'art. unico, comma 1, *D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16*.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251*. Vedi, anche, l'*art. 52, comma 6, L. 28 dicembre 2001, n. 448*.

(5) Trattasi dello Statuto approvato con *R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251* e, successivamente, così modificato dall'art. unico, comma 1, *D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16*.

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il *D.M. 28 settembre 2017* e, per l'imposta sul valore aggiunto, il *D.M. 25 gennaio 2019*.

---

**3.** Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle soprattasse, nonché quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali.

---

**4.** Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.

---

**5.** Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione, purché impiegati nell'ambito del territorio regionale.

Il gettito dei proventi doganali, di cui alla annessa tabella D), è di spettanza della Regione.

Il Presidente della Regione è previamente consultato dal Governo della Repubblica, per quanto interessa la Regione, in ordine alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe doganali. Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello Statuto <sup>(8)</sup>, è consentito derogare all'obbligo di tale consultazione solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba provvedere mediante decreto-legge.

---

(8) Trattasi dello Statuto approvato con *R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*.

---

6. Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione.

Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.

---

7. In attuazione dell'art. 37 dello Statuto <sup>(9)</sup>, per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito d'intesa con l'assessore regionale delle finanze. [Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio] <sup>(10)</sup>.

La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alle attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

---

(9) Trattasi dello Statuto approvato con *R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*.

(10) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

8. Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto <sup>(11)</sup>, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.

Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.

Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni.

---

(11) Trattasi dello Statuto approvato con *R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*.

---

9. La Regione rimborserà allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale a norma dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare delle entrate tributarie di sua spettanza.

10. Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari concernenti la Regione, sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.

11. Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.

Da tale data cessa di avere effetto l'*art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507*.

Resta fermo il disposto dell'*art. 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507*, relativo alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana <sup>(12)</sup>.

---

(12) L'*art. 8, D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 507*, ratificato con *L. 17 aprile 1956, n. 561*, così dispone: «*Art. 8. Le operazioni di conguaglio finale avranno luogo sulla base dello Statuto della Regione siciliana e delle relative norme di attuazione, dopo il passaggio dei servizi e del personale della Regione stessa.*»

---

Tabella A

**Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana**

*Imposte di produzione:*

- 1) Imposte di fabbricazione sugli spiriti;
- 2) Imposte di fabbricazione sulla birra;
- 3) Imposte di fabbricazione sullo zucchero;
- 4) Imposte di fabbricazione sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine;
- 5) Imposte di fabbricazione sugli oli di semi;
- 6) Imposte di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi;
- 7) Imposte di fabbricazione sugli oli e grassi animali e sugli acidi di origine animale e vegetale;
- 8) Imposte di fabbricazione sulla margarina;
- 9) Imposte di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
- 10) Imposte di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;
- 11) Imposta erariale sul gas metano;
- 12) Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè;
- 13) Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica;
- 14) Imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali;

- 15) Proventi derivanti dalla vendita dei denaturati, dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e dalla vendita di contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti tassabili;
  - 16) Entrate eventuali diverse concernenti le imposte di fabbricazione e i residui attivi;
  - 17) Indennità di mora per ritardato versamento imposte di produzione.
- 

---

#### Tabella B

#### **Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana**

##### *Proventi del monopolio dei tabacchi:*

- 1) Imposta sul consumo dei tabacchi;
  - 2) Imposta sul consumo delle cartine e dei tubetti per sigarette;
  - 3) Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi;
  - 4) Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli;
  - 5) Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la prevenzione e la scoperta del contrabbando fuori degli spazi doganali;
  - 6) Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati;
  - 7) Proventi della vendita della saccarina di Stato.
- 

---

#### Tabella C

#### **Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana**

##### *Proventi del lotto:*

- 1) Provento delle giocate del lotto e contravvenzioni;
  - 2) Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie ed i concorsi a premio, tassa di licenza sulle operazioni a premio, e relative addizionali;
  - 3) Proventi delle attività di giuoco;
  - 4) Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, limitatamente alla quota prevista dall'[art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379](#), riservata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;
  - 5) Entrate eventuali diverse concernenti il lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.
- 

---

#### Tabella D

#### **Entrate tributarie ed extra-tributarie doganali il cui gettato è di spettanza regionale**

##### *Dogane e imposte indirette:*

- 1) Imposta sul consumo del caffè;
- 2) Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao;
- 3) Dogane e diritti marittimi:  
Art. 1.

- A) Dazio d'importazione (specifico e *ad valorem*);
- B) Dazio d'esportazione;
- F) Interessi di mora;
- H) Proventi eventuali;
- I) Diritto sull'esportazione di prodotti ortofrutticoli;

Art. 2.

Diritti marittimi:

- A) Tassa d'ancoraggio;
- B) Diritti diversi;
- C) Tassa di bollo sulle bollette di pagamento dei diritti;
- E) Diritti sanitari dovuti dalle navi per la disinfezione;
- F) Proventi eventuali;

- 4) Imposta sul consumo delle banane fresche, secche e sulle farine di banane (legge 8 ottobre 1964, n. 986);
- 5) Entrate eventuali e diverse concernenti le imposte sul consumo e le dogane <sup>(13)</sup>;
- 6) Contribuzione a carico dei ricevitori e speditori di merci imbarcate o sbarcate nei porti della Regione ed altri contributi minori (art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277);
- 7) Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione ed esportazione;
- 8) Diritto di sostituto sanitario e di patente sanitaria;
- 9) Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi nei porti di carbon fossile;
- 10) Sovrimposte di confine;
- 11) Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
- 12) Sovrimposta di confine sui gas incondensabili dei prodotti petroliferi e gas stessi nei liquidi per compressione.

---

(13) Vedi, anche, il [D.Dirett. 19 gennaio 2015](#).

**L.R. 17 novembre 2009, n. 11– *Crediti di imposta per nuovi investimenti***

**Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese <sup>(2)</sup>.**

<sup>(1)</sup> Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 novembre 2009, n. 53.

<sup>(2)</sup> Vedi anche l'[art. 1, L.R. 12 agosto 2011, n. 20](#) e la [Circ. reg. 15 dicembre 2016, n. 1](#).

**Art. 1 *Imprese beneficiarie.***

1. La Regione concede un contributo in favore di progetti d'investimento iniziale, come definiti dagli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007–2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (g.u.u.e.) C 54 del 4 marzo 2006, nella forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi, che effettuano entro il termine del 30 giugno 2014 nuovi investimenti nel territorio della Regione, per un importo agevolabile per le imprese del settore del turismo non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro 4 milioni e per le altre imprese così determinato <sup>(3)</sup>:

- a) microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;
- b) piccole imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro un milione;

- c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi incluse quelle agricole di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), che realizzano nuovi investimenti nel territorio della Regione con riferimento alla sola trasformazione dei prodotti agricoli.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, altresì, alle imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modifiche ed integrazioni, che realizzano nuovi investimenti nel territorio della Regione.
4. Il contributo di cui alla presente legge è riservato prioritariamente, per una quota pari al cinquanta per cento delle risorse annualmente stanziare, alle imprese manifatturiere.
5. In ogni caso, una quota pari al venti per cento delle risorse annualmente e complessivamente stanziare è destinata ai contributi per progetti di investimento iniziale delle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate.
6. Le quote delle risorse discendenti dalle disponibilità che residuano annualmente dalle riserve di cui ai commi 4 e 5 sono impiegate per le finalità di cui alla presente legge secondo i criteri previsti dalla medesima.
7. Nell'allegato A, che fa parte integrante della presente legge, sono specificate le singole attività dei settori individuati ai precedenti commi.
8. L'agevolazione di cui alla presente legge non si applica alle imprese in difficoltà ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (pubblicati nella g.u.u.e. C 244 del 1° ottobre 2004), alle imprese che operano nei settori dell'industria carbonifera, dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente negli allegati I e II degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" alle imprese operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, ai grandi progetti d'investimento di cui al paragrafo 4.3 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" e ai progetti di investimento effettuati dalle imprese di cui al comma 2, qualora le spese ammissibili eccedano il massimale di cui al punto 45 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (pubblicati nella g.u.u.e. C 319 del 27 dicembre 2006).
9. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle regole di cumulo di cui al paragrafo 4.4. degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", eccetto che per i settori di cui al comma 3, per i quali, in caso di intervento concomitante di altri aiuti di provenienza locale, regionale, nazionale o comunitaria, trovano applicazione i massimali d'intensità indicati nella tabella di cui all'allegato II al "[Regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#) del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca" (pubblicato nella g.u.u.e. L 223 del 15 agosto 2006).

---

[\(3\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 2, comma 3, L.R. 5 dicembre 2013, n. 21](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1](#), della medesima legge).

---

## Art. 2

### *Misura dell'agevolazione.*

1. Il credito d'imposta compete nelle seguenti misure:

a) per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo Allegato I, ubicate in zone agricole svantaggiate: 85 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (pubblicati nella g.u.u.e. C 319 del 27 dicembre 2006);

b) negli altri casi: 80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dalla tabella di cui all'allegato II al [Reg. \(CE\) n. 1198/2006](#) del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca" e, per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, rispettivamente, dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013", se il prodotto trasformato rientra tra quelli di cui all'allegato I del Trattato CE, e dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, se il prodotto trasformato non rientra tra quelli di cui al predetto allegato I.

### Art. 3

*Credito di imposta per le PMI derivanti da concentrazione di imprese esistenti.*

1. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, il contributo di cui all'articolo 1 è concesso, altresì, alle PMI operanti nei settori di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, derivanti da processi di concentrazione di due o più imprese esistenti, nella misura maggiormente vantaggiosa tra quelle indicate nelle seguenti tabelle A) e B), rispettivamente con riferimento al numero di dipendenti dell'impresa richiedente, o, in alternativa, alla somma dei fatturati delle società partecipanti al processo di concentrazione:

Tabella A

Percentuale di aiuto rispetto ai massimali previsti per le PMI dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" e dalla tabella di cui all'allegato II al <a href="#">Regolamento (CE) n. 1198/2006</a> del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca	Numero dipendenti
100%	da 200 a 249
95%	da 151 a 199
90%	da 10 a 150

Tabella B

Percentuale di aiuto rispetto ai massimali previsti per le PMI dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-	Classe
---	--------

2013, dagli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” e dalla tabella di cui all’allegato II al <a href="#">Regolamento (CE) n. 1198/2006</a> del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca	di fatturato  ( <i>in milioni di euro</i> )
100%	uguale a 40 e inferiore a 50
95%	uguale a 30 e inferiore a 40
90%	uguale a 2 e inferiore a 30

2. Per fatturato di cui al comma 1 si intende la somma dei ricavi dei valori della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate dalle società partecipanti al processo di concentrazione relativamente al secondo periodo di imposta precedente a quello in cui la concentrazione è ultimata.

3. Fermi restando i limiti minimi di investimento agevolabile di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli investimenti di cui al presente articolo sono agevolabili fino ad un importo ammissibile di euro 8 milioni.

#### **Art. 4**

##### *Processo di concentrazione delle imprese.*

1. Le imprese che hanno attuato il processo di concentrazione devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) il processo di concentrazione deve essere avviato dopo l'entrata in vigore della presente legge ed ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 7;
- b) l'istanza di agevolazione deve essere presentata entro e non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione del processo di concentrazione;
- c) le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono avere sede in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo ed essere operative da almeno due anni;
- d) il processo di concentrazione non deve interessare imprese tra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che siano direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 5**

##### *Definizione del processo di concentrazione.*

1. Ai fini degli articoli 3 e 4, per concentrazione si intende:

- a) la costituzione di un'unica nuova impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione;
- b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa.

2. La concentrazione si considera realizzata anche attraverso l'acquisizione del controllo di società, di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-septies del codice civile.

3. La concentrazione si considera avviata nei casi di fusione e di fusione per incorporazione con l'ultima iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese del luogo dove hanno sede le società partecipanti.

## **Art. 6**

### *Modalità applicative.*

1. Il credito di imposta, determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di maturazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#) e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

2. I soggetti comunque ammessi ai benefici di cui alla presente legge, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati gli investimenti, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, nonché ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.

3. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) e successive modifiche ed integrazioni, esclusi i costi relativi all'acquisto di autovetture, autoveicoli con tara inferiore a 5 quintali, autocarri derivati da autovetture, motoveicoli e simili, di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di cui alla tabella approvata con [D.M. 31 dicembre 1988](#), del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i "coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio regionale. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. La locazione finanziaria di terreni e di immobili deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento per le imprese di grandi dimensioni e per tre anni per le PMI. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, i costi di investimento in attivi immateriali derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili solo fino al 50 per cento della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto. I beni immateriali devono essere utilizzati esclusivamente nella struttura produttiva in cui sono realizzati gli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione, essere considerati ammortizzabili, essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, figurare all'attivo e restare nello stabilimento del beneficiario dell'agevolazione per un periodo di almeno cinque anni per le imprese di grandi dimensioni e di tre anni per le PMI. I terreni e gli immobili sono ammissibili alle agevolazioni per un importo totale non superiore al 25 per cento del costo complessivo del progetto d'investimento iniziale proposto.

## **Art. 7**

### *Modalità di fruizione del contributo <sup>(4)</sup>.*

1. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, il cui modello è approvato con apposito provvedimento, indicante i propri elementi identificativi, il settore di appartenenza, il limite di

intensità di aiuto utilizzabile, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti ed il credito spettante, nonché contenente l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza stessa e comunque entro sei mesi dalla predetta data. L'istanza deve, inoltre, riportare i contenuti della perizia giurata di cui al comma 3, con particolare riferimento alla descrizione del progetto di investimento proposto ed alla attestazione indicante in quale delle tipologie di investimento iniziale previste dal paragrafo 4, punto 34, degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" rientra il predetto progetto.

2. L'istanza, da inoltrarsi in via telematica, deve, altresì contenere:

- a) gli altri dati indicati nel provvedimento di approvazione del modello di istanza;
- b) la dichiarazione prevista dal comma 11 dell'*articolo 16-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11* e successive modifiche ed integrazioni;
- c) la dichiarazione relativa al possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 553 dell'*articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266* e successive modifiche ed integrazioni;
- d) l'indicazione, ai fini del rispetto delle regole del cumulo di cui al paragrafo 4.4. degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", dell'ammissione o meno del progetto di investimento per il quale è richiesto il contributo ad altre agevolazioni pubbliche e, in caso affermativo, l'indicazione del loro ammontare;
- e) la dichiarazione di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (pubblicati nella g.u.u.e. C 244 dell'1 ottobre 2004);
- f) nel caso di imprese operanti nel settore di cui al comma 2 dell'articolo 1, la dichiarazione di coerenza del progetto di investimento iniziale proposto con il Programma di sviluppo rurale – Sicilia 2007/2013 – Misura 5.3.1.2.3 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (123)";
- g) nel caso di imprese operanti nel settore di cui al comma 3 dell'articolo 1, la dichiarazione che il progetto di investimento iniziale proposto non riguarda prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento e la trasformazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché, la dichiarazione che il predetto progetto d'investimento è finalizzato al perseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi: migliorare le condizioni di lavoro; migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti; produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato; ridurre l'impatto negativo sull'ambiente; migliorare l'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti; produrre nuovi prodotti, applicare nuove tecnologie o sviluppare metodi di produzione innovativi;
- h) nel caso di imprese di grandi dimensioni, la dichiarazione che le spese per investimenti immateriali ammissibili non superano il 50 per cento della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto;
- i) nel caso di PMI di cui all'articolo 3, la dichiarazione che il processo di concentrazione è stato ultimato nel periodo previsto dal comma 1 dell'articolo 4, con l'indicazione della data di ultimazione, del numero dei dipendenti e del fatturato di cui al comma 2 dell'articolo 3;
- j) l'impegno a rendere disponibile, ai fini delle verifiche e dei controlli, sin dall'ammissione all'agevolazione, l'originale della perizia giurata di cui al comma 3, nonché a trasmettere la stessa per il tramite del perito giurato che l'ha redatta, entro il termine perentorio di trenta giorni

dall'ammissione all'agevolazione, a pena di decadenza dalla stessa, mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

k) l'impegno a partecipare, in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, al finanziamento dell'investimento con un apporto pari ad almeno il 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso;

l) l'impegno a mantenere l'investimento per un periodo minimo di cinque anni, ovvero di tre anni per le PMI, dopo il suo completamento.

3. La perizia giurata è redatta da un professionista all'uopo abilitato, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura dell'impresa richiedente e deve descrivere il progetto d'investimento, attestando, altresì, in quale delle tipologie di investimento iniziale previste dal citato paragrafo 4, punto 34, degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" rientri il predetto progetto.

4. Le imprese che, presentata l'istanza ai sensi del presente articolo, non ne abbiano ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di presentazione, possono rinnovare la richiesta relativamente al medesimo progetto di investimento, esponendo un importo non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri dati di cui alla predetta istanza. Rispettate tali condizioni, le imprese conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta.

5. In via telematica e con procedura automatizzata, è rilasciata certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, e sono esaminate le istanze di ammissione al beneficio, dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati.

6. Entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione delle istanze, è comunicato, in via telematica, l'accoglimento o l'eventuale diniego del contributo, nel caso in cui manchi uno degli elementi di cui ai commi 1 e 2, nel caso in cui il progetto di investimento proposto non risulti rientrare in alcuna delle tipologie di investimento iniziale previste dal paragrafo 4, punto 34 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati e comunque, ove non risultino rispettati i presupposti e le condizioni previsti dalla presente legge per la fruizione del credito di imposta.

7. Le istanze rinnovate, ovvero, presentate per la prima volta, espongono la pianificazione degli investimenti scelta dalle imprese richiedenti, con riferimento all'anno nel quale l'istanza è presentata e ai due anni immediatamente successivi.

8. Qualora gli investimenti pianificati ed esposti nella istanza, ai sensi del comma 7, non risultino effettuati entro i due anni successivi a quello di accoglimento, l'impresa beneficiaria decade dall'intera agevolazione. L'utilizzo del credito di imposta è consentito esclusivamente entro i limiti dell'importo maturato in ragione degli investimenti realizzati e comunque nel rispetto dei limiti di utilizzazione massimi, pari al 30 per cento nell'anno di presentazione dell'istanza e al 70 per cento nell'anno successivo. La parte di credito eccedente i predetti massimali annui, può essere fruita entro il secondo anno successivo a quello di accoglimento dell'istanza. Tuttavia, in caso di incapienza, il contribuente può utilizzare il credito residuo anche successivamente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

9. Per le imprese di cui all'articolo 3, a pena di decadenza dall'agevolazione, la concentrazione deve avere una durata di almeno cinque anni dalla data di ultimazione della stessa.

10. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto

o, per le PMI il terzo, periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, ovvero – nel caso di terreni ed immobili acquisiti con contratti di locazione finanziaria – se la locazione non prosegua per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni diversi da terreni ed immobili, acquisiti in locazione finanziaria, nel caso in cui non venga esercitato il riscatto, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il credito d'imposta indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

11. Le risorse derivanti da rinunce, da revoche, o da rideterminazioni, anche parziali, dei contributi, sono utilizzate per accogliere le richieste non ammesse per insufficienza di disponibilità, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

12. Le modalità di trasmissione telematica previste dal presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), come sostituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435](#).

---

(4) Vedi anche l'[art. 1, L.R. 12 agosto 2011, n. 20](#).

## **Art. 8**

*Disposizioni attuative, verifiche e sanzioni* (5).

1. Con uno o più decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i dirigenti generali del Dipartimento regionale dell'industria e delle miniere dell'Assessorato regionale dell'industria, del Dipartimento regionale degli interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e del Dipartimento regionale della pesca dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e previa intesa con l'Agenzia delle entrate, sono individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze e le perizie giurate di cui all'articolo 7 ed emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione della presente legge (6).

2. Per l'espletamento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, è prevista la stipula con l'Agenzia delle entrate della convenzione di cui all'articolo 11.

3. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria si applicano le sanzioni di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora venga accertato il mancato rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del credito di imposta, si procede al recupero dell'importo indebitamente fruito, dei relativi interessi e delle sanzioni applicabili, secondo le disposizioni previste dai commi 421, 422 e 423 dell'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) e successive modifiche ed integrazioni e per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

---

(5) Vedi anche l'[art. 1, L.R. 12 agosto 2011, n. 20](#). Vedi altresì il [D. Dirig. reg. 2 agosto 2010](#).

[\(6\)](#) Vedi, anche, il [D. Dirig. reg. 1° febbraio 2010](#) e il [D. Dirig. reg. 15 maggio 2012](#).

## **Art. 9**

*Norme di salvaguardia comunitaria.*

1. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle specifiche discipline settoriali comunitarie.
2. Le modifiche al regime di aiuti di cui alla presente legge, già autorizzato nel testo vigente dalla Commissione europea, sono subordinate alla positiva definizione della procedura di cui all'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", gli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" e gli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" (pubblicati nella g.u.u.e. C 84 del 3 aprile 2008).

## **Art. 10**

*Risorse finanziarie <sup>(7)</sup>.*

1. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sulle misure agevolative previste dalla presente legge, le risorse finanziarie per il periodo 2008-2013 non possono superare complessivamente i seguenti importi:

- a) 1.500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1;
- b) 500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli di cui al comma 2 dell'articolo 1;
- c) 400 milioni di euro per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio, d'intesa, al fine di individuare le risorse da utilizzare sui relativi programmi, con le Autorità di gestione delle risorse FAS e del P.O. FESR 2007-2013, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è annualmente determinato nei limiti di cui al comma 1 l'ammontare complessivo dei contributi da concedere alle imprese di cui agli articoli 1 e 3.

---

[\(7\)](#) Vedi anche l'[art. 1, L.R. 12 agosto 2011, n. 20](#).

## **Art. 11**

*Convenzione per l'applicazione delle disposizioni agevolative.*

1. All'esercizio delle funzioni discendenti dall'applicazione della presente legge, provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione di cui all'[articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6](#) e successive modifiche ed integrazioni, dei competenti organi statali ai sensi del comma 1 dell'[articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074](#). Al relativo onere valutato in 820 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011, si provvede, nell'esercizio finanziario 2009 con le disponibilità dell'U.P.B. 4.3.1.5.3, capitolo 216524 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli anni 2010-2011 il relativo onere trova riscontro nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2009-2011, U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004.

## **Art. 12**

### *Regolazioni contabili.*

1. Per le finalità della presente legge nei limiti indicati dal comma 1 dell'articolo 10 è autorizzata, con le modalità ed i vincoli stabiliti dal decreto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 10, l'utilizzazione delle disponibilità delle risorse FAS a titolarità regionale – priorità 6 "Competitività e sviluppo delle attività produttive" nonché l'utilizzo di risorse rinvenienti da strumenti operativi di programmazione comunitaria per il periodo 2007–2013 trasferite alla Regione.

2. Per le finalità previste dal comma 1, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.

## **Art. 13**

### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

---

## Allegato A

(ex art. 1, comma 7)

### **Codici della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007)**

(*omissis*)

## **L.R. 8–5–2018 n. 8, artt. 73 e 76– Zone franche per la legalità.**

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 11 maggio 2018, n. 21, S.O. n. 21.

### **Art. 73** *Zone franche per la legalità.*

1. Nei comuni attualmente sottoposti alle procedure di cui all'*articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* o che lo siano stati nel corso degli ultimi dieci anni, previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno per l'istituzione della zona franca per la legalità di cui al comma 1 dell'*articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15*, si applicano i benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, della medesima *legge regionale n. 15/2008*, anche qualora la popolazione residente sia inferiore a cinquantamila abitanti.

### **L.R. 20–11–2008 n. 15, art. 3 ZFL**

Misure di contrasto alla criminalità organizzata.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 24 novembre 2008, n. 54.

### **Art. 3** *Istituzione delle zone franche per la legalità (ZFL).*

1. Il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro dell'Interno, istituisce per ogni provincia una o più zone franche per la legalità (ZFL), per un territorio avente una popolazione residente non inferiore a cinquantamila abitanti.

2. In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell'attività economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la Regione provvede, per cinque periodi di imposta decorrenti dalla suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi all'attività d'impresa:

- a) imposte sui redditi;

- b) contributi previdenziali;
- c) imposta comunale sugli immobili.

3. Per i contributi previdenziali e l'imposta comunale sugli immobili, indicati rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2, è rimborsato quanto dovuto e versato.

4. Gli imprenditori che operano nel territorio della Regione, anche al di fuori delle zone franche per la legalità, che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell'economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, possono usufruire dei benefici di cui al comma 2.

4-bis. I benefici in favore degli imprenditori di cui al comma 2 sono concessi altresì qualora le richieste estorsive o provenienti dalla criminalità organizzata siano denunciate dal coniuge o parente fino al secondo grado dell'imprenditore o da altro soggetto, inserito a qualsiasi titolo nell'organizzazione dell'impresa, destinatario dell'attività estorsiva o della richiesta della criminalità organizzata. Il diritto ai benefici resta subordinato alla costituzione di parte civile dell'imprenditore nel procedimento penale <sup>(8)</sup>.

5. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, per l'attuazione dell'articolo 3 provvede a stabilire, con decreto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, una soglia massima di rimborso, tenendo conto del numero e delle dimensioni dell'azienda e del relativo numero dei dipendenti <sup>(9)</sup>.

6. L'elargizione di cui alla *legge 23 febbraio 1999, n. 44*, è esente, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 e per un quinquennio, la spesa annua, a destinazione vincolata, valutata in 100 migliaia di euro.

8. Gli oneri di cui al comma 7, pari a 100 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2008-2010, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

---

(8) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.R. 28 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 9 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, della stessa legge*). Per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 del citato articolo 5.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 68, L.R. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «5. Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3

#### **Art. 76** *Modalità di sostegno pubblico alle imprese.*

1. I procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, previsti dall'*articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123*, sono attuati in via prioritaria secondo le modalità di cui al comma 2 del predetto articolo.

#### **L.R. 9-5-2017 n. 8, art. 3 comma 16- Azzeramento della maggiorazione dell'aliquota IRAP**

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 12 maggio 2017, n. 20, S.O. n. 14.

**Art. 3 Rifiinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie.**

16. A decorrere dall'anno 2018 è confermato **l'azzeramento della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive**. Sempre a decorrere dall'anno 2018 la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è ridotta dallo 0,5 per cento allo 0,27 per cento.

**L.R. 12-8-2014 n. 21, art. 70- Adeguamento normativo in materia di regolamentazione "de minimis".**

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 19 agosto 2014, n. 34.

**Art. 70 Adeguamento normativo in materia di regolamentazione "de minimis".**

1. Il rinvio al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore pubblicato nella GUUE L379 del 28 dicembre 2006, previsto nelle norme di seguito indicate, va riferito al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella GUUE L352 del 24 dicembre 2013:

a) *articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, e dall'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;*

b) *articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, dal comma 11 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dall'articolo 6 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;*

c) *articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, e come modificato dal comma 12 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dall'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;*

d) *lettera h nonies del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come introdotta dal comma 27 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;*

e) *articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;*

f) *articolo 10 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;*

g) *articolo 15 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;*

h) *articolo 31 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25.*

2. Il rinvio al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore pubblicato nella GUUE L379 del 28 dicembre 2006, previsto nelle norme di seguito indicate, va riferito al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato nella GUUE L352 del 24 dicembre 2013:

- *articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, e dall'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;*

- *articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 11, e dall'articolo 6 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;*

- *articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, e come modificato dal comma 12 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dall'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;*

- *comma 8 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;*

- *articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;*

- *articolo 13 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;*

- *articolo 15 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;*

- *articolo 31 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25.*

3. All'*articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1 *bis*. Gli aiuti "de minimis" di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 operano alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013".

## **L.R. 12-5-2010 n. 11, art. 67 -Zone franche urbane**

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 maggio 2010, n. 23, S.O. n. 20.

### **Art. 67**

*Istituzione e finanziamento di zone franche urbane.*

1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale e al fine, altresì, di rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle piccole e micro imprese ivi localizzate, la Regione istituisce, ai sensi dell'*articolo 1, commi da 340 a 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, come modificati dall'*articolo 2, commi da 561 a 563, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, zone franche urbane, ed interviene, altresì, per il finanziamento delle misure previste per le zone franche urbane dalle citate leggi.

2. La Regione provvede al rimborso dei seguenti oneri fiscali, e contributivi connessi all'attività d'impresa:

a) imposte sui redditi e imposta regionale sulle attività produttive rispettivamente previste dalla lettera a) e dalla lettera b) del comma 341 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, come sostituite dal comma 562 dell'*articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*;

b) imposta comunale sugli immobili e contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente previsti dalla lettera c) e dalla lettera d) del comma 341 dell'articolo 1 della prima citata *legge n. 296/2006* e

successive modifiche ed integrazioni, concessi rispettivamente dai comuni e dagli istituti previdenziali, previa stipula delle intese di cui al comma 11.

3. L'aiuto di cui alle disposizioni del presente articolo rispetta i limiti e le condizioni della comunicazione C (2009) 8126 della Commissione europea del 28 ottobre 2009, espressa ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, lettera c) del Trattato istitutivo della Comunità europea.

4. Le zone franche urbane destinatarie degli interventi di cui al presente articolo sono quelle già individuate dalla Regione con Delib.G.R. 1° agosto 2008, n. 186 per le quali è stata avanzata proposta di finanziamento al CIPE da parte del Ministero per lo sviluppo economico con relazione del settembre 2008, nonché quelle individuate ai sensi del comma 5.

5. I comuni che intendano istituire una zona franca urbana elaborano la relativa proposta attivando il confronto con il partenariato sociale e la presentano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Dipartimento regionale della programmazione che cura l'istruttoria delle proposte e individua quelle ritenute ammissibili secondo i criteri definiti dalla Del. 30 gennaio 2008, n. 5/2008 e dalla Circ. 26 giugno 2008, n. 14180 del Ministero per lo sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. Ai fini del finanziamento hanno priorità le zone franche urbane di cui al comma 4 e quelle che ricadono in province diverse. Non possono essere finanziate più di quattro zone franche urbane per provincia.

6. Nelle zone franche urbane ammesse al finanziamento a carico dei fondi statali, la Regione concede finanziamenti integrativi al solo fine di garantire le agevolazioni fiscali e contributive previste dal presente articolo.

7. Le piccole e micro imprese ammissibili alle agevolazioni sono quelle che iniziano una nuova attività economica nelle zone franche urbane nel periodo compreso fra il primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 2012. Possono fruire delle agevolazioni anche le piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere godute da esercenti le imprese che sono soggetti passivi di imposta in Sicilia relativamente ai tributi per i quali operano le agevolazioni.

9. Le piccole e micro imprese che iniziano la loro attività nelle zone franche urbane successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse a godere delle agevolazioni con priorità rispetto alle imprese già insediate.

10. Le imprese di cui ai commi precedenti possono usufruire delle agevolazioni nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni.

11. Per l'attuazione del presente articolo e per la concessione delle agevolazioni l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare le intese necessarie con gli istituti previdenziali e con i comuni interessati nonché con l'Agenzia delle entrate.

12. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente della Regione presenta all'Assemblea regionale una relazione sulle azioni attivate e sui risultati prodotti dagli aiuti regionali previsti dal presente articolo.

13. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo per il finanziamento di tutte le misure, è autorizzata la spesa di 45.000 migliaia di euro per il triennio 2010-2012, di cui 5.000 migliaia di euro per l'anno 2010 e 20.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. L'onere relativo è a carico del Programma attuativo regionale 2007-2013, priorità 6 del Fondo aree sottoutilizzate "competitività e sviluppo delle attività produttive" linea di azione 6.4 contratti di sviluppo, che presenta le relative disponibilità. Agli oneri ricadenti in ciascuno degli anni successivi al triennio

2010-2012 ed entro il limite di spesa complessivo di 100.000 migliaia di euro si provvede annualmente con legge di bilancio.

14. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.

## Altra documentazione

-Servizio Studi Camera dei deputati - Gli aiuti di Stato nell'attuale epidemia da COVID: il nuovo quadro UE -12 giugno 2020

- Corte di Giustizia - Sentenza C-88/03- Azzorre



## Gli aiuti di Stato nell'attuale epidemia da COVID: il nuovo quadro UE

12 giugno 2020

L'improvvisa emergenza legata all'epidemia da COVID-19 nei primi mesi del 2020 rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica a livello mondiale, ma anche un grave *shock* per le economie mondiali.

L'**impatto sull'economia** dell'attuale pandemia avviene - secondo quanto evidenziato dalle principali fonti istituzionali - **attraverso diversi canali**: uno *shock* dell'offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, uno *shock* della domanda determinato da una minore domanda da parte dei consumatori, l'effetto negativo dell'incertezza sui piani di investimento e l'impatto sulla liquidità per le imprese.

Il **[Documento di economia e finanza](#)**, adottato dal Governo il 24 aprile - in considerazione della caduta della produzione e dei consumi già registrata e delle difficili prospettive di breve termine - indica per l'Italia una **stima del PIL per il 2020** al - 8% (rispetto al +0,6% esposto nella NADEF di settembre).

Tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati membri, duramente colpiti dalla crisi, rientra l'adozione di **norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato**. La Comunicazione della Commissione "[Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01](#)", è volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico **in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato**.

Il *Temporary Framework* è stato **esteso ed integrato il 3 aprile**, con la [Comunicazione C\(2020\) 2215 final](#) e ulteriormente **modificato ed esteso** con la [Comunicazione dell'8 maggio \(C\(2020\) 3156 final\)](#). **Cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020**, tranne che per la disciplina sugli **aiuti di Stato alla ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie** che sarà efficace sino al **1° luglio 2021**. Prima di tale data potrà essere modificato e prorogato, sulla base di considerazioni di politica della concorrenza o economiche.

E' recente la proposta della Commissione, inviata agli Stati membri per consultazione, (cfr. comunicato stampa del **12 giugno**) di **estendere ulteriormente** la portata del [Temporary Framework](#) al fine di autorizzare il **sostegno pubblico a tutte le piccole e micro imprese, anche a quelle che si trovano in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019**, a condizione che non siano sottoposte a una procedura di insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati o non siano sottoposte ad un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. La Commissione propone inoltre di adeguare le condizioni per le misure di ricapitalizzazione nell'ambito del quadro temporaneo per i casi in cui gli **investitori privati contribuiscono all'aumento di capitale delle società insieme allo Stato**.

### L'epidemia e le stime dei suoi effetti sull'economia: le principali iniziative in sede UE

L'improvvisa emergenza legata all'epidemia da COVID-19 nei primi mesi del 2020 rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica a livello mondiale, ma anche un grave *shock* per le economie mondiali, le quali stanno affrontando una fase di recessione causata dall'emergenza.

Con il diffondersi dell'epidemia, molti paesi hanno adottato misure di contenimento progressivamente più restrittive. Ne sono derivati un forte calo della produzione, un aumento di eccezionale portata del numero di disoccupati, una caduta della domanda, sia a livello interno che estero. I corsi petroliferi sono scesi in modo

mercato e repentino per il crollo della domanda e per le crescenti difficoltà di stoccaggio. Le condizioni sui mercati finanziari hanno subito un rapido deterioramento ([Banca d'Italia, Relazione annuale](#), maggio 2020).

**Gli effetti della crisi non sono dunque circoscritti a un determinato Stato, ma si stanno ripercuotendo sull'economia mondiale e dell'Unione europea nel suo complesso, come subito prospettato dai principali istituti internazionali (cfr. FMI e Commissione UE, Comunicazione (2020) 112 final (Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak e [Comunicazione 2020/C 91 I/01](#)).**

Vari studi, sin dalla prima fase di acuzie della pandemia ([FMI](#) e [Commissione UE](#)) hanno evidenziato al riguardo l'importanza di un **coordinamento internazionale** nelle politiche di risposta al COVID-19, **a cominciare da quelle dell'Unione europea** (cfr. lo studio curato da ricercatori della Banca d'Italia "[Nessun paese è un'isola: per una risposta coordinata al COVID-19](#)", pubblicato il 18 marzo 2020 sul sito istituzionale dell'Istituto, ove è presente un [Focus sull'emergenza da COVID-19](#)).

Le stime indicano tutte una fase di **marcata recessione**. Il [Fondo monetario internazionale](#) ha **stimato per il 2020 una riduzione del PIL a livello globale del - 3%**, con una parziale ripresa nel 2021 (+5,8%). Si tratta, afferma il Fondo, della **peggiore recessione economica** dopo la Grande Depressione.

Per quanto attiene al **nostro Paese**, le stime FMI indicano un **calo del prodotto interno lordo al -9,1%** nel 2020.

La **Commissione europea**, nelle [previsioni economiche di primavera](#), ha indicato per l'**economia dell'UE una contrazione del 7,5% nel 2020** rivedendo al ribasso di circa nove punti percentuali le proiezioni elaborate ad ottobre scorso. Inoltre, secondo la Commissione, sebbene lo *shock* per l'economia dell'UE sia stato simmetrico, poiché la pandemia ha colpito tutti gli Stati membri, il calo della produzione nel 2020 e l'ampiezza del rimbalzo nel 2021, saranno marcatamente diversi nei singoli paesi europei.

La ripresa economica di ciascuno Stato membro dipenderà non solo dall'evoluzione della pandemia, ma anche dalla struttura di ciascuna economia e dalla capacità di ognuna di rispondere con politiche di stabilizzazione. Data l'interdipendenza delle economie dell'UE, la dinamica della ripresa in ciascuno Stato inciderà anche sul vigore della ripresa degli altri Stati membri. Per **l'Italia**, la Commissione Ue stima una **riduzione del PIL nel 2020 del -9,5%**.

Le più recenti proiezioni di giugno della **BCE** ([Eurosystem staff macroeconomic projections](#)), posto l'elevato livello di incertezza legato al successo delle politiche adottate per impedire la diffusione del virus e la ripresa economica, prospettano una **riduzione del PIL per l'area euro di circa l'8,7% nell'anno in corso**, con una risalita nel 2021 (+5,2%).

L'**OCSE**, nel recente [Outlook di giugno](#), rileva come, sebbene le restrizioni determinate dalle azioni di contrasto alla pandemia inizino a subire un allentamento, il percorso verso la ripresa economica rimanga altamente incerto, nonchè vulnerabile ad una seconda ondata di infezioni. Ciò premesso, l'Organizzazione internazionale presenta **due scenari previsionali**, uno in cui il virus viene messo sotto controllo e uno in cui ipotizza una recrudescenza dell'epidemia prima della fine del 2020. Se, come auspicabile, non vi sarà una seconda ondata di infezioni, l'OCSE prevede che **l'attività economica globale diminuirà nel 2020 del 6%**. Nel secondo caso invece, si prevede una riduzione della produzione economica mondiale del **7,6%**, con una risalita al 2,8% nel 2021. Particolarmente colpita, l'**Area dell'euro**, il cui PIL si prevede scenderà di **oltre il 9%**, con un crollo ulteriore nel caso di seconda ondata epidemica dell'**11,5%**. Per **l'Italia**, l'OCSE prevede una **riduzione del PIL nel 2020 dell'11,3%**. **Nel caso di recrudescenza dell'epidemia**, il PIL scenderebbe del **-14%**.

Le previsioni del Governo italiano nel [Documento di economia e finanza](#), elaborate a fine aprile scorso, **indicano per il 2020 una riduzione meno marcata del PIL**, al **- 8%** (rispetto al +0,6% esposto nella NADEF di settembre). Il recupero del PIL previsto per il 2021 è del + 4,7 per cento, una valutazione prudentiale che sconta il rischio che la crisi pandemica non venga superata fino all'inizio del prossimo anno. Come richiesto dalle linee guida concordate a livello europeo, il DEF presenta anche uno **scenario di rischio**, in cui l'andamento e la durata dell'epidemia sarebbero **più sfavorevoli**, causando una **maggiore contrazione** del prodotto nel 2020 (**- 10,6 per cento**) e una ripresa più debole nel 2021 (2+ ,3 per cento), nonché un ulteriore aggravio sulla finanza pubblica.

Le previsioni del Governo scontano comunque una parte degli effetti delle [misure adottate per limitare le conseguenze economiche e sociali](#) della [chiusura delle attività produttive](#) e del crollo della domanda,

per una sintesi delle quali si rinvia al [tema](#) dell'attività parlamentare sulle misure fiscali e finanziarie per fronteggiare l'epidemia da COVID e al [tema sul DEF 2020](#). Anche sugli interventi limitativi dell'esercizio delle attività produttive, si rinvia all'apposito [tema](#).

L'ISTAT, nel **comunicato stampa dell'8 giugno** ([Le prospettive per l'economia italiana nel 2020-2021](#)) ha recentemente aggiornato i dati relativi andamento del **PIL nel primo trimestre**, indicandone una più marcata flessione, del **-5,3%** rispetto al trimestre precedente. Contestualmente, sulla base delle prime risultanze dell'indagine avviata presso le imprese per valutare la situazione e le prospettive durante l'emergenza COVID-19, l'Istituto stima una **contrazione del Pil lievemente più marcata** rispetto alle stime governative, **del -8,3% nel 2020** e una ripresa parziale nel 2021 (+4,6%).

L' [ISTAT](#) ha inoltre elaborato, tra marzo e giugno, vari approfondimenti circa l'impatto economico del COVID-19. Si rinvia, per un primo [approfondimento](#) alla **Nota mensile** pubblicata dall'Istituto il **7 aprile**. Nella [memoria pubblicata il successivo 22 aprile 2020](#), quale contributo conoscitivo ai lavori della 10a Commissione del Senato (A.S. n. 445), l'Istituto ha elaborato delle quantificazioni delle principali variabili dimensionali (numerosità delle imprese, occupazione, giro d'affari) funzionali a definire il peso sull'economia nazionale delle attività "sospese". Secondo i dati, i **provvedimenti di chiusura** che hanno caratterizzato l'economia italiana fino al 3 di maggio, hanno riguardato in maniera più incisiva l'industria. **Quasi i due terzi delle imprese industriali**, che rappresentano il **46,8% del fatturato e il 53,2% del valore aggiunto del macro-settore**, hanno dovuto, infatti, sospendere la propria attività. Considerando l'**industria manifatturiera**, la chiusura delle attività ha penalizzato soprattutto le **imprese esportatrici**: quelle che operano in settori che sono stati sospesi tra il 25 marzo e il 3 maggio producono il **66,6% dell'export complessivo**, realizzando all'estero il 41,3% del fatturato, contro il 26,21% di quello delle imprese operanti nei settori che sono rimasti aperti.

Appare poi opportuno richiamare la recente [Relazione annuale della Banca d'Italia](#), nella quale si evidenzia che la pandemia di Covid-19 ha modificato profondamente le prospettive dell'economia per l'anno in corso e per gli anni a venire, rispetto a quanto ci si poteva attendere sulla base degli andamenti del 2019, prospettando, **per l'economia italiana, la più forte contrazione dalla seconda guerra mondiale**. Secondo Banca d'Italia, un [ritorno alla crescita](#) nel prossimo decennio è possibile solo con adeguati aumenti della partecipazione al mercato del lavoro e dell'occupazione, degli investimenti e della produttività.

Si rinvia in particolare ai seguenti approfondimenti disponibili nella Relazione:

[L'impatto della pandemia di Covid-19 sull'economia italiana](#)

[La crescita in Italia dopo Covid-19: valutazioni di lungo periodo](#)

[Gli effetti della pandemia di Covid-19 secondo le indagini presso le imprese](#)

Infine, si richiama [il Centro Studi Confindustria \(CSC\)](#), che nel [Rapporto previsionale del 31 marzo](#) aveva inizialmente stimato **nel 2020** un calo del PIL del nostro Paese, al -6,0%, e ha poi rivisto al ribasso le stime per il 2020, prevedendone un **riduzione più marcata, del 10%** per l'anno in corso.

L'**impatto sull'economia dell'attuale pandemia** è condizionato - secondo quanto evidenziato dalle principali fonti istituzionali (*cf.* [Commissione UE](#), [ISTAT](#), [Servizio Studi Bankitalia](#)) - **da diversi fattori**: uno *shock* dell'offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, uno *shock* della domanda determinato da una minore domanda da parte dei consumatori, l'effetto negativo dell'incertezza sui piani di investimento e l'impatto sulla liquidità per le imprese.

La Commissione UE, in particolare, ha rilevato come le diverse misure di contenimento adottate, il distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, siano state volte a far sì che lo *shock* fosse il più possibile breve e limitato; e come, al di là degli effetti immediati sulla mobilità e sugli scambi commerciali, l'epidemia di COVID-19 abbia colpito tutte le imprese di tutti i settori, le grandi e le piccole e medie imprese (che costituiscono, secondo recenti studi, il 92% delle imprese attive in Italia, *cf.* Prometeia, Luglio 2019).

L'impatto è sui mercati finanziari mondiali, in particolare per quanto riguarda la liquidità. Sia le imprese

solvibili che quelle meno solvibili - secondo quanto evidenziato - possono scontrarsi con un'improvvisa carenza o con una mancata disponibilità di liquidità, che può condurre - senza l'adozione di misure adeguate a garantire il flusso di credito all'economia - a difficoltà nel pagamento di fornitori e dipendenti e, a più lungo termine, a minarne la sopravvivenza stessa. In tale contesto, le istituzioni europee hanno subito messo in rilievo come le banche e gli altri intermediari finanziari abbiano un ruolo fondamentale nel far fronte agli effetti dell'epidemia di COVID-19 mantenendo il flusso di credito all'economia, ritenendo dunque opportuno che gli Stati membri potessero adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell'UE (cfr. Considerazioni della Commissione, paragrafi 1.1.4 e 1.1.5 della [Comunicazione 2020/C 91 I/01](#)).

Per aiutare l'economia dell'UE e le iniziative dei diversi Stati membri nell'attuale situazione, la Commissione europea ha dunque adottato, il **19 marzo 2020**, un **Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19** ([GUCE serie C 91I del 20.3.2020, pag. 1](#)) volto a consentire agli Stati membri di approntare misure di sostegno alle imprese duramente colpite dalla crisi, sfruttando la flessibilità massima prevista dalle norme sugli aiuti di Stato.

La Commissione ha poi adottato, il **3 aprile 2020**, una [modifica](#) alla Comunicazione di marzo che include nel perimetro degli aiuti di Stato ammissibili ulteriori e più ampie possibilità di sostegno pubblico.

L' **8 maggio** la Commissione ha adottato una seconda modifica che amplia il campo di applicazione del quadro temporaneo, per dare agli Stati membri la possibilità di varare misure di ricapitalizzazione per le imprese in difficoltà. L'ulteriore ampliamento del quadro è stato preceduto da una procedura di consultazione con gli Stati membri, avviata all'inizio di aprile (si rinvia al relativo [comunicato stampa](#)).

Per un'analisi dettagliata del **Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato**, si rinvia al paragrafo successivo.

La **flessibilità** del quadro di riferimento in materia di **aiuti di Stato** è stata parallelamente accompagnata, pressoché contestualmente, alla proposta della Commissione di attivazione della [clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita \(PSC\)](#) - ai sensi della quale è consentito, in caso di grave recessione economica per la zona euro o l'UE nel suo complesso, la sospensione o l'aggiustamento di bilancio - in modo da dare la necessaria **flessibilità** alle **politiche di bilancio nazionali**.

Il 2 aprile, [la Commissione ha lanciato la nuova iniziativa SURE](#) (sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza), per aiutare a proteggere i posti di lavoro e a sostenere le famiglie. Inoltre, ha proposto di **reindirizzare tutti i fondi strutturali disponibili** per rispondere al coronavirus, con la **rinuncia** per il 2020 agli obblighi di **restituzione di prefinanziamenti non spesi provenienti dai fondi SIE** attualmente detenuti dagli Stati membri.

Il 6 aprile la Commissione [ha annunciato](#) la concessione di 1 miliardo di euro dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) a titolo di garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti. In tale modo, il FEI viene abilitato a fornire garanzie speciali per incentivare le banche e altri finanziatori a fornire liquidità, per un importo disponibile stimabile in 8 miliardi di euro a favore delle PMI e piccole imprese a media capitalizzazione europee colpite dalle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus.

Con il fine di **mantenere la liquidità del settore finanziario** e assicurare **condizioni di finanziamento che sostengano tutti i settori** dell'economia, il Consiglio direttivo della [Banca centrale europea](#) ha approntato un programma temporaneo di acquisto di titoli del settore privato e pubblico chiamato "Programma di acquisto per l'emergenza pandemica" (**Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP**), con una dotazione finanziaria iniziale di 750 miliardi di euro. Il 4 giugno scorso il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di implementare le risorse del PEPP di ulteriori 600 miliardi. Il programma PEPP si aggiunge ai 120 miliardi di euro già stanziati per ulteriori acquisti netti di attività del settore privato. Il programma è temporaneo e rimarrà in vigore almeno fino alla fine di giugno 2021.

Il 16 marzo il gruppo della [Banca europea per gli investimenti](#) ha poi proposto un piano per mobilitare fino

a 40 miliardi di euro di finanziamenti, che saranno utilizzati per prestiti ponte, sospensioni dei debiti e altre misure intese ad alleviare la situazione di liquidità e i vincoli in materia di capitale circolante per le PMI e le imprese a media capitalizzazione.

Per una disamina più ampia delle iniziative **in ambito UE** per fronteggiare la pandemia da COVID-19, si rinvia alla *Nota su Atti UE* n. [44/10](#) (L'epidemia COVID-19 e l'Unione europea - aggiornata all'8 giugno 2020) del Servizio Studi del Senato, nonché alle recenti [proposte](#) della Commissione europea relative ad un piano di ripresa da sostenere attraverso un **nuovo strumento, (il cd. Next Generation EU)**.

Si segnala, infine, che FMI ha attivato sul suo [sito istituzionale](#) un *tracker* che sintetizza le **risposte economiche chiave - attivate dai governi di 193 Stati** - per limitare l'impatto umano ed economico della pandemia di COVID-19. Il *tracker* è in costante aggiornamento. Uno strumento analogo è stato [attivato sul sito istituzionale](#) dell'**OCSE**.

## Il quadro temporaneo UE sugli aiuti di Stato

Il **19 marzo 2020** la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM (2020) 1863 final **Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak**», un [quadro temporaneo](#) per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all'economia nel contesto della pandemia di COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

La Comunicazione segue e implementa le prime indicazioni fornite dalla Commissione nella Comunicazione "[Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19" del 13 marzo 2020](#)".

Il **Temporary Framework** è stato **integrato il 3 aprile**, con la [Comunicazione della Commissione C\(2020\) 2215 final](#), e ulteriormente **modificato ed esteso** con la [Comunicazione dell'8 maggio \(C\(2020\) 3156 final\)](#). **Cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020**, tranne che per la disciplina sugli **aiuti di Stato alla ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie** che sarà efficace sino al **1° luglio 2021**.

Prima di tale data potrà essere modificato e prorogato, sulla base di considerazioni di politica della concorrenza o economiche.

Il "*Temporary Framework*" si basa sull'**articolo 107** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che:

- al **paragrafo 2, lettera b)**, dichiara **compatibili con il mercato interno** gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai **danni arrecati** dalle calamità naturali oppure da **altri eventi eccezionali** (esimendo, dunque, tali tipi di aiuti dall'obbligo di previa approvazione da parte della Commissione UE); e,
- al **paragrafo 3, lettera b)**, dispone che **possono essere compatibili** con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un **grave turbamento dell'economia** di uno Stato membro (**previa approvazione della Commissione UE**, al fine di valutare il carattere mirato alla finalità e la loro adeguatezza e proporzionalità).

Il **nuovo quadro non sostituisce**, ma **integra** gli **altri strumenti consentiti** di intervento pubblico sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato.

Si richiama, in particolare, il Regolamento generale di **esenzione per categoria**, [Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione](#), del 17 giugno 2014, cd. **GBER**, che dichiara, a date condizioni, alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, esentandole dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE. Si richiama inoltre la disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore, cd. "**de minimis**", di cui al [Regolamento n. 1407/2013/UE](#), al [Regolamento n. 1408/2013/UE](#), come da ultimo modificato dal [Regolamento n. 2019/316/UE](#), per il settore agricolo, e al [Regolamento n. 717/2014/UE](#) per il settore ittico.

Inoltre, rimane comunque applicabile la disciplina sugli aiuti di Stato alle **imprese in difficoltà**, ammissibili alle condizioni previste dai relativi Orientamenti ([Comunicazione 2014/C 249/01](#)).

Nella [Comunicazione "Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19" del 13 marzo 2020](#), la

Commissione ha esposto le diverse opzioni di cui dispongono gli Stati membri per la concessione di **misure che possono essere attivate, nell'attuale situazione di crisi, senza il coinvolgimento della Commissione**: tra esse, misure applicabili a tutte le imprese, come la **sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell'IVA o dei contributi previdenziali**, o il **sostegno finanziario concesso direttamente ai consumatori** per i servizi cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati.

Nella [Comunicazione del 19 marzo 2020](#) la Commissione ha indicato le **misure temporanee** di aiuti di Stato ritenute **compatibili** con il mercato interno, a norma del citato articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in quanto finalizzate a porre rimedio a un **grave turbamento dell'economia** di uno Stato membro. Tali misure **possono essere approvate** dagli Stati membri **dopo la notifica** alla Commissione europea. Le **tipologie** di aiuti ammissibili e le **intensità di aiuto** sono state **implementate** dalla successiva **Comunicazione del 3 aprile**.

Tra le misure **ammissibili**, gli aiuti finalizzati a garantire la **liquidità** e l'accesso ai **finanziamenti per le imprese**: gli Stati membri sono stati, tra l'altro, autorizzati a concedere, **fino** al valore nominale di **800 mila euro** per impresa, **prestiti a tasso zero**, **garanzie su prestiti che coprono il 100% del rischio o fornire capitale**. L'intervento può essere cumulato, con altre misure consentite in via ordinaria, come gli aiuti "*de minimis*" (portandosi dunque l'entità dell'aiuto per impresa a 1 milione di euro) e con altre misure consentite in via straordinaria dal *Temporary Framework* (secondo le condizioni di cumulo ivi previste).

La [Comunicazione del 3 aprile](#) ha poi consentito ulteriori **misure** di sostegno **pubblico**, quali: il sostegno per le **attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus**; il sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova; il sostegno alla produzione di **prodotti per far fronte alla pandemia** di coronavirus; il sostegno mirato sotto forma di **differimento** del pagamento delle **imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali** e il sostegno mirato sotto forma di **contributo ai costi salariali di imprese** in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti dovrebbero licenziare del personale.

La [Comunicazione dell'8 maggio](#) (C(2020) 3156 final) ha infine e apportato una seconda modifica del [Temporary Framework](#) per consentire, secondo **regole temporanee e straordinarie efficaci sino al 1° luglio 2021**, **interventi pubblici mirati sotto forma di aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle società non finanziarie** che li necessitano, in modo da contribuire a ridurre il rischio per l'economia dell'UE nel suo complesso.

La Comunicazione introduce inoltre la possibilità per gli Stati membri, fino a dicembre 2020, di **sostenere le imprese in difficoltà finanziarie dovute alla pandemia fornendo loro debito subordinato** a condizioni favorevoli.

Il **12 giugno** la Commissione europea ha inviato per **consultazione agli Stati membri** una proposta di **ulteriore estensione** del [Temporary Framework](#) finalizzata ad ammettere il **sostegno pubblico a tutte le piccole e micro imprese, anche a quelle che si trovavano in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019**.

Tale sostegno sarebbe applicabile a condizione che le imprese non siano sottoposte a una procedura di insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati o non siano oggetto di un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

La modifica - afferma la Commissione - accrescerà efficacemente le possibilità di sostenere le **startup**, in particolare quelle innovative, fondamentali per la ripresa economica dell'Unione, che potrebbero registrare perdite nella fase di maggior crescita.

La Commissione propone inoltre di adeguare le condizioni per le misure di ricapitalizzazione nell'ambito del quadro temporaneo per i casi in cui gli **investitori privati contribuiscono all'aumento di capitale delle società insieme allo Stato**. Da un lato, le modifiche proposte consentirebbero alle imprese che sono già a partecipazione statale di ottenere capitale, analogamente alle imprese private, pur mantenendo le stesse garanzie per preservare una concorrenza effettiva nel mercato unico. Dall'altro, le modifiche proposte incentiverebbero gli apporti di capitale con una significativa partecipazione privata anche in imprese private, limitando il fabbisogno di aiuti di Stato e il rischio di distorsioni della concorrenza.

## **Gli aiuti ammissibili**

Nel dettaglio, il "[Temporary Framework](#)" ritiene ammissibili:

- **Aiuti di importo limitato (sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni).** L'aiuto non deve superare **800 mila euro per impresa** (al lordo di qualsiasi imposta o onere). L'aiuto non può essere concesso a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell'articolo 2, punto 18) del [GBER](#) . Nel **settore della pesca e dell'acquacoltura**, l'aiuto non deve superare i **120 mila euro** e non deve riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "*de minimis*" (cfr. lett. da a) a k) dell'[art.1 del Reg. 717/2014/UE](#)). Nel settore della **produzione primaria di prodotti agricoli** l'aiuto non deve superare i **100 mila euro** per impresa.

Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 800 mila euro per impresa.

- **Aiuti sotto forma di garanzie statali sui prestiti** per garantire l'accesso alla liquidità delle imprese. Per singolo prestito, i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenta progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella Tabella.

Beneficiario	Per il 1° anno	Per il 2°- 3° anno	Per il 4°-6° anno
<b>PMI</b>	25 punti base	50 punti base	100 punti base
<b>Grandi imprese</b>	50 punti base	100 punti base	200 punti base

**In alternativa**, gli Stati membri possono, utilizzando la tabella come base, notificare i regimi per i quali sia possibile **modulare** la durata della garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale, in quanto una copertura inferiore potrebbe compensare una durata più lunga o consentire premi di garanzia di importo inferiore; un premio fisso può essere applicato per l'intera durata della garanzia, se è superiore ai premi indicati nella tabella precedente per il 1° anno e per ciascun tipo di beneficiario, aggiustato in funzione della durata e della copertura della garanzia.

Per i **prestiti** che si estendono **oltre il 31 dicembre 2020**, l'importo del **capitale del prestito non deve superare il doppio della spesa salariale annuale** per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, o non può essere superiore al **25% del fatturato** relativo al 2019. Oppure, **sulla base di un'opportuna giustificazione** alla Commissione da parte dello Stato membro e di un'**autocertificazione da parte del beneficiario**, relativa al proprio fabbisogno di liquidità, **l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità** dal momento della concessione per i successivi **18 mesi per le PMI** e per i seguenti **12 mesi per le grandi imprese**.

Per i prestiti con scadenza **entro il 31 dicembre 2020**, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quanto indicato per i prestiti che si estendono oltre tale data, ma con una giustificazione adeguata alla Commissione da parte dello Stato membro e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata.

Inoltre, la **durata della garanzia** (a meno che sia stata modulata, secondo quanto sopra descritto) **deve essere limitata a un massimo di sei anni** e la **garanzia pubblica non deve eccedere il 90% del capitale di prestito** in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell'ente creditizio e dello Stato, o il **35 % del capitale di prestito**, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (**garanzia di prima perdita**). Nel caso in cui l'entità del prestito diminuisca nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, **l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente**. La **garanzia può riguardare sia i prestiti per gli investimenti** che quelli per il **capitale di esercizio** e può essere **concessa a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del GBER)** al 31 dicembre 2019.

**Gli aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti non sono cumulabili** - per lo stesso prestito sottostante - con gli aiuti **sotto forma di prestiti a tassi d'interesse agevolati** (cfr. *infra*) . Per prestiti diversi, gli aiuti sono cumulabili entro i massimali consentiti.

- **Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti pubblici.** I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, [pubblicato dalla Commissione](#)) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini di rischio di credito indicati nella Tabella seguente.

Tipo di beneficiario	Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza a 1 anno	Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 2 a 3 anni	Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 4 a 6 anni
PMI	25 punti base *	50 punti base *	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

\* Il tasso di interesse minimo (tasso di base + margine di rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

**In alternativa**, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando la Tabella come base, ma con la **possibilità di modulare** la scadenza del prestito e il livello del margine per il rischio di credito, ad esempio applicando un margine per il rischio di credito fisso per l'intera durata del prestito, se tale margine è superiore al margine minimo per il rischio di credito per il 1° anno per ciascun tipo di beneficiario, aggiustato in funzione della durata e della copertura della garanzia.

I **contratti di prestito** sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un **massimo di 6 anni** (a meno che non siano modulati, come sopra previsto).

Per i prestiti con scadenza superiore al 31 dicembre 2020, l'**importo totale dei prestiti** per beneficiario **non deve superare il doppio** della **spesa salariale annuale** per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, o non può essere superiore al **25% del fatturato** nel 2019. Oppure, **sulla base di un'opportuna giustificazione e di un'autocertificazione da parte del beneficiario**, relativa al proprio fabbisogno di liquidità, l'**importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità** dal momento della concessione per i successivi **18 mesi per le PMI** e per i seguenti **12 mesi per le grandi imprese**. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante **autocertificazione da parte del beneficiario**.

Per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore (rispetto a quanto sopra indicato per i prestiti che si estendono oltre tale data), ma con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata.

Sono ammessi sia **prestiti per gli investimenti** che quelli per il **capitale di esercizio**. La misura può essere **concessa a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del GBER)** al 31 dicembre 2019.

- **Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari.** La Commissione specifica che tali aiuti indiretti non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità degli enti creditizi e dunque non costituiscono sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della disciplina UE sugli enti creditizi. Gli **enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero**, infatti, **nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti**. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di **dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti**, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI **non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia**.
- **Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine da parte dello Stato.** A tale proposito si

segnala che il **30 marzo 2020**, la Commissione europea, ha deciso di **ampliare ulteriormente la flessibilità** introdotta dalla Comunicazione qui in esame.

Il differimento del pagamento da parte di acquirenti stranieri di beni e/o servizi comporta un rischio di credito per il venditore/esportatore, contro il quale questi si assicura, generalmente presso assicuratori privati (la cosiddetta assicurazione del credito all'esportazione). Sulla base della [comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine](#), in vigore dal 2013, gli scambi nei 27 Stati membri dell'UE e nei nove paesi OCSE elencati nel suo allegato, con durata del rischio inferiore ai due anni, comportano rischi assicurabili sul mercato e non dovrebbero, in linea di principio, essere assicurati dallo Stato o da assicuratori che beneficiano del sostegno dello Stato. Il 23 marzo 2020, dopo che alcuni Stati membri hanno indicato di attendersi una contrazione a livello mondiale del mercato delle assicurazioni private per le esportazioni verso tutti i paesi a causa della pandemia di coronavirus, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica urgente, dalla quale è emersa una capacità insufficiente di assicurazione privata per le esportazioni verso tutti i paesi, associata a un prevedibile aumento significativo della domanda di assicurazione riconducibile all'attuale crisi. Sulla base dei risultati della consultazione pubblica e dei pertinenti indicatori economici, la Commissione ha deciso di considerare tutti i paesi elencati nell'allegato come temporaneamente non assicurabili sul mercato e di escludere tutti i paesi dall'elenco dei paesi "assicurabili sul mercato" fino al 31 dicembre 2020. In seguito alla modifica, gli **assicuratori statali avranno in linea di principio la possibilità di intervenire e fornire un'assicurazione per il rischio di credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi**, senza che lo Stato membro interessato debba dimostrare che il paese in questione è temporaneamente "non assicurabile sul mercato"

Il *Temporary Framework* inoltre consente:

- **Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti**, in particolare i progetti insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il COVID-19, che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI "Orizzonte 2020".  
Gli aiuti sono ammessi **a condizione che siano concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali** entro il 31 dicembre 2020. Inoltre:
  - per i **progetti avviati prima del 1° febbraio 2020**, l'aiuto ha un effetto di incentivazione solo se necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto; In tali casi saranno ammissibili solo i costi supplementari necessari per tale ultimo fine;
  - i **costi ammissibili sono tutti quelli necessari per il progetto** di ricerca e sviluppo **nel corso della sua durata**, compresi, tra l'altro, quelli di personale, per le apparecchiature, i servizi digitali e informatici, gli strumenti diagnostici, la raccolta di dati e il loro trattamento, i servizi di ricerca e sviluppo e per le sperimentazioni precliniche e cliniche, per l'ottenimento dei brevetti e di altri attivi immateriali, etc.;
  - l'**intensità di aiuto** per ciascun beneficiario può coprire il **100%** dei costi ammissibili per la **ricerca fondamentale** e non supera l'**80%** dei costi ammissibili per la **ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale**; Quest'ultimo comunque può essere **umentato di 15 punti** percentuali se si tratta di un **progetto comune** a più Stati membri **o in collaborazione transfrontaliera**;
  - gli aiuti **possono essere combinati** con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, **a condizione** che gli aiuti combinati non superino i **massimali** sopra indicati;
  - il beneficiario dell'aiuto si impegna a **concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato** non discriminatorie a terzi nel SEE;
  - l'aiuto **non** può essere concesso **a imprese** che si trovavano **già in difficoltà** (ai sensi del GBER) al 31 dicembre 2019.
- **Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling** che contribuiscono allo sviluppo di prodotti connessi al COVID-19, alle seguenti condizioni:

- devono essere concessi sotto forma di **sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili**;
  - devono essere **finalizzati a sviluppare, provare e ampliare**, fino alla prima applicazione industriale, prima della produzione in serie, **medicinali** (compresi i **vaccini**) e **trattamenti** contro il COVID, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i **dispositivi medici**, le **attrezzature ospedaliere e mediche** (come ventilatori meccanici, indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i **disinfettanti** e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la **raccolta/trattamento di dati**;
  - per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto già avviato;
  - il **progetto d'investimento deve essere completato entro sei mesi** dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato ciò è stato accertato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25% dell'importo dell'aiuto concesso, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto.  
Nel caso di anticipi rimborsabili, se il termine non è rispettato, questi sono restituiti in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;
  - i costi ammissibili corrispondono ai **costi di investimento** necessari per realizzare le infrastrutture e **l'intensità di aiuto non deve superare il 75%** di questi. L'aiuto **non è cumulabile con altri aiuti agli investimenti** per gli stessi costi ammissibili. Se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, oppure, se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla concessione del sostegno (sotto forma di sovvenzione diretta, agevolazione fiscale o anticipo rimborsabile), l'intensità massima di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali;
  - a date condizioni, può essere concessa una **garanzia a copertura delle perdite**, in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile, o a titolo indipendente;
  - le **infrastrutture devono essere aperte a più utenti** e il loro uso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli
  - **l'aiuto non può essere concesso a imprese** che, al 31 dicembre, **si trovavano già in difficoltà** (ai sensi del GBER).
- **Aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19.** Gli aiuti sono ammissibili a determinate **condizioni**:
    - sono concessi sotto forma di **sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili**;
    - sono destinati alla **produzione di medicinali** (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i **principi attivi farmaceutici** e le materie prime; i **dispositivi medici**, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche relative; gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati;
    - per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto già avviato;
    - il **progetto d'investimento deve essere completato entro sei mesi** dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento si considera completato quando ciò è stato accertato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25% dell'importo dell'aiuto concesso, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto.  
Nel caso di anticipi rimborsabili, se il termine non è rispettato, questi sono restituiti in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;

i **costi ammissibili** riguardano tutti i costi d'investimento per la produzione e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione. L'intensità di aiuto **non deve superare l'80%** dei costi ammissibili. L'aiuto **non è cumulabile con altri aiuti agli investimenti** per gli stessi costi ammissibili. Se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, oppure, se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla concessione del sostegno (sotto forma di sovvenzione diretta, agevolazione fiscale o anticipo rimborsabile), l'intensità massima di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali;

- a date condizioni, può essere concessa una **garanzia a copertura delle perdite**, in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile, o a titolo indipendente.

- **Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali.** Nella misura in cui non attribuiscono un vantaggio selettivo solo ad alcune imprese, la Commissione considererà compatibili (ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lett. b) TFUE), i regimi di aiuti costituiti da **differimenti temporanei delle imposte o dei contributi previdenziali** che si applicano a imprese (compresi i lavoratori autonomi) particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19, ad esempio i regimi che riguardano determinati settori, regioni o imprese di determinate dimensioni.

La Commissione richiama il differimento dei pagamenti rateali, un accesso più agevole ai piani di pagamento dei debiti d'imposta e la concessione di periodi esenti da interessi, la sospensione del recupero dei debiti d'imposta e una maggiore rapidità dei rimborsi fiscali. La **scadenza del differimento** non può essere successiva al **31 dicembre 2022**.

- **Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari** dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. Al fine di proteggere l'occupazione, gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, **a causa della pandemia di COVID-19**, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti. Se riguardano tutta l'economia, tali regimi di sostegno esulano dal campo di applicazione del controllo dell'Unione sugli aiuti di Stato. Tali aiuti sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- sono **destinati ad evitare i licenziamenti** durante la pandemia di COVID-19;
- sono **concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni** o di determinate **dimensioni**, particolarmente **colpite dalla pandemia di COVID-19**;
- la **sovvenzione per il pagamento dei salari** deve essere concessa **per un periodo non superiore a dodici mesi** a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto;
- la **sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare l'80% della retribuzione mensile lorda** (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) dei beneficiari. Gli Stati membri possono anche notificare, per le categorie di personale a basso salario, metodi di calcolo alternativi dell'intensità di aiuto, ad esempio utilizzando la media salariale nazionale o il salario minimo, a condizione che sia mantenuta la proporzionalità dell'aiuto;
- la **sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure** di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali del personale interessato. Le sovvenzioni possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

- **Aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle imprese non finanziarie**

La Comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2020 consente tali tipologie di aiuti partendo dalla considerazione che le misure di emergenza che gli Stati membri hanno dovuto adottare per contenere la pandemia di coronavirus hanno influito sulla capacità di molte imprese europee di produrre beni o fornire

servizi, con conseguenti perdite che hanno ridotto il loro capitale e la loro capacità di contrarre prestiti sui mercati. Gli aiuti alla ricapitalizzazione dovrebbero comunque essere concessi **solo se non sono disponibili altre soluzioni adeguate**. Inoltre, le **imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019 non sono ammissibili agli aiuti**.

L'intervento viene ammesso per evitare difficoltà sociali e fallimenti del mercato a causa di una perdita significativa di posti di lavoro, l'uscita di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, o il rischio di perturbazione di un importante servizio. Infine **l'aiuto deve limitarsi a consentire la redditività dell'impresa e non deve andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario** antecedente la pandemia.

**Condizioni riguardanti l'ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione:** lo Stato deve essere adeguatamente retribuito per i rischi che assume attraverso l'aiuto alla ricapitalizzazione. Inoltre, per garantire la natura temporanea dell'intervento dello Stato, il **meccanismo di remunerazione deve incentivare i beneficiari e/o i loro proprietari a riacquistare le azioni acquisite dallo Stato** con la misura di aiuto.

**Condizioni riguardanti l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate:** i beneficiari e gli Stati membri sono tenuti ad elaborare una **strategia di uscita**, in particolare le grandi imprese che hanno beneficiato di significativi aiuti alla ricapitalizzazione da parte dello Stato. Se, **sei anni dopo l'aiuto** alla ricapitalizzazione nel caso delle società quotate in borsa **o sette anni** nel caso delle altre imprese, l'uscita dello Stato è in dubbio, dovrà essere **notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione** per il beneficiario.

**Condizioni riguardanti la governance:** fino a quando lo Stato non sarà completamente uscito, i beneficiari sono soggetti al **divieto di versare dividendi e riacquistare azioni**. Inoltre, fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75% della ricapitalizzazione, si applica una rigorosa **limitazione della remunerazione della dirigenza**, compreso il **divieto dei bonus**. Tali condizioni, afferma la Commissione, mirano anche a incentivare i beneficiari e i loro proprietari a riacquistare le azioni detenute dallo Stato non appena la situazione economica lo consenta.

**Divieto di sovvenzioni incrociate e di acquisizioni:** per garantire che i beneficiari non utilizzino indebitamente l'aiuto alla ricapitalizzazione, essi **non possono utilizzare l'aiuto per sostenere le attività economiche di imprese integrate** che si trovavano **in difficoltà economiche prima del 31 dicembre 2019**.

Inoltre, fino al rimborso di almeno il 75 % della ricapitalizzazione, ai beneficiari, diversi dalle piccole e medie imprese (PMI), è impedito in linea di massima di acquisire una partecipazione superiore al 10 % in concorrenti o altri operatori della stessa linea di attività, comprese le operazioni a monte e a valle.

Gli Stati membri possono notificare i regimi di ricapitalizzazione o le misure di aiuto individuali. Al momento dell'approvazione di un regime, la Commissione chiederà una notifica separata per gli aiuti ad una società superiori alla soglia di 250 milioni di euro, che verranno sottoposti ad una valutazione individuale.

**Le misure di ricapitalizzazione COVID-19 non sono concesse dopo il 30 giugno 2021.**

**Trasparenza pubblica e rendicontazione:** gli Stati membri devono pubblicare informazioni sull'identità delle imprese che hanno ricevuto un aiuto e sull'importo entro tre mesi dalla ricapitalizzazione. Inoltre, i beneficiari, diversi dalle PMI, devono pubblicare informazioni sull'uso degli aiuti ricevuti, compreso il modo in cui l'utilizzo degli aiuti ricevuti sostiene le attività dell'impresa in linea con gli obblighi dell'UE e nazionali legati alla trasformazione verde e digitale.

- **Aiuti alle imprese sotto forma di debito subordinato**

La Comunicazione dell'8 maggio introduce inoltre la possibilità per gli Stati membri di **sostenere le imprese in difficoltà finanziarie dovute alla pandemia di coronavirus** fornendo loro **debito subordinato**

**a condizioni favorevoli.** Ciò riguarda gli strumenti di debito subordinati ai crediti ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza e completa la gamma di strumenti a disposizione degli Stati membri nell'ambito dell'attuale quadro temporaneo, compresa la concessione di debito di primo rango alle società che lo necessitano.

Il debito subordinato non può essere convertito in capitale mentre la società è in attività. Gli aiuti sotto forma di debito subordinato ricevono una remunerazione più elevata e subiscono un'ulteriore limitazione dell'importo rispetto al debito di primo rango nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo. Se gli Stati membri intendono fornire debito subordinato per importi superiori alle soglie, si applicheranno tutte le condizioni vigenti per le misure di ricapitalizzazione di cui sopra.

**Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione UE sugli aiuti concessi per fronteggiare l'emergenza.**

Inoltre, si consente che gli Stati membri elaborino misure nazionali in linea con altri obiettivi politici, come ad esempio consentire la **trasformazione verde e digitale delle loro economie o prevenire le frodi, l'evasione fiscale o l'elusione fiscale aggressiva.** Si preannuncia in proposito che la disciplina degli aiuti di Stato per l'ambiente e l'energia sarà riformata entro il 2021 alla luce degli obiettivi politici del *Green new Deal* europeo e sosterranno una transizione economicamente efficace e socialmente inclusiva alla neutralità climatica entro il 2050. Ciò contribuirà a una strategia di ripresa per l'economia europea che centri l'importante duplice transizione ecologica e digitale, conformemente agli obiettivi nazionali e dell'UE.

Sul sito istituzionale della **Commissione europea** è disponibile l'[elenco delle decisioni sugli aiuti di Stato](#) ad essa notificati dai diversi Stati membri, tra cui l'Italia, per fronteggiare l'emergenza da coronavirus.

Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione ha approvato:

- il 22 marzo scorso, il [regime di aiuti](#) - previsto dall'[articolo 5 del D.L. n. 18/2020](#) - pari a 50 milioni di euro per il 2020, per **sostenere la produzione** e la fornitura di **dispositivi medici**, come i ventilatori, e di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza;
- il 25 marzo 2020, la Commissione ha approvato la [garanzia dello Stato italiano](#) a sostegno di una **moratoria dei debiti** contratti presso le banche da parte delle piccole e medie imprese (PMI) colpite dalla pandemia di coronavirus. La misura di aiuto è stata introdotta con l'[articolo 56 del D.L. n. 18/2020](#).
- il 14 aprile il [regime di aiuti](#) relativo al potenziamento dell'intervento in garanzia del **Fondo di garanzia PMI** a sostegno dei lavoratori autonomi e delle imprese con un massimo di 499 dipendenti interessate dalla pandemia di coronavirus ([articolo 13, D.L. n. 23/2020](#));
- il 14 aprile, il [regime di aiuti](#) relativo alla garanzia su nuovi prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio concessi dalle banche a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza del coronavirus. Attraverso gli enti finanziari, la statale **SACE** erogherà le garanzie ([articolo 1, D.L. n. 13/2020](#)).
- il 4 maggio, il [regime di aiuti](#) relativo alla garanzia su nuovi prestiti concessa da ISMEA a favore delle imprese del settore agricolo e della pesca ([articolo 13, D.L. n. 23/2020](#));
- il 21 maggio, la [cornice normativa](#) entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare, sino al 31 dicembre 2020, regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal Quadro europeo (artt. 54- 62 del [D.L. n. 34/2020](#));
- il 28 maggio, la normativa attuativa dell'[articolo 78 del D.L. n. 18/2020](#) (disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole).

Per un maggior dettaglio degli aiuti in questione si rinvia al tema [Misure fiscali e finanziarie per l'emergenza Coronavirus](#):

Ulteriori informazioni sono disponibili sulle [pagine web della Commissione](#).

Per ulteriori informazioni sugli interventi dell'Italia, adottati nel predetto quadro europeo per fronteggiare

l'emergenza COVID-19, si rinvia ai seguenti temi:

- [Iniziative per prevenire e contrastare la diffusione del nuovo coronavirus \(COVID-2019\);](#)
- [Gli interventi in materia di lavoro per l'emergenza Coronavirus;](#)
- [Autorizzazione allo scostamento di bilancio.](#)

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 settembre 2006 \*

Nella causa C-88/03,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento, proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 230 CE, il 24 febbraio 2003,

**Repubblica portoghese**, rappresentata dal sig. L. Fernandes, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti J. Da Cruz Vilaça e L. Romão, advogados, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da

**Regno di Spagna**, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

\* Lingua processuale: il portoghese.

e

**Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**, rappresentato dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Anderson, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interventi,

contro

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci e F. de Sousa Fialho, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore) e J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J. Klučka e U. Löhmus, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 settembre 2005,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 ottobre 2005,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 Con il suo ricorso, la Repubblica portoghese ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/442/CE, relativa alla parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre che riguarda le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito (GU 2003, L 150, pag. 52; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

### **Contesto normativo**

#### *La normativa comunitaria*

- 2 L'art. 87, n. 1, CE così dispone:

«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

3 La comunicazione 10 dicembre 1998 della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione relativa agli aiuti di Stato in materia di tassazione diretta») al punto 2 precisa che essa intende fornire chiarimenti in merito alla qualificazione come aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE relativamente alle misure fiscali.

4 L'art. 87, n. 3, CE prevede che possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

«a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

(...)

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

(...)).

5 L'art. 299, n. 2, CE stabilisce che le disposizioni del Trattato si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madeira e alle isole Canarie. Tuttavia, tenuto conto del fatto che la situazione socioeconomica strutturale di tali

regioni è aggravata da determinati fattori, la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il legislatore comunitario può adottare misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del Trattato a tali regioni.

- 6 Ai sensi del punto 4.15 degli Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9), nella versione modificata del 9 settembre 2000 (GU C 258, pag. 5; in prosieguo: gli «orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale»), sono vietati gli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa, ovvero gli aiuti al funzionamento.
  
- 7 Tuttavia, in base al punto 4.16.2 dei detti orientamenti, nelle regioni ultraperiferiche che beneficiano della deroga di cui all'art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE possono essere autorizzati aiuti che non siano simultaneamente decrescenti e limitati nel tempo, se contribuiscono a compensare i costi addizionali dell'esercizio dell'attività economica inerenti ai fattori di cui all'art. 299, n. 2, CE, la cui persistenza e il cui cumulo nuocciono gravemente allo sviluppo di tali regioni. Il punto in questione precisa altresì che spetta allo Stato membro valutare l'entità di detti costi e dimostrare il nesso esistente con i summenzionati fattori. Inoltre, gli aiuti previsti dovranno essere giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura, ed il loro ammontare dovrà essere proporzionale ai sovraccosti che intendono compensare.

### *La normativa nazionale*

- 8 La Costituzione della Repubblica portoghese del 2 aprile 1976 stabilisce che «gli arcipelaghi delle Azzorre e Madeira costituiscono regioni autonome dotate di propri

statuti politico-amministrativi e di propri organi di governo». A tale riguardo essa prevede un insieme di disposizioni che disciplinano i poteri, le attribuzioni e le competenze di tali regioni, così come i rispettivi organi politici ed amministrativi.

- 9 Dalle dette disposizioni si evince che le regioni autonome dispongono sia di entrate fiscali proprie, sia di una parte delle entrate fiscali dello Stato, come stabilito in base ad un principio che garantisce la solidarietà nazionale effettiva. Rientra, inoltre, nella competenza esclusiva delle assemblee legislative di tali regioni l'esercizio, nel rispetto delle condizioni previste da una legge quadro adottata dall'Assemblea della Repubblica, di un proprio potere fiscale, così come la facoltà di adeguare le imposte nazionali alle specificità regionali.
- 10 Con la legge 24 febbraio 1998, n. 13, Lei de Finanças das Regiões Autónomas (legge finanziaria delle regioni autonome; *Diário da República I, série A*, n. 46, pag. 746; in prosieguo: la «legge n. 13/98»), lo Stato portoghese ha definito in modo preciso le condizioni di tale autonomia finanziaria. Detta legge enuncia i principi e gli obiettivi dell'autonomia finanziaria regionale, prevede il coordinamento del regime finanziario delle regioni autonome con quello dello Stato, stabilisce il principio della solidarietà nazionale e l'obbligo di cooperazione tra lo Stato e le regioni autonome.
- 11 Per ciò che riguarda la cooperazione fra lo Stato e le regioni autonome, l'art. 5, nn. 1-3, della legge n. 13/98 dispone, in particolare, quanto segue:

«1. Nell'adempimento del dovere costituzionale e statutario di solidarietà, lo Stato, che a riguardo dovrà tenere conto delle disponibilità di bilancio e dell'esigenza di

assicurare parità di trattamento a tutte le parti del territorio nazionale, si adopera con le autorità competenti delle regioni autonome al fine di promuovere lo sviluppo economico e di correggere le disparità derivanti dall'insularità e per il raggiungimento del livello economico e sociale del resto del territorio nazionale e dell'Unione europea.

2. Nella sfera finanziaria, la solidarietà nazionale si traduce, in particolare, in trasferimenti di bilancio stabiliti dal presente provvedimento, e dovrà adeguarsi in permanenza al livello di sviluppo delle regioni autonome e, soprattutto, perseguire la creazione di condizioni che consentano una migliore copertura finanziaria attraverso entrate fiscali proprie.

3. La solidarietà nazionale mira a garantire un principio fondamentale di parità di trattamento di tutti i cittadini portoghesi e la possibilità per questi ultimi di godere di politiche sociali stabilite a livello nazionale, e si prefigge altresì di contribuire al raggiungimento del livello economico e sociale del resto del territorio nazionale e dell'Unione (...); essa si traduce, in particolare, in trasferimenti di bilancio la cui concretizzazione dovrà avvenire in conformità delle disposizioni del presente articolo».

<sup>12</sup> Come rammentato al punto 7 della motivazione della decisione impugnata, la legge 13/98 prevede, peraltro, che l'imposta nazionale sul reddito delle persone fisiche e l'imposta nazionale sul reddito delle persone giuridiche costituiscono un'entrata delle regioni autonome, alle condizioni che essa stessa determina. Ai sensi dell'art. 37 di detta legge, le assemblee legislative delle regioni autonome sono autorizzate, in particolare, a ridurre le aliquote dell'imposta sul reddito ivi applicabili, fino al limite del 30 % delle aliquote previste dalla legislazione nazionale.

*Regime specifico della Regione autonoma delle Azzorre*

- 13 Con decreto legislativo regionale 20 gennaio 1999, n. 2/99/A, così come modificato dal decreto legislativo regionale 30 dicembre 1999, n. 33/99/A (in prosieguo: il «decreto n. 2/99/A»), l'organo legislativo della Regione delle Azzorre, in forza delle competenze che gli sono attribuite in materia, ha adottato le modalità di adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità regionali. Tale decreto è in vigore dal 1° gennaio 1999 e comprende, in particolare, un capitolo relativo alle riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito.
- 14 Le succitate riduzioni delle aliquote d'imposta sono automaticamente applicabili a tutti gli operatori economici (persone fisiche e giuridiche) e, secondo le autorità portoghesi, avrebbero l'obiettivo specifico di consentire alle imprese stabilite nelle Azzorre di superare gli svantaggi strutturali derivanti dalla loro ubicazione in una regione insulare e ultraperiferica. In ragione di ciò, tutti i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella Regione delle Azzorre beneficiano di riduzioni delle aliquote di tali imposte, sino al 20 % relativamente alla prima delle due imposte (15 % nel 1999) e sino al 30 % relativamente alla seconda. Il costo in bilancio di detta misura, quantificato in base alla corrispondente perdita di gettito fiscale, è valutato dalle autorità portoghesi a circa EUR 26,25 milioni l'anno.

**La decisione impugnata**

- 15 Con lettera 5 gennaio 2000 le autorità portoghesi hanno notificato alla Commissione delle Comunità europee un regime che adegua il sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre. Tale regime, che è stato notificato tardivamente, in risposta a una richiesta di informazioni dei servizi della Commissione del 7 dicembre 1999 formulata in seguito ad articoli apparsi sulla stampa, ed è entrato in vigore prima di essere autorizzato dalla Commissione, è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati.

- 16 In seguito all'esame delle informazioni trasmesse dalle autorità portoghesi, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE rispetto alla parte del regime relativa alle riduzioni delle aliquote d'imposta sul reddito. Nell'ambito di tale procedimento, il governo regionale delle isole Åland (Finlandia) ha presentato alla Commissione osservazioni a sostegno della posizione delle autorità portoghesi.
- 17 Al termine di tale procedimento la Commissione ha adottato la decisione impugnata.
- 18 Al punto 23 della motivazione di tale decisione, con riferimento alla sua comunicazione relativa agli aiuti di Stato nell'ambito della tassazione diretta, la Commissione ricorda i criteri della definizione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. La misura in questione deve conferire ai beneficiari un vantaggio che riduce gli oneri di norma gravanti sul loro bilancio. Tale vantaggio deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma. La misura in questione deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Infine, la misura deve essere specifica o selettiva, ossia volta a favorire talune imprese o talune produzioni.
- 19 Al punto 24 della motivazione della decisione impugnata, la Commissione conclude che ognuno dei detti criteri è soddisfatto per quanto riguarda le riduzioni delle aliquote delle imposte sul reddito in questione. In particolare, la Commissione, relativamente ai primi tre criteri, osserva che:

«— (...) [d]al momento che le riduzioni delle aliquote d'imposta in esame si applicano alle imprese, esse conferiscono a queste ultime (...) un vantaggio che ne alleggerisce gli oneri normalmente gravanti sul bilancio,

- la concessione di una riduzione d'imposta implica una perdita di gettito fiscale che (...) "è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale". Dal momento che questo principio si applica anche al caso degli aiuti concessi da enti regionali e locali degli Stati membri (...), le riduzioni delle aliquote d'imposta in esame sono concesse mediante risorse statali, ossia risorse che, nel sistema delle finanze pubbliche portoghesi, sono allocate alla Regione autonoma delle Azzorre,
  
- il criterio secondo cui la misura deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri presuppone che il beneficiario della misura svolga un'attività economica, indipendentemente dal suo statuto giuridico o dalle modalità del finanziamento. Secondo una giurisprudenza costante, la condizione per cui la misura deve incidere sugli scambi è soddisfatta, poiché le imprese beneficiarie svolgono un'attività economica che è oggetto di commercio tra gli Stati membri (...) È il caso appunto delle riduzioni d'imposta in esame, tenuto conto della portata del [loro] ambito di applicazione settoriale e nella misura in cui almeno una parte delle imprese in questione svolga un'attività che è oggetto di scambi tra Stati membri».

20 Per quanto riguarda il criterio della selettività, la Commissione cita il punto 17 della sua comunicazione relativa agli aiuti di Stato nell'ambito della tassazione diretta, ove è precisato che la prassi decisionale della Commissione dimostra «che solo le misure il cui ambito si estende a tutto il territorio dello Stato non soddisfano il criterio di specificità di cui all'art. 87, n. 1, [CE]», e «il Trattato stesso definisce come configuranti aiuti le misure volte a promuovere lo sviluppo economico di una regione». La Commissione rileva che le riduzioni d'aliquota d'imposta in oggetto costituiscono, per le imprese situate in una determinata regione del Portogallo, un vantaggio del quale non possono giovare imprese che intendano compiere analoghe operazioni economiche in altre zone del Portogallo. Secondo il punto 24 della motivazione della decisione impugnata, le riduzioni delle aliquote d'imposta sopra menzionate favoriscono, pertanto, ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE le imprese soggette ad imposta nella Regione delle Azzorre rispetto a tutte le altre imprese portoghesi.

- 21 La Commissione basa tale conclusione sul ragionamento che segue, illustrato ai punti 26, 27, 31 e 33 della motivazione della decisione impugnata.
- 22 In primo luogo, in quanto l'elemento di selettività insito nel concetto di aiuto riposa su un confronto tra due gruppi d'impresе che si trovano nello stesso ambito di riferimento (quelle che beneficiano del vantaggio e quelle che non ne beneficiano), esso può essere accertato unicamente in rapporto ad una tassazione definita normale. Secondo la Commissione, «si evince simultaneamente dall'economia del Trattato, che contempla gli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali, e dal ruolo fondamentale che svolgono, nella definizione dell'ambiente politico ed economico in cui operano le imprese, le autorità centrali degli Stati membri, grazie alle misure che adottano, ai servizi che prestano ed, eventualmente, ai trasferimenti finanziari che operano, che l'ambito in cui si deve effettuare detto confronto è lo spazio economico dello Stato membro. (...) La prassi costante della Commissione (...) consiste (...) nel qualificare come aiuti i regimi fiscali che sono applicabili in determinate regioni o territori e che sono favorevoli rispetto al regime generale di uno Stato membro (...)».
- 23 In secondo luogo, risulterebbe inconciliabile con il concetto di aiuto, che comprende tutti gli interventi che diminuiscono gli oneri normalmente gravanti sul bilancio di una o più imprese, indipendentemente dalla loro finalità, dalla loro giustificazione, dal loro obiettivo e dallo status dell'autorità pubblica che li istituisce o il cui bilancio sostiene l'onere, affermare, come fanno le autorità portoghesi, che benefici di portata territoriale limitata diventano misure generali nella regione in questione per il semplice fatto di essere stati istituiti non dall'autorità centrale, bensì dall'autorità regionale e di applicarsi in tutto il territorio soggetto alla giurisdizione della regione in questione. «Una distinzione basata unicamente sull'ente che decide la misura priverebbe di qualsiasi efficacia l'articolo 87 [CE], che intende disciplinare le misure in questione esclusivamente in funzione dei loro effetti sulla concorrenza e sugli scambi comunitari (...)».

- 24 La Commissione aggiunge che «la presente decisione non riguarda un meccanismo che consenta al complesso delle collettività locali di un determinato livello (regioni, comuni o altre) di istituire e riscuotere imposte locali, senza alcun rapporto con il regime fiscale nazionale. Al contrario, si tratta, nel caso specifico, di una riduzione, applicabile unicamente nelle Azzorre, dell'aliquota d'imposta fissata dalla legislazione nazionale e applicabile nella parte continentale del Portogallo. In queste circostanze, è evidente che la misura adottata dalle autorità regionali costituisce una deroga al sistema fiscale nazionale».
- 25 In terzo luogo, le riduzioni delle aliquote d'imposta di cui sopra non potrebbero essere giustificate dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale portoghese. La Commissione osserva che, in particolare «se queste riduzioni non derivano dall'applicazione di principi come la proporzionalità o la progressività fiscale, favorendo piuttosto imprese ubicate in una regione specifica, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria, gli obiettivi di sviluppo regionale che sono loro riconosciuti non possono essere considerati come inerenti al citato sistema fiscale portoghese».
- 26 Dopo aver qualificato, al punto 34 della motivazione della decisione impugnata, come aiuti di Stato le misure in questione, la Commissione, al punto 35 della detta motivazione, osserva che questi aiuti, in quanto finalizzati a superare gli svantaggi strutturali permanenti dovuti al carattere insulare della Regione delle Azzorre e alla grande distanza dai centri economici continentali mediante una riduzione delle spese correnti delle imprese, costituiscono aiuti al funzionamento. La Commissione aggiunge, inoltre, che tali aiuti possono essere autorizzati se destinati a ridurre i sovraccosti dell'esercizio dell'attività economica inerenti agli svantaggi enunciati all'art. 299, n. 2, CE, secondo le condizioni stabilite al punto 4.16.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, ossia, siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale, nonché della loro natura, ed il loro livello sia proporzionale ai sovraccosti che intendono compensare.

- 27 In proposito la Commissione, al punto 38 della motivazione della decisione impugnata, fa valere che, dal momento che le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito in questione sono applicabili a «imprese operanti fuori del settore finanziario», la Commissione le può considerare come aiuti compatibili con il mercato comune in virtù della deroga di cui all'art. 87, n. 3, lett. a), CE.
- 28 Invece, secondo la Commissione, per quanto riguarda l'applicazione delle riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito a imprese operanti nel settore finanziario, le stesse non si giustificano in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e il loro ammontare non è proporzionale agli svantaggi che intenderebbero compensare. La Commissione, pertanto, non potrebbe considerare tali riduzioni come aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. a), CE, tanto più che continuerebbero a mancare gli elementi quantificati per calcolare obiettivamente l'ammontare dei sovraccosti in cui incorrerebbero le imprese delle Azzorre operanti nel settore finanziario. Gli aiuti in oggetto non potrebbero nemmeno essere considerati compatibili in virtù di altre deroghe previste dal Trattato.
- 29 Occorre precisare che, al punto 18 della motivazione della decisione impugnata, la Commissione, con riguardo allo studio prodotto dalle autorità portoghesi, ha rilevato l'assenza di imprese del settore finanziario tra le imprese del campione di base. La Commissione ha riscontrato che le autorità portoghesi si erano limitate a giustificare detta assenza con la mancanza di dati statistici relativi al settore, pur riconoscendo che, rispetto a tali attività, non sarebbe stato loro possibile dimostrare in modo rigoroso che le riduzioni delle aliquote d'imposta in questione sarebbero, per loro natura e ammontare, idonee a risolvere i problemi specifici della Regione delle Azzorre.
- 30 La Commissione, peraltro, al punto 42 della motivazione della decisione impugnata, aggiunge che risulta necessario, per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, ugualmente escludere dal beneficio di una decisione di compatibilità con il mercato comune «le attività del tipo "servizi intragrappo" (attività il cui fondamento

economico consiste nel prestare servizi alle imprese appartenenti a uno stesso gruppo, come centri di coordinamento, di tesoreria o di distribuzione)». La Commissione ritiene che, in realtà, «dette attività non partecipino in misura sufficiente allo sviluppo regionale e non possano perciò essere dichiarate compatibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), né in virtù di altre deroghe previste dal trattato, per le stesse ragioni indicate a proposito del settore finanziario».

- 31 Di conseguenza, nell'art. 1 della decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato comune la parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre che riguarda le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito, fatto salvo il disposto dall'art. 2, in base al quale la parte del regime di aiuti di cui all'art. 1 è incompatibile con il mercato comune nella misura in cui si applichi ad imprese che esercitino attività finanziarie, così come ad imprese che esercitino attività del tipo «servizi intragrupo». All'art. 3 della decisione impugnata, la Commissione ingiunge al Portogallo di adottare tutte le misure necessarie per recuperare, presso le imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2, gli aiuti concessi in base alla parte del regime di aiuti di cui all'art. 1.

### **Le conclusioni delle parti**

- 32 Con ordinanza 16 settembre 2003 del presidente della Corte, è stato autorizzato l'intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a sostegno delle conclusioni della Repubblica portoghese.
- 33 Con ordinanza 9 giugno 2005 del presidente della Corte, è stato autorizzato l'intervento del Regno di Spagna a sostegno delle conclusioni della Repubblica portoghese.

34 La Repubblica portoghese conclude che la Corte voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile;
  
- dichiarare il presente ricorso fondato e, pertanto, annullare la decisione impugnata nella parte in cui qualifica come aiuti di Stato le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche residenti nelle Azzorre;
  
- in subordine, e fatto salvo quanto precede, dichiarare il presente ricorso fondato ed annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui dichiara incompatibili con il mercato comune le riduzioni d'imposta applicabili ad imprese che esercitino attività finanziarie, così come ad imprese che esercitino attività del tipo «servizi intragruppo» e in quanto, all'art. 3, ingiunge alla Repubblica portoghese di recuperarne l'importo;
  
- condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese di giudizio, ivi comprese quelle sostenute dalla Repubblica portoghese.

35 La Commissione delle Comunità europee conclude:

— che il ricorso sia respinto come infondato;

— che la Repubblica portoghese sia condannata alle spese.

36 Il Regno Unito, intervenuto a sostegno delle conclusioni del Portogallo, conclude che la Corte voglia dichiarare il ricorso fondato e, pertanto, annulli la decisione impugnata nella parte in cui qualifica come aiuti di Stato le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche con domicilio fiscale nelle Azzorre.

### **Sul ricorso**

37 Il governo portoghese deduce tre motivi a sostegno del proprio ricorso. In primo luogo, la decisione impugnata sarebbe viziata, sotto un duplice profilo, da un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE. In secondo luogo, tale decisione non sarebbe sufficientemente motivata e ciò rappresenterebbe una violazione dell'art. 253 CE. In terzo luogo, la decisione in questione sarebbe inficiata da un manifesto errore di valutazione dei fatti che condizionano l'applicazione dell'art. 87, n. 3, lett. a), CE.

*Sul primo motivo, attinente ad un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE*

### Argomenti delle parti

- 38 Con il primo motivo di ricorso il governo portoghese sostiene che le riduzioni delle aliquote d'imposta sul reddito previste dal decreto n. 2/99/A a favore delle persone fisiche e giuridiche residenti nelle Azzorre non rappresentano misure selettive, bensì misure a carattere generale e che, comunque sia, la differenziazione in materia di oneri che le dette riduzioni operano è giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale portoghese.
- 39 Con riguardo alla valutazione del carattere selettivo delle misure in questione, il governo portoghese afferma innanzi tutto che la Commissione ha assunto erroneamente come ambito di riferimento la totalità del territorio portoghese. Per valutare la selettività di una misura, non si dovrebbe necessariamente collocare detta misura in un quadro di riferimento nazionale. Così, qualora benefici fiscali con ambito limitato a una parte del territorio nazionale siano concessi da un'autorità infrastatale per la parte del territorio che le compete, l'ambito di riferimento dovrebbe essere la regione interessata. Dal momento che i benefici fiscali concessi in tali condizioni sono applicabili a tutte le imprese soggette ad imposta in tale regione, si tratterebbe di misure generali e non selettive.
- 40 Successivamente, il governo portoghese sottolinea che le riduzioni delle aliquote d'imposta in questione discendono direttamente dai principi basilari del sistema tributario portoghese, in particolare dai principi di redistribuzione e di solidarietà nazionale, così come dal grado di autonomia della regione interessata. Le dette riduzioni costituirebbero il risultato dell'esercizio di un potere sovrano garantito

dalla Costituzione e la loro adozione sarebbe giustificata in base ai fattori elencati nell'art. 299, n. 2, CE, ossia, l'insularità, il clima difficile e la dipendenza economica delle Azzorre da un numero limitato di prodotti.

41 Secondo il governo portoghese, ad ogni modo, la decisione impugnata ignora il fatto che le riduzioni dell'aliquota d'imposta in questione sono giustificate dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale portoghese. In merito, detto governo sostiene che tali misure contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi strutturali del sistema fiscale portoghese, ovvero, la ripartizione degli oneri fiscali, secondo la capacità contributiva, a fini redistributivi. Il governo portoghese, inoltre, rammenta che esistono differenze oggettive tra i contribuenti residenti nel territorio continentale portoghese e quelli residenti nelle Azzorre. Questi due elementi, del resto, trarrebbero il loro fondamento direttamente dai testi costituzionali e legislativi che stabiliscono i principi informatori del sistema fiscale portoghese così come l'autonomia delle regioni ultraperiferiche.

42 Secondo la Commissione, dal sistema del Trattato si evince che la selettività di una misura è da valutare rispetto all'ambito nazionale. Utilizzare come quadro di riferimento la regione che adotta la misura significherebbe ignorare la funzione e la ragione d'essere delle norme del Trattato sugli aiuti di Stato. Anche in assenza di selettività materiale, i benefici riservati ad imprese operanti in determinate regioni di uno Stato membro assumerebbero un carattere selettivo e, pertanto, rappresenterebbero aiuti di Stato. Nel caso in esame, le controverse riduzioni dell'aliquota d'imposta favorirebbero le imprese assoggettate ad imposta nella regione delle Azzorre rispetto a tutte le altre imprese portoghesi, in quanto, nelle regioni continentali del Portogallo, le imposte nazionali in questione non possono essere ridotte dagli enti territoriali e, quindi, si applica l'aliquota piena, ciò che risulterebbe sufficiente per concludere nel senso della selettività della misura controversa ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Il fatto che le riduzioni dell'aliquota d'imposta in questione siano state adottate da un organismo diverso dallo Stato centrale sarebbe irrilevante: solo gli effetti della misura, e non la sua forma, potrebbero venire presi in considerazione ai fini della relativa qualificazione.

- 43 La Commissione, inoltre, osserva che il grado di autonomia della Regione autonoma delle Azzorre è in realtà limitato. Le autorità centrali portoghesi continuerebbero a svolgere un ruolo fondamentale nella definizione del contesto economico in cui operano le imprese. Per esempio, le imprese operanti nelle Azzorre potrebbero usufruire di infrastrutture finanziate dallo Stato centrale o di un sistema previdenziale il cui equilibrio finanziario è ugualmente garantito dallo Stato centrale. Peraltro, il minor gettito fiscale all'interno della regione interessata a seguito delle riduzioni delle aliquote d'imposta in questione sarebbe indirettamente compensato, a livello di bilancio, con trasferimenti dallo Stato centrale, in base al principio della solidarietà finanziaria.
- 44 Quanto all'argomento secondo cui i benefici fiscali contestati sarebbero giustificati dalla natura e dalla struttura del sistema tributario portoghese, la Commissione rileva che tale giustificazione potrebbe essere ammessa solo nel caso in cui i benefici di cui trattasi scaturissero da disparità oggettive fra i contribuenti. Ciò, tuttavia, non si verificherebbe nel caso delle riduzioni in questione, dato che tali riduzioni si applicano alla totalità delle imprese ubicate nelle Azzorre, a prescindere dalla rispettiva situazione finanziaria, e derivano dalle caratteristiche economiche della regione, le quali costituiscono un elemento esterno al sistema fiscale. La Commissione precisa che la nozione di natura o di struttura del sistema rinvia alla logica interna del sistema di prelievi obbligatori, nonché a differenziazioni tecniche necessarie e proporzionate, destinate a far fronte alle situazioni oggettivamente diverse cui il sistema di prelievi si applica, e che rispondono all'esigenza di ottimizzare la funzionalità di tale sistema in tutte le ipotesi ad esso attinenti.
- 45 Il governo del Regno Unito, intervenuto a sostegno della Repubblica portoghese, ha concentrato la sua argomentazione sulla questione della selettività. Respingendo l'argomento della Commissione secondo cui le misure il cui ambito non si estende a tutto il territorio di uno Stato membro soddisfano il criterio di specificità stabilito all'art. 87, n. 1, CE, il Regno Unito sostiene che, a volte, possono non soddisfare tale criterio le misure fiscali adottate da regioni decentrate o autonome, che siano applicabili in tutto il territorio di loro competenza e siano prive di specificità settoriale.

- 46 Secondo il governo del Regno Unito, allorché, come nel caso in esame, il legislatore di una regione autonoma stabilisce aliquote d'imposta che si applicano in maniera uniforme all'intero territorio della regione interessata, ma che sono inferiori a quelle applicate, in base alla decisione del legislatore nazionale, alle altre parti dello Stato membro, la selettività della misura non potrebbe dedursi dal solo fatto che le altre regioni siano soggette ad un livello impositivo differente. In relazione alle circostanze, sarebbe opportuno valutare la selettività in questione nell'ambito della regione stessa e non nel contesto dello Stato membro nel suo insieme. Ciò si verificherebbe in presenza di un sistema costituzionale che riconoscesse un'autonomia fiscale sufficiente affinché una riduzione di tassazione concessa da una collettività locale potesse essere considerata come decisa da una regione autonoma o decentrata che, non solo ha il potere di adottare tale decisione, ma che, per di più, deve sopportare le conseguenze finanziarie e politiche.
- 47 Pertanto, prima di qualificare come aiuti di Stato le aliquote fiscali regionali ridotte rispetto alle aliquote fiscali nazionali, la Commissione, secondo il detto governo, avrebbe dovuto tener conto del grado di autonomia dell'autorità infrastatale che ha stabilito le aliquote ridotte in questione con riguardo a diversi elementi, quali la circostanza che la competenza in materia fiscale si inserisce nell'ambito di un sistema costituzionale in cui alla regione è conferito un grado significativo di autonomia politica, la circostanza che la decisione concernente la riduzione delle aliquote fiscali sia emanata da un organo eletto dalla popolazione regionale o di fronte a questa responsabile, e la circostanza che le conseguenze finanziarie della decisione in questione ricadano sulla regione e non siano compensate da sovvenzioni o contributi delle altre regioni o del governo centrale.
- 48 Secondo il governo del Regno Unito, la valutazione della natura di un regime fiscale regionale in relazione agli aiuti di Stato solleva questioni di più ampia portata concernenti l'autonomia regionale, che hanno notevole rilevanza sul piano costituzionale. In particolare, potrebbe essere rimesso in discussione l'assetto costituzionale di decentralizzazione «asimmetrica» del Regno Unito relativamente alla situazione della Scozia e dell'Irlanda del Nord.

- 49 Il Regno di Spagna, anch'esso intervenuto a sostegno della Repubblica portoghese, evidenzia che il decentramento, laddove esiste, costituisce parte dell'impianto costituzionale degli Stati membri. Accogliere gli argomenti della Commissione, quindi, significherebbe non tener conto di tale struttura costituzionale, considerato, in particolare, che la politica fiscale in materia di imposte dirette continua a rientrare in un potere proprio degli Stati membri.
- 50 In replica all'intervento del Regno Unito, la Commissione contesta il fatto che l'impostazione adottata nella decisione impugnata possa impedire l'esercizio, da parte della Scozia o dell'Irlanda del Nord, dei poteri loro riconosciuti in materia fiscale.
- 51 La Commissione aggiunge che il fatto di trattare allo stesso modo, da un lato, riduzioni d'imposta applicabili all'interno di una determinata regione e stabilite a livello centrale e, dall'altro, riduzioni analoghe stabilite da un'autorità regionale, risulta coerente con il principio per cui la nozione d'aiuto è definita in funzione degli effetti del provvedimento nei confronti delle imprese o dei produttori, senza dover prenderne in considerazione le cause o i fini, e nemmeno la situazione degli enti che distribuiscono o gestiscono l'aiuto (sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punti 27 e 28, nonché sentenza 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig, Racc. pag. 595, punto 21). I criteri proposti dal Regno Unito, invece, secondo i quali la selettività di un provvedimento andrebbe analizzata «in base alle circostanze» nell'ambito della regione o nel contesto dello Stato membro nella sua globalità, sarebbero inconciliabili con il summenzionato principio, e condurrebbero ad una situazione di incertezza del diritto tale da compromettere il controllo degli aiuti di Stato.

### Giudizio della Corte

- 52 L'art. 87, n. 1, CE vieta gli aiuti che «favoriscono talune imprese o talune produzioni», vale a dire, gli aiuti selettivi (v. sentenza 15 dicembre 2005, causa

C-66/02, Italia/Commissione, Racc. pag. I-10901, punto 94). È, tuttavia, giurisprudenza costante che la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese e, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono (v. in questo senso, sentenze 2 luglio 1974, Italia/Commissione, cit., punto 33, e 15 dicembre 2005, causa C-148/04, Unicredito Italiano, Racc. pag. I-11137, punto 51).

53 Pertanto occorre, innanzi tutto, accertare se le misure di riduzione delle aliquote d'imposta in questione abbiano un carattere selettivo e, eventualmente, verificare se, come sostenuto dal governo portoghese, tali misure siano giustificate dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale portoghese.

54 In merito alla valutazione del requisito della selettività, che è un elemento costitutivo della nozione di aiuto di Stato, da una giurisprudenza costante risulta che l'art. 87, n. 1, CE richiede di stabilire se, nell'ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal detto regime (v., in questo senso, sentenze 8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Racc. pag. I-8365, punto 41; 29 aprile 2004, causa C-308/01, GIL Insurance e a., Racc. pag. I-4777, punto 68, e 3 marzo 2005, causa C-172/03, Heiser, Racc. pag. I-1627, punto 40).

55 Una simile verifica è altrettanto necessaria con riguardo ad un provvedimento adottato non dal legislatore nazionale, ma da un ente infrastatale, in quanto una misura adottata da una collettività territoriale e non dal potere centrale può costituire un aiuto qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 87, n. 1, CE (v. sentenza 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. pag. 4013, punto 17).

- 56 Da quanto precede risulta che, per valutare la selettività della misura in questione, occorre accertare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, detta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga. La determinazione del contesto di riferimento assume un'importanza maggiore nel caso delle misure fiscali, dal momento che l'esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto a un livello di tassazione definito «normale». L'aliquota fiscale normale è quella in vigore nell'area geografica che costituisce l'ambito di riferimento.
- 57 A tale riguardo, l'ambito di riferimento non deve essere necessariamente definito entro i limiti del territorio dello Stato membro interessato, cosicché un provvedimento che concede un beneficio solo in una parte del territorio nazionale non è per ciò solamente selettivo ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.
- 58 Non si può escludere che un'entità infrastatale sia dotata di uno statuto di fatto e di diritto che la renda sufficientemente autonoma rispetto al governo centrale di uno Stato membro affinché, grazie alle misure adottate, sia la detta entità, e non il governo centrale, a rivestire un ruolo fondamentale nella definizione dell'ambiente politico ed economico in cui operano le imprese. In tali circostanze, il territorio nel quale esercita la sua competenza l'entità infrastatale che ha adottato il provvedimento, e non il territorio nazionale nella sua totalità, rappresenta il contesto rilevante per accertare se un provvedimento adottato da tale entità favorisca determinate imprese rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal provvedimento o dal regime giuridico interessato.
- 59 L'argomento della Commissione secondo cui tale analisi sarebbe in contrasto con la lettera del Trattato e con una giurisprudenza ben consolidata in materia non può essere accolto.

60 Certo, la Corte ha già dichiarato che il fatto che un programma di aiuti sia stato adottato da una collettività territoriale non osta all'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE qualora ricorrano i presupposti formulati in tale articolo (v., in questo senso, sentenza Germania/Commissione, cit., punto 17). Peraltro, come posto in evidenza dalla Commissione al punto 26 della motivazione della decisione impugnata, il testo stesso del Trattato, che all'art. 87, n. 3, lett. a) e c), qualifica come aiuti di Stato che possono essere ritenuti compatibili le misure finalizzate a «favorire lo sviluppo economico delle regioni», indica che i benefici la cui portata si limita a una parte del territorio dello Stato soggetto alla disciplina degli aiuti possono costituire benefici selettivi. Non si può, tuttavia, dedurre che una misura sia selettiva ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE per il solo fatto che si applica esclusivamente ad una zona geografica limitata del territorio di uno Stato membro.

61 Né si può, tanto meno, dedurre dalla sentenza 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione (Racc. pag. I-6857), che una misura il cui beneficio sia riservato alle imprese ubicate in talune regioni sia, per ciò solo, selettiva. Al punto 23 di tale sentenza, la Corte ha ritenuto che la circostanza che uno sgravio fiscale avvantaggiasse talune imprese site nei nuovi Länder e a Berlino Ovest ne escludesse il carattere di misura generale di politica fiscale o economica. Il provvedimento di sgravio fiscale in questione, però, era stato adottato dal legislatore nazionale e l'applicazione riguardava unicamente una parte delle imprese stabilite in talune regioni della Germania, e cioè quelle con un organico di 250 dipendenti al massimo e con sede sociale e direzione nei nuovi Länder ovvero a Berlino Ovest, in deroga al regime nazionale per il resto uniforme.

62 Al fine di valutare la selettività di una misura adottata da un'entità infrastatale e intesa, come la misura in questione, a stabilire, unicamente in una parte del territorio di uno Stato membro, un'aliquota fiscale ridotta in confronto all'aliquota in vigore nel resto del detto Stato membro, occorre, come è stato esposto al punto 58 della presente sentenza, verificare se il detto provvedimento sia stato adottato da tale entità nell'esercizio di poteri sufficientemente autonomi rispetto al governo centrale e, eventualmente, accertare se il provvedimento si applichi effettivamente a tutte le imprese situate o a tutte le produzioni realizzate nel territorio di competenza di tale entità.

- 63 L'avvocato generale, ai paragrafi 50 e seguenti delle sue conclusioni, ha individuato, in particolare, tre situazioni in cui può porsi la questione della qualificazione di aiuto di Stato di una misura volta a fissare, per un'area limitata geograficamente, aliquote fiscali ridotte rispetto alle aliquote in vigore a livello nazionale.
- 64 Nella situazione considerata in primo luogo, il governo centrale decide unilateralmente di applicare in un'area geografica determinata un'aliquota minore in confronto all'aliquota applicabile a livello nazionale. La seconda situazione riflette un modello di ripartizione delle competenze in materia fiscale in cui tutti gli enti territoriali dello stesso livello (regioni, comuni o altri) possono liberamente stabilire, nel limite delle competenze di cui dispongono, l'aliquota d'imposta applicabile nel territorio di loro competenza. La Commissione, come i governi del Portogallo e del Regno Unito, ha riconosciuto che una misura adottata da un ente territoriale in questa seconda situazione non è selettiva, poiché non risulta possibile individuare un livello impositivo normale che possa rappresentare il parametro di riferimento.
- 65 Nella situazione presentata in terzo luogo, un ente regionale o territoriale, nell'esercizio di poteri sufficientemente autonomi rispetto al potere centrale, stabilisce un'aliquota fiscale inferiore a quella nazionale ed applicabile unicamente alle imprese situate all'interno del territorio di sua competenza.
- 66 In quest'ultima situazione, il contesto giuridico rilevante per valutare la selettività di una misura fiscale potrebbe limitarsi all'area geografica interessata dal provvedimento qualora l'ente territoriale, segnatamente in virtù del suo statuto e dei suoi poteri, ricopra un ruolo determinante nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese presenti nel territorio di sua competenza.

- 67 Affinché una decisione presa in simili circostanze possa essere considerata come adottata nell'esercizio di poteri sufficientemente autonomi, è innanzi tutto necessario, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, che tale decisione sia stata adottata da un'autorità regionale o territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale. Inoltre, la decisione in questione deve essere stata presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto. Infine, le conseguenze economiche di una riduzione dell'aliquota d'imposta nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non devono essere compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale.
- 68 Da quanto precede risulta che un'autonomia politica e fiscale rispetto al governo centrale che sia sufficiente per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni comunitarie relative agli aiuti di Stato presuppone, come sostenuto dal governo del Regno Unito, che l'ente infrastatale sia dotato, non solo della competenza per adottare, nel territorio di competenza, misure di riduzione dell'aliquota d'imposta indipendentemente da qualsiasi considerazione collegata alla condotta dello Stato centrale, ma altresì che detto ente si assuma le conseguenze politiche ed economiche di una tale misura.
- 69 Poiché il governo portoghese contesta la valutazione, effettuata dalla Commissione, della selettività delle misure di riduzioni fiscali in questione, occorre verificare se tali misure, vantaggiose per le imprese soggette ad imposta nella Regione delle Azzorre, soddisfino i criteri esposti ai punti 67 e 68 della presente sentenza.
- 70 In proposito si deve osservare che, in virtù della Costituzione della Repubblica portoghese, le Azzorre costituiscono una regione autonoma, dotata di uno statuto politico-amministrativo e di organi di governo propri, che hanno il potere di esercitare proprie competenze fiscali e di adeguare le disposizioni fiscali nazionali alle specificità regionali, in conformità della legge n. 13/98 e del decreto n. 2/99/A.

- 71 Per quanto concerne l'autonomia sotto il profilo finanziario, il governo portoghese, replicando all'argomento della Commissione relativo alla mancanza di autonomia della Regione autonoma delle Azzorre a causa dei trasferimenti finanziari compensatori provenienti dallo Stato centrale, si è limitato ad osservare che la Commissione non aveva addotto prove circa la fondatezza di tale argomento, senza tuttavia dimostrare a sua volta che la Regione autonoma delle Azzorre non riceve alcun finanziamento da parte dello Stato per compensare un minor gettito fiscale derivante eventualmente dalla concessione di riduzioni dell'aliquota fiscale.
- 72 A tale riguardo, occorre constatare che, in base all'art. 5, n. 1, della legge n. 13/98 e nell'ambito dell'adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità regionali, il principio costituzionale della solidarietà nazionale è stato precisato nel senso che lo Stato centrale partecipa, con le autorità delle regioni autonome, al compito di promuovere lo sviluppo economico, alla correzione delle disparità che derivano dall'insularità e al raggiungimento del livello economico e sociale del resto del territorio nazionale.
- 73 Secondo l'art. 32 della legge summenzionata, l'applicazione di tale principio si traduce in un obbligo, sia per le autorità centrali, sia per quelle regionali, di promuovere la correzione delle disparità derivanti dall'insularità riducendo la pressione fiscale regionale, ed altresì nell'obbligo di assicurare un livello appropriato di servizi pubblici e di attività gestite da privati.
- 74 Come riconosciuto dal governo portoghese, in quanto corollario di tale struttura costituzionale e legislativa, il decreto n. 2/99/A opera un adeguamento del sistema tributario nazionale alle specificità regionali.
- 75 Anche se il minor gettito fiscale derivante eventualmente per la regione delle Azzorre dalla concessione delle riduzioni dell'aliquota d'imposta in questione può

incidere sulla realizzazione dell'obiettivo, riconosciuto dal governo portoghese, della correzione delle disparità attinenti allo sviluppo economico, ciò è in ogni caso compensato da un meccanismo di finanziamento gestito a livello centrale. Nel caso di specie, tale finanziamento è previsto espressamente dall'art. 5, n. 2, della legge n. 13/98 sotto forma di trasferimenti di bilancio.

76 Ne consegue che i due profili della politica fiscale del governo regionale, ossia, da un lato, la decisione di diminuire la pressione tributaria regionale grazie al potere di ridurre le aliquote d'imposta sul reddito e, dall'altro, l'adempimento della missione di correzione delle disparità derivanti dall'insularità, sono indissolubilmente legati e dipendono, dal punto di vista finanziario, dai trasferimenti di bilancio gestiti dal governo centrale.

77 In tali circostanze occorre concludere che la decisione del governo della Regione autonoma delle Azzorre di esercitare il suo potere di riduzione delle aliquote d'imposta nazionale sul reddito, al fine di consentire agli operatori economici della regione di superare gli svantaggi strutturali derivanti dalla loro ubicazione in una regione insulare e ultraperiferica, non è stata adottata nel rispetto di tutte le condizioni menzionate ai punti 67 e 68 della presente sentenza.

78 Di conseguenza, il contesto giuridico rilevante per valutare la selettività delle misure fiscali in questione non può essere definito esclusivamente entro i limiti geografici della regione delle Azzorre. Tali misure devono essere valutate con riferimento alla totalità del territorio portoghese, nell'ambito del quale esse appaiono come selettive.

79 Ne deriva che la Commissione, nella decisione impugnata, ha giustamente ritenuto che le riduzioni delle aliquote fiscali in questione rappresentino misure selettive, e non misure a carattere generale.

- 80 Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 52 della presente sentenza, occorre quindi accertare se le misure fiscali in questione possano essere giustificate in base alla natura o alla struttura del sistema tributario portoghese, cosa che spetta allo Stato membro interessato dimostrare.
- 81 Una misura in deroga rispetto all'applicazione del sistema fiscale generale può essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario. In proposito va operata una distinzione fra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime fiscale e che sono ad esso esterni e, dall'altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi.
- 82 Ora, non si può ritenere che misure quali quelle in questione, applicabili a tutti gli operatori economici senza differenziazioni in base alla rispettiva situazione finanziaria, possano essere considerate conformi ad un intento di rispetto della capacità contributiva in una logica di redistribuzione. Se è vero che, in linea di principio, ogni operatore economico subirebbe gli svantaggi connessi all'insularità delle Azzorre, a prescindere dalla sua situazione finanziaria, il solo fatto che il sistema fiscale regionale sia concepito in modo da assicurare la correzione di tali disparità non consente di ritenere che qualsiasi beneficio fiscale concesso dalle autorità della Regione autonoma in questione sia giustificato dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale nazionale. Agire sulla scorta di una politica di sviluppo regionale o di coesione sociale non è sufficiente affinché una misura adottata nel contesto di tale politica sia considerata per ciò solo giustificata.
- 83 Di conseguenza, il governo portoghese non ha dimostrato che l'adozione da parte della Regione autonoma delle Azzorre delle misure in questione fosse necessaria al funzionamento ed all'efficacia del sistema fiscale generale. Detto governo si è

limitato unicamente ad un'affermazione generale in tal senso, senza apportare elementi precisi a sostegno. Non ha, perciò, dimostrato che le misure in questione siano giustificate dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale portoghese.

84 Di conseguenza, la Commissione, nella decisione impugnata, ha correttamente considerato che la differenziazione in materia di oneri derivante dalla riduzione delle aliquote fiscali in questione non è giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale portoghese.

85 Sulla base di quanto sopra esposto, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

*Sul secondo motivo, attinente all'insufficiente motivazione in merito all'esistenza di un pregiudizio agli scambi tra gli Stati membri ed a restrizioni sensibili della concorrenza*

#### Argomenti delle parti

86 Con il secondo motivo di ricorso, il governo portoghese afferma, sostanzialmente, che la motivazione della decisione impugnata non soddisfa i requisiti di cui all'art. 253 CE, dal momento che detta decisione non specifica né giustifica l'incidenza sugli scambi fra Stati membri delle riduzioni dell'aliquota fiscale in questione, e nemmeno l'effetto sensibile della distorsione della concorrenza che da queste misure deriva.

87 La Commissione contesta tale affermazione sulla base, in particolare, della giurisprudenza della Corte secondo cui, qualora si tratti di un regime di aiuti di portata generale, risulta sufficiente indicare che, quantomeno relativamente a taluni

beneficiari, la misura incide sugli scambi, senza che la Commissione sia tenuta a entrare ulteriormente nei dettagli a questo riguardo nelle sue decisioni (sentenza 7 marzo 2002, causa C-310/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I-2289). Nel caso in esame, le riduzioni delle aliquote d'imposta si applicherebbero a tutti gli operatori economici soggetti ad imposta nella regione delle Azzorre. Dato che almeno una parte delle imprese interessate svolge un'attività che costituisce oggetto di scambi tra Stati membri ed è soggetta alla concorrenza comunitaria, la decisione sarebbe sufficientemente motivata.

### Giudizio della Corte

- <sup>88</sup> Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall'art. 253 CE dev'essere adeguata alla natura dell'atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni di cui all'art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenze 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punto 86; 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/Commissione, Racc. pag. I-2507, punto 17, e 15 luglio 2004, causa C-501/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-6717, punto 73).
- <sup>89</sup> Applicato alla qualificazione di una misura di aiuto, tale principio richiede che siano indicate le ragioni in base alle quali la Commissione considera che la misura di cui trattasi rientri nella sfera di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE. A tale riguardo, anche qualora emerga dalle circostanze in cui l'aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad indicare queste circostanze

nella motivazione della propria decisione (sentenze 7 giugno 1988, causa 57/86, Grecia/Commissione, Racc. pag. 2855, punto 15; 24 ottobre 1996, cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania e a./Commissione, Racc. pag. I-5151, punto 52, e 19 settembre 2000, Germania/Commissione, cit., punto 98).

- 90 Nel caso in esame, è sufficiente osservare in merito che la decisione impugnata indica chiaramente ed applica al caso di specie i criteri che una misura deve soddisfare per costituire un aiuto di Stato.
- 91 Quanto alla valutazione da parte della Commissione degli effetti dell'aiuto sugli scambi fra Stati membri, occorre constatare che la decisione impugnata, al punto 24 della sua motivazione, e come ricordato al punto 19 della presente sentenza, deduce logicamente dalle caratteristiche del sistema in questione, così come dalla portata generale delle riduzioni d'imposta che tale sistema comporta, e dato che tali riduzioni si applicano a tutti i settori economici delle Azzorre, che almeno una parte delle imprese interessate svolgerà un'attività economica che costituisce oggetto di tali scambi e che, pertanto, gli scambi fra gli Stati membri possono essere pregiudicati.
- 92 Ne deriva che il secondo motivo di ricorso dedotto dal governo portoghese, connesso ad un'insufficienza di motivazione, deve essere respinto.

*Sul terzo motivo, attinente ad un manifesto errore di valutazione nell'applicazione dell'art. 87, n. 3, lett. a), CE*

#### Argomenti delle parti

- 93 Con il terzo motivo, il governo portoghese addebita alla Commissione di aver commesso un manifesto errore di valutazione nell'applicazione dell'art. 87, n. 3,

lett. a), CE escludendo dal beneficio della deroga prevista da tale disposizione le riduzioni delle aliquote fiscali in oggetto, in quanto applicabili ad imprese che esercitano attività finanziarie o attività del tipo «servizi intragruppo» e ritenendole incompatibili con il mercato comune all'art. 2 della decisione impugnata.

94 Orbene, secondo il governo portoghese, da un lato, nell'ordinamento giuridico portoghese non esisterebbero attività del tipo «servizi intragruppo» e, dall'altro, le imprese attive nel settore finanziario potrebbero sopportare i medesimi sovraccosti, derivanti dal carattere ultraperiferico e dall'insularità della regione delle Azzorre, di quelli individuati, con riguardo ad altri settori economici, da uno studio effettuato dal Centre for European Policy Studies e presentato il 3 novembre 1999 nell'ambito di una procedura in materia di aiuti di Stato relativa alla Regione autonoma di Madeira. Tale studio si proponeva di stabilire le conseguenze dell'art. 299, n. 2, CE relativamente alle regioni autonome di Madeira e delle Azzorre.

95 La Commissione contesta di aver commesso un manifesto errore di valutazione e ricorda, in primo luogo, che, nel valutare la compatibilità degli aiuti, essa gode di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio comporta valutazioni di carattere economico e sociale.

96 In secondo luogo, la Commissione fa valere che lo studio del Centre for European Policy Studies, cui si riferisce il governo portoghese, non è rilevante per valutare la compatibilità delle riduzioni delle aliquote fiscali applicabili alle imprese operanti nel settore finanziario. Tale studio elencherebbe i costi connessi alla situazione ultraperiferica della regione in questione, senza quantificare l'impatto dei

sovraccosti sui vari settori economici. Ora, pur potendosi ragionevolmente ammettere che tutte le imprese situate nella regione delle Azzorre incorrano nei medesimi svantaggi strutturali permanenti, dovuti al carattere insulare dell'arcipelago delle Azzorre e alla grande distanza dai centri economici continentali, non ne deriverebbe che l'incidenza di tali svantaggi sui costi addizionali dell'esercizio dell'attività economica sia identica in ogni settore.

97 Secondo la Commissione, tenuto conto dell'estrema mobilità dei servizi offerti, il settore finanziario si trova in una situazione differente rispetto agli altri settori economici delle Azzorre. Per questo motivo, dall'inizio del procedimento, la Commissione ha ripetutamente invitato le autorità portoghesi a fornirle gli elementi atti a dimostrare che i benefici concessi al settore finanziario erano giustificati. La Commissione, in mancanza di tali elementi separatamente individuati, afferma di non aver potuto, sulla base della documentazione presentata dalle autorità portoghesi, considerare le riduzioni dell'aliquota d'imposta applicabili alle imprese attive nel settore in questione come aiuti compatibili con il mercato comune in virtù della deroga di cui all'art. 87, n. 3, lett. a), CE.

98 La Commissione ricorda inoltre che, se uno Stato membro non fornisce le informazioni richieste o se fornisce solamente informazioni parziali, la legittimità della sua decisione deve essere valutata in funzione degli elementi di informazione di cui la Commissione disponeva quando ha adottato la decisione stessa (sentenza 13 giugno 2002, causa C-382/99, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-5163, punto 49). Tale principio dovrebbe ricevere applicazione ancor più rigorosa nel caso in esame, poiché le autorità portoghesi sono state sollecitate più volte e l'onere di provare che i benefici concessi fossero giustificati spetta allo Stato membro, in applicazione del punto 4.16.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

## Giudizio della Corte

- <sup>99</sup> In limine, occorre ricordare che la Commissione, ai fini dell'applicazione dell'art. 87, n. 3, CE, dispone di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario. La Corte, nell'effettuare il controllo di legittimità sull'esercizio di tale libertà, non può sostituire la propria valutazione in materia a quella dell'autorità competente, ma deve limitarsi a stabilire se quest'ultima valutazione non sia viziata da errore manifesto o da sviamento di potere (v., in particolare, sentenze 7 marzo 2002, Italia/Commissione, cit., punti 45 e 46; 12 dicembre 2002, causa C-456/00, Francia/Commissione, Racc. pag. I-11949, punto 41, e 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Italia/Commissione, cit., punto 135).
- <sup>100</sup> Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale vietano gli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti delle imprese, ossia gli aiuti al funzionamento. Tuttavia, in base al punto 4.16.2 di tali orientamenti, nelle regioni ultraperiferiche che beneficiano delle deroghe di cui all'art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE possono essere autorizzati aiuti al funzionamento in quanto contribuiscano a compensare i costi addizionali dell'esercizio dell'attività economica inerenti ai fattori di cui all'art. 299, n. 2, CE, la cui persistenza e il cui cumulo nuocciono gravemente allo sviluppo di tali regioni.
- <sup>101</sup> Tale punto degli orientamenti precisa che è compito dello Stato membro interessato calcolare l'entità di questi costi addizionali e dimostrare l'esistenza di un nesso con tali fattori. Aiuti di tale genere devono essere giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura, e il loro ammontare deve essere proporzionale ai costi addizionali che intendono compensare.

- 102 Occorre osservare che il governo portoghese, allorché fa valere che le misure in questione soddisfano i criteri previsti dai detti orientamenti non solo con riguardo ai settori di attività economica diversi da quello dei servizi finanziari, come ammette la Commissione nella decisione impugnata, ma anche con riguardo al detto settore, non contesta la lettera degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Tale governo contesta solamente le modalità con cui la Commissione ha applicato questi orientamenti al settore finanziario nella regione delle Azzorre. Il governo portoghese, infatti, ritiene di aver dimostrato che le imprese che esercitano attività finanziarie debbano far fronte agli stessi sovraccosti, derivanti dalla specificità geografica della regione in questione, che incontra ogni impresa ivi stabilita.
- 103 Come è stato ricordato al punto 101 della presente sentenza, in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, è compito dello Stato membro che abbia concesso gli aiuti calcolarne l'entità e dimostrare che sono giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo della regione e che il loro ammontare è proporzionale ai costi addizionali che intendono compensare. Orbene, dagli atti e dal punto 18 della motivazione della decisione impugnata risulta che le autorità portoghesi non sono state in grado di fornire tali elementi con riguardo al settore finanziario.
- 104 Anche se la decisione impugnata non precisa la ragione per cui la Commissione aveva ritenuto necessario disporre di elementi probatori quantificati relativamente al settore finanziario, non sarebbe possibile dedurre che tale istituzione abbia oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale.
- 105 Pertanto, dichiarando incompatibile con il mercato comune la parte del regime di aiuti di cui all'art. 1 della decisione impugnata nella misura in cui si applica ad imprese che esercitano attività finanziarie, la Commissione non ha commesso alcun manifesto errore di valutazione.

106 Occorre altresì rilevare, relativamente alle imprese che esercitano attività del tipo «servizi intragruppo», che, in replica all'argomento delle autorità portoghesi secondo cui tali attività non esisterebbero attualmente nell'ordinamento giuridico portoghese, la Commissione, al punto 42 della motivazione della decisione impugnata, ha constatato che, per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, qualora dette attività, in pratica, possano essere svolte nell'ambito di servizi forniti principalmente alle imprese di un gruppo, le riduzioni delle aliquote fiscali applicabili alle imprese che esercitano tali attività devono, come accade alle imprese attive nel settore finanziario, essere escluse de jure dal beneficio della deroga ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. a), CE. La Commissione ritiene infatti che, dato che i loro effetti sulla decisione relativa all'ubicazione delle imprese di un gruppo e i loro effetti esterni sull'economia locale sono modesti, dette attività non partecipino in misura sufficiente allo sviluppo regionale affinché i provvedimenti in questione, in quanto applicabili a tali attività, possano essere dichiarati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. a), CE, né in virtù di altre deroghe previste dal Trattato, per le stesse ragioni indicate a proposito del settore finanziario ed a prescindere dall'esistenza o meno di tali attività nell'ordinamento giuridico portoghese in un dato momento. In mancanza di un'argomentazione svolta dal governo portoghese in replica a queste affermazioni, non è stato dimostrato che sia stato commesso un manifesto errore di valutazione relativamente a tali imprese.

107 Pertanto, il terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 87, n. 3, lett. a), CE deve essere respinto.

108 Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla Repubblica portoghese può essere accolto, il ricorso dev'essere respinto.

## **Sulle spese**

<sup>109</sup> Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica portoghese, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese. In forza del n. 4, primo comma, dello stesso articolo, gli Stati membri intervenienti nella causa sopportano le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**
  
- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.**
  
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Regno di Spagna supporteranno le proprie spese.**

Firme